



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 804

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 17 ottobre 2017

I N D I C E

Commissioni riunite

2^a (Giustizia) e 3^a (Affari esteri):

Plenaria *Pag.* 5

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Plenaria » 9

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri *Pag.* 88

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 159) » 91

Plenaria (1^a pomeridiana) » 91

Plenaria (2^a pomeridiana) » 93

Plenaria (notturna) ()*

2^a - Giustizia:

Plenaria » 105

4^a - Difesa:

Plenaria » 128

5^a - Bilancio:

Plenaria » 135

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 143

(*) *Il riassunto dei lavori della Commissione 1^a (Affari costituzionali) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 804^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 17 ottobre 2017.*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 – Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, Popolari per l'Italia, Riscossa Italia): GAL (DI, GS, PpI, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

7 ^a - Istruzione:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	147
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 210)</i>	»	173
<i>Plenaria</i>	»	173
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	182
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	228
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	246
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 295)</i>	»	252
<i>Plenaria (*)</i>		
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	253
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Sottocommissione per i pareri (fase discendente)</i>	»	265
<i>Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)</i>	»	265

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	<i>Pag.</i>	267
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i>	»	268
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	270
Per l'infanzia e l'adolescenza:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	271
<i>Plenaria</i>	»	271
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	»	273
Inchiesta sul sistema bancario e finanziario:		
<i>Plenaria</i>	»	274

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 12^a (Igiene e sanità) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 804^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 17 ottobre 2017.

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 278
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 28)</i>	» 279

Sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 32)</i>	» 280
<i>Plenaria</i>	» 280
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 33) (*)</i>	

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione Moby Prince verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 804° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 17 ottobre 2017.

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

3^a (Affari esteri, emigrazione)

Martedì 17 ottobre 2017

Plenaria

19^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
D'ASCOLA

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(2833) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

Dopo una breve richiesta di chiarimenti da parte del senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) in ordine all'articolo 6 della Convenzione oggetto di ratifica ed una replica da parte del relatore CASSON (*Art.1-MDP*), che sul punto richiama peraltro l'opportunità di tener conto del parere che sarà espresso dalla Commissione igiene e sanità sul disegno di legge, prende la parola il senatore LUMIA (*PD*) evidenziando l'importanza dell'intervento normativo in oggetto volto a ratificare e a dare esecuzione alla predetta Convenzione al fine di rafforzare l'azione di contrasto al traffico di organi umani, auspicando pertanto una sua rapida approvazione.

Si associa il senatore FALANGA (*ALA-SCCLP*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, viene dichiarata chiusa la discussione generale e viene fissato il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di martedì 31 ottobre.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2921) Ratifica ed esecuzione dei seguenti protocolli: a) Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013; b) Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013, approvato dalla Camera dei deputati

(1158) BUEMI ed altri. – Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 16 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nonché disposizioni in materia di efficacia esecutiva dell'equo indennizzo riconosciuto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano

(1159) BUEMI ed altri. – Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali

(Esame congiunto e rinvio)

La senatrice FATTORINI (PD), relatrice per la 3^a Commissione, illustra il disegno di legge n. 2921, già approvato dalla Camera, che le Commissioni riunite sono chiamate ad esaminare, recante ratifica ed esecuzione dei Protocolli n. 15 e n. 16 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali.

Segnala innanzitutto che, per la ratifica dei Protocolli sono stati presentati anche i disegni di legge nn. 1158 e 1159, a prima firma del collega Buemi.

Riguardo ai profili internazionalistici del disegno di legge n. 2921, rileva che la Corte europea dei diritti dell'uomo è l'organo giurisdizionale internazionale istituito nel 1959 nel quadro del Consiglio d'Europa per garantire l'applicazione ed il rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Si tratta di uno strumento di straordinaria importanza giuridica, a cui aderiscono tutti i 47 membri del Consiglio d'Europa. Il successo di questa istituzione è testimoniato dal crescente rilievo assunto dalla sua giurisprudenza negli ordinamenti dei Paesi che vi aderiscono. Questo successo ha però prodotto un aumento considerevole dei ricorsi, evidenziando alcuni limiti di funzionalità, che hanno reso necessario avviare un percorso di riforma. Già con il Protocollo n. 14 alla CEDU, entrato in vigore nel 2010, si è cercato di conferire maggiore efficienza e rapidità nella trattazione dei ricorsi, in particolare con l'introduzione di un giudice unico per i casi manifestamente inammissibili, con l'ampliamento delle competenze attribuite ai comitati di tre giudici, nonché con un nuovo criterio di ammissibilità dei ricorsi. Il problema di sovraccarico, tuttavia, continua a sussistere. Alla data del 31 agosto scorso risultano pendenti davanti alla Corte quasi 90 mila procedimenti. Alcuni Paesi, inoltre, ed in particolare il Regno Unito, hanno lamentato una presunta tendenza da parte dei giudici della Corte ad invadere settori di competenza dei tribunali nazionali. I Protocolli nn. 15 e 16 rispondono in larga parte a tali esigenze, oltre che a quella di garantire una maggiore interazione fra le autorità giurisdizionali nazionali e la Corte. Il Protocollo n. 15 – che è stato firmato da quarantacinque dei quarantasette membri del

Consiglio d'Europa, e ratificato da trentasei – è stato redatto sulla scorta della dichiarazione finale della conferenza di Brighton. Il Protocollo n. 15 novella in primo luogo il preambolo della Convenzione europea sui diritti umani, ribadendo che il rispetto dei diritti e delle libertà definiti nella Convenzione è responsabilità non solo della Corte ma anche degli Stati membri, in conformità al principio di sussidiarietà.

Il Protocollo introduce ulteriori modifiche alla Convenzione: per assicurare il rispetto di criteri qualitativi nella selezione dei giudici (articolo 2), per limitare la possibilità che una delle Parti si opponga alla rimessione alla Grande Camera di una questione oggetto di ricorso innanzi a una Camera della Corte europea (articolo 3), per ridurre a quattro mesi dalla sentenza nazionale (dai sei attuali) il termine per adire la Corte (articolo 4). Viene inoltre modificata una delle condizioni di ricevibilità di un ricorso, ampliando il margine della Corte sull'entità del pregiudizio subito dal ricorrente (articolo 5).

Il Protocollo n. 16 – che è stato firmato da diciotto Stati membri e ratificato da otto – risponde invece in primo luogo all'esigenza – da tempo evidenziata – di consentire alle più alte giurisdizioni nazionali di richiedere alla Corte, in via incidentale, un parere su aspetti interpretativi o applicativi della Convenzione. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di parere viene valutato da un collegio di cinque giudici della Grande Camera, mentre il parere è poi emesso dalla Camera plenaria. Il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa e lo Stato interessato possono presentare osservazioni scritte e prendere parte alle udienze. I pareri devono essere motivati, pubblici e, ovviamente, non sono vincolanti.

A differenza del Protocollo precedente, che entra in vigore – secondo le regole generali – con la ratifica di tutti gli Stati membri, il Protocollo n. 16 entra in vigore con la ratifica di almeno dieci Stati membri (ovviamente solo per loro). Gli Stati devono anche indicare – al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione – le autorità giudiziarie nazionali che possono richiedere i pareri.

Le modifiche introdotte alle procedure della Corte non prevedono oneri finanziari aggiuntivi a carico dei Paesi membri.

Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli. Oltre all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione e all'entrata in vigore dei due Protocolli, c'è un articolo dedicato alla sospensione del processo interno in caso di richiesta di parere alla Corte europea. Sotto questo profilo specifico, lascia quindi la parola al senatore Casson.

Il senatore CASSON (*Art.1-MDP*), relatore per la 2^a Commissione, ad integrazione della esaustiva relazione della senatrice Fattorini, si limita a precisare che l'articolo 3 del disegno di legge n. 2921 prevede, al comma 1, un'ipotesi di sospensione facoltativa del processo instaurato dinanzi alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti ed al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana. Tali organi di ultima istanza possono infatti presentare alla Grande Camera

della Corte europea dei diritti dell'uomo una richiesta di parere su aspetti interpretativi o applicativi della CEDU, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del Protocollo n. 16. Nei casi di cui al comma 1, il giudice può disporre che il processo sia sospeso fino alla ricezione del parere consultivo della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo. Al comma 3 si prevede, infine, che la Corte costituzionale possa introdurre previsioni analoghe a quelle introdotte con l'articolo in esame con proprio regolamento, in conformità agli articoli 14, primo comma, e 22, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente e beni ambientali)

Martedì 17 ottobre 2017

Plenaria
3^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 13^a Commissione
CALEO

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(2383) *Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato*, approvato dalla Camera dei deputati

(769) *Loredana DE PETRIS ed altri. – Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo*

(991) *Monica CASALETTO ed altri. – Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e la tutela del paesaggio*

(1181) *RUTA ed altri. – Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo*

(1734) *Laura PUPPATO ed altri. – Riconversione ecologica delle città e limitazione al consumo di suolo*

– e petizione n. 1628 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 ottobre 2017.

Il presidente CALEO dà conto degli ordini del giorno e degli emendamenti al disegno di legge n. 2383, assunto quale testo base, pubblicati in allegato. Informa che i relatori hanno presentato le proposte emendative già preannunciate nella scorsa seduta. Alla luce della portata degli emen-

damenti dei relatori, è opportuno fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti riferiti esclusivamente a questi ultimi.

Di seguito ha luogo un breve dibattito al quale prendono parte i senatori PEGORER (*Art.1-MDP*), VACCARI (*PD*), MORONESE (*M5S*) e PICCOLI (*Misto*), in esito al quale le Commissioni riunite convengono sulla proposta del presidente Caleo di fissare il predetto termine alle ore 15 di lunedì 23 ottobre 2017.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2383

G/2383/1/9 e 13

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, DONNO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato (A.S. 2383),

considerato che:

il suolo ci fornisce cibo, biomasse, materie prime ed è una risorsa sostanzialmente non rinnovabile, il degrado del suolo in Europa è un fenomeno complesso causato da pratiche agricole inadeguate, attività industriali, proliferazione urbana, opere di edificazione con ripercussioni dirette sulla qualità delle acque e dell'aria;

l'Unione europea, dall'adozione della comunicazione del 2002 COM(2002) 179 ai giorni nostri, ha elaborato una serie di misure ed orientamenti atti a limitare il consumo del suolo;

nel 2006 è stata ufficializzata La «Strategia tematica per la protezione del suolo» attraverso lo strumento della Comunicazione, COM (2006) 231. Tale strategia si propone e si articola su quattro pilastri fondamentali:

a) adozione di una legislazione quadro finalizzata principalmente alla protezione e all'uso sostenibile del suolo;

b) integrazione della protezione del suolo nella formulazione e nell'attuazione delle politiche nazionali e comunitarie;

c) riduzione del divario oggi esistente di termini di conoscenze di alcuni settori della protezione del suolo, sostenendo la ricerca attraverso programmi di ricerca comunitari e nazionali;

d) maggiore sensibilizzazione in merito alla necessità di difendere il suolo;

la proposta legislativa che è stata più idonea all'attuazione di tale strategia è la direttiva quadro, strumento flessibile, rispettoso della sussidiarietà grazie alla quale gli stati membri possono «modulare» il grado di accettabilità del rischio, il livello di ambizione in merito agli obiettivi da raggiungere, e la scelta delle misure più adeguate per realizzarli;

è stato questo lo spirito con il quale il legislatore europeo ha presentato alla Commissione la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la protezione del suolo COM (2006) 236;

il Parlamento europeo ha approvato, in prima lettura, la proposta di direttiva quadro sul suolo nel novembre 2007 con una maggioranza di circa 2 terzi, ma, una minoranza (Francia, Germania, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Malta e Austria) ha impedito che il Consiglio si esprimesse all'unanimità decretandone così il fallimento;

preso atto della situazione, la Commissione europea, nonostante il suo impegno a conseguire la protezione del suolo (OJ C 163 del 28 maggio 2014), ha ritirato dalla sua agenda la proposta di direttiva quadro sul suolo (OJ C 153 del 21 maggio 2014);

il quadro regolatorio europeo risulta monco se si pensa che l'Unione dispone già di una norma sulla qualità dell'aria sia di una norma qualità delle acque;

il 2015 è stato indicato dall'ONU come l'anno internazionale dei suoli e che il primo maggio, a Milano, si è inaugurato l'Expo, evento mondiale che il nostro Paese ha scelto di dedicare ai temi summenzionati, che ha avuto per titolo «Nutrire il Pianeta, Energia per la vita»,

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché sia promossa una cooperazione rafforzata ai sensi dell'articolo 20 TUE, paragrafo 2, e degli articoli 326-334 TFUE sul tema difesa del suolo.

G/2383/2/9 e 13

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, DONNO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato (A.S. 2383),

considerato che:

l'articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;

il provvedimento persegue l'obiettivo di valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mi-

tigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;

la programmazione urbanistica e la pianificazione territoriale spesso rappresenta l'occasione per destinare nuove porzioni di suolo all'edificazione,

impegna il Governo:

a sottoporre a valutazione ambientale strategica (VAS) ogni variazione della pianificazione urbanistica e territoriale al fine di prevenire ogni surrettizio aumento della superficie edificabile.

G/2383/3/9 e 13

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, DONNO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato (A.S. 2383),

considerato che:

l'articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;

il provvedimento persegue l'obiettivo di valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;

la programmazione urbanistica e la pianificazione territoriale spesso rappresenta l'occasione per destinare nuove porzioni di suolo all'edificazione,

impegna il Governo:

a prevedere che all'interno della valutazione ambientale strategica (VAS) sia prevista una apposita valutazione del parametro «consumo di suolo» del piano o programma sottoposto.

G/2383/4/9 e 13

DONNO, MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato (A.S. 2383),

considerato che:

l'articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;

il provvedimento persegue l'obiettivo di valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;

l'articolo 6 prevede che le regioni ed i comuni, nell'ambito degli strumenti urbanistici di propria competenza, possono qualificare come compendi agricoli neorurali gli insediamenti rurali locali;

il comma 2 del predetto articolo 6 stabilisce che per compendio agricolo neorurale si intende l'insediamento rurale oggetto dell'attività di recupero e di riqualificazione che viene provvisto delle dotazioni urbanistiche ed ecologiche e delle nuove tecnologie di comunicazione e di trasmissione di dati, in modo da offrire nuovo sviluppo economico e occupazionale,

impegna il Governo:

a valutare di assumere con proprio provvedimento un elenco, anche non esaustivo, in ordine a quali siano le «nuove tecnologie di comunicazione e di trasmissione di dati» al fine di evitare surrettiziamente una definizione di compendio agricolo neorurale eccessivamente ampia.

G/2383/5/9 e 13

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, DONNO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato (A.S. 2383),

considerato che:

l'articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;

il provvedimento persegue l'obiettivo di valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;

l'articolo 6 prevede che le regioni ed i comuni, nell'ambito degli strumenti urbanistici di propria competenza, possono qualificare come compendi agricoli neorurali gli insediamenti rurali locali;

come stabilito dall'Unione europea, è iniziato il conto alla rovescia verso l'obiettivo dell'Unione europea di ridurre del 20 per cento il consumo energetico entro il 2020,

impegna il Governo:

dopo una attenta valutazione degli effetti applicativi del presente provvedimento in esame, a far sì che gli interventi edilizi connessi al progetto di compendio agricolo neorurale debbano almeno garantire alti *standard* di prestazione energetica compatibilmente con i vincoli di tutela previsti ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

G/2383/6/9 e 13

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, DONNO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato (A.S. 2383),

considerato che:

l'articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;

il provvedimento persegue l'obiettivo di valorizzazione e tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e salvaguardare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici,

impegna il Governo:

a favorire e promuovere con ogni strumento il ricambio generazionale in agricoltura al [me di evitare l'abbandono di molte aree agricole la cui rilevanza non solo in termini economici ma anche di tutela e salvaguardia del territorio non può essere trascurata.

G/2383/7/9 e 13

DONNO, MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato (A.S. 2383),

considerato che:

l'articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;

il provvedimento persegue l'obiettivo di valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;

l'articolo 6 disciplina la figura dei compendi agricoli neorurali, prevedendo che le regioni e i comuni, nell'ambito degli strumenti urbanistici di propria competenza, possano qualificare come tali, a determinate condizioni, gli insediamenti rurali locali,

impegna il Governo:

a definire principi generali e linee guida per il coordinamento tra i piani paesaggistici e i piani di sviluppo rurale, al fine di garantire la tutela e valorizzazione del paesaggio anche nella sua dimensione agro-silvo-pastorale.

G/2383/8/9 e 13

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, DONNO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato (AS 2383),

considerato che:

l'articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;

il provvedimento persegue l'obiettivo di valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;

l'articolo 6 definisce il compendio agricolo neorurale come l'inseadimento rurale oggetto dell'attività di recupero e di riqualificazione che viene provvisto delle dotazioni urbanistiche ed ecologiche e delle nuove tecnologie di comunicazione e trasmissione dei dati in modo da offrire nuovo sviluppo economico e occupazionale,

impegna il Governo:

nel valutare gli effetti applicativi del provvedimento in esame, ad attivare un monitoraggio costante sugli effetti delle trasformazioni e degli interventi consentiti nell'ambito dei compendi agricoli neorurali sul paesaggio agro-silvo-pastorale e sulle conseguenti dinamiche ambientali, sociali ed economiche nel territorio rurale interessato.

G/2383/9/9 e 13

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, DONNO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato (A.S. 2383),

considerato che:

l'articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;

il provvedimento persegue l'obiettivo di valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a definire la natura degli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra al fine di escludere che possano essere realizzati in zona agricola o avere una connessione o un rapporto di strumentalità con l'azienda agricola.

Art. 1.

1.1

NUGNES, DONNO, MORONESE

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, dopo le parole: «articoli 9» aggiungere «, 41, 42»;*
- b) *al comma 1, sopprimere le parole: «valorizzazione e la»;*
- c) *al comma 1, dopo la parola. «suolo» aggiungere le seguenti «ed il mantenimento delle sue funzioni pone»;*
- d) *al comma 1, sostituire le parole: «alle superfici agricole» con le seguenti: «ai suoli agricoli e forestali»;*
- e) *al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «valutazione di impatto ambientale» aggiungere, ovunque ricorrano, le seguenti: «, valutazione di incidenza».*

1.2

I RELATORI

Al comma 1, sostituire le parole: «e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica» con le seguenti: «, naturali e seminaturali».

1.3

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, sostituire le parole: «sottoposte a tutela paesaggistica» con le seguenti: «naturali e seminaturali».

1.4

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, DONNO, FATTORI

Al comma 1, dopo le parole: «tutelare l'attività agricola» inserire le seguenti: «, forestale».

1.5

MORONESE, DONNO, FATTORI, NUGNES

Al comma 1, dopo la parola: «contenere» aggiungere le seguenti: «e azzerare».

1.6

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, della prevenzione dei fenomeni che causano erosione, perdita di materia organica e di biodiversità».

1.7

I RELATORI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, della riduzione dei fenomeni che causano erosione, perdita di materia organica e di biodiversità».

1.8

I RELATORI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «dalla legislazione», inserire le seguenti: «statale e».

1.9

NUGNES, MORONESE, DONNO, MARTELLI, FATTORI

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

1.10

I RELATORI

Al comma 3 sostituire le parole da: «orientano» fino alla fine del periodo con le seguenti: «e le Province autonome orientano l’iniziativa dei comuni, disciplinando le modalità attraverso le quali gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale specificano e motivano puntualmente l’eventuale necessità di consumo di suolo inedificato».

1.11

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 3, sostituire le parole: «a fornire nel proprio strumento di pianificazione specifiche e puntuali motivazioni relative all’effettiva» con le seguenti: «, disciplinando le modalità attraverso le quali gli strumenti di pianificazione territoriale motivano puntualmente l’eventuale».

1.12

I RELATORI

Al comma 4, dopo le parole: «suoli agricoli abbandonati» inserire le seguenti: «e la conservazione delle condizioni di naturalità o seminaturalità dei suoli».

1.13

D'ALÌ

Al comma 4, sopprimere le parole: «ai fini del contenimento del consumo di suolo».

1.14

MORONESE, DONNO, NUGNES

Al comma 4 sostituire la parola: «contenimento» con la seguente: «azzerramento».

Art. 2.**2.1**

I RELATORI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Ai fini della presente legge, si intende:

a) per "consumo di suolo": l'incremento della superficie libera trasformata a seguito di interventi di impermeabilizzazione;

b) per "superficie libera": suolo agricolo o in condizione di naturalità o seminaturalità, anche in ambito urbano o periurbano, non impermeabilizzato;

c) per "impermeabilizzazione": il cambiamento della natura del suolo mediante interventi di copertura di parte del terreno con materiale artificiale tali da eliminarne o ridurne la permeabilità (consumo di suolo permanente), o per effetto della compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale, delle altre trasformazioni i cui effetti sono più facilmente reversibili (impianti fotovoltaici a terra, aree estrattive non rinaturalizzate, aree di cantiere) e delle trasformazioni in cui la sola rimozione della copertura ripristina le condizioni iniziali del suolo (consumo di suolo reversibile);

d) per "rigenerazione urbana": un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socioeconomici nelle aree urbanizzate, che non determinino nuovo consumo di suolo, compresi gli interventi volti a favorire la realizzazione di aree verdi con destinazione a giardini, parchi urbani, infrastrutture verdi, reti ecologiche e volti altresì a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana, quali orti urbani, orti didattici, orti sociali e orti condivisi, al fine di perseguire gli obiettivi della sostituzione, del riuso e della riqualificazione dell'ambiente costruito in un'ottica di soste-

nibilità ambientale, di contenimento del consumo di suolo, di localizzazione dei nuovi interventi di trasformazione nelle aree già edificate, di innalzamento del potenziale ecologicoambientale, di riduzione dei consumi idrici ed energetici e di realizzazione di adeguati servizi primari e secondari;

e) per "mitigazione": un insieme coordinato di azioni e di misure contestuali all'intervento di consumo di suolo tese a mantenere o migliorare le funzioni ecosistemiche del suolo, a minimizzare gli effetti di frammentazione delle superfici agricole, naturali o seminaturali, nonché a ridurre gli effetti negativi diretti o indiretti sull'ambiente, sulle attività agrosilvopastorali, sul paesaggio, sull'assetto idrogeologico e sul benessere umano;

f) per "compensazione ambientale": l'adozione, contestualmente all'intervento di consumo di suolo, di misure dirette a recuperare, ripristinare o migliorare, in maniera proporzionale all'entità dell'intervento stesso, le funzioni ecosistemiche di una superficie equivalente di suolo già impermeabilizzato, attraverso la sua deimpermeabilizzazione e il recupero delle condizioni di naturalità del suolo;

g) per "contesto prevalentemente artificiale": le aree per le quali entro una distanza di 300 metri risulti una percentuale di superficie libera inferiore al 50 per cento;

h) per "contesto a media densità": le aree per le quali entro una distanza di 300 metri risulti una percentuale di superficie libera compresa tra il 50 per cento e il 90 per cento;

i) per "contesto prevalentemente agricolo o naturale": le aree per le quali entro una distanza di 300 metri risulti una percentuale di superficie libera superiore al 90 per cento».

2.2

NUGNES, DONNO, MORONESE

Al comma 1, premettere alla lettera a) le seguenti:

«1-a) "suolo": lo strato superficiale della crosta terrestre, formato da particelle minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi. Esso, grazie alla propria fertilità fisica, chimica e biologica, produce insostituibili funzioni e servizi ecosistemici nella produzione di alimenti e di altre biomasse, nell'immagazzinare e trasformare minerali, materia organica, acqua, energia e sostanze chimiche, nel filtrare le acque e gli inquinanti. Il suolo rappresenta la piattaforma dell'attività umana, oltre a costituire l'*habitat* di gran parte degli organismi della biosfera; esso è fonte di materie prime ed è testimone degli ambienti del passato; esso inoltre è componente essenziale della zona critica della terra, cioè dello strato che si estende dal limite più esterno della vegetazione fino alla zona in cui circolano le acque sotterranee. Il suolo è una risorsa soggetta a pro-

cessi di formazione estremamente lenti e pertanto è da considerarsi una risorsa non rinnovabile;

2-a) "degrado del suolo": la perdita delle capacità del suolo di svolgere le sue funzioni e i suoi servizi ecosistemici».

2.3

MORONESE, DONNO, NUGNES

Al comma 1, sostituire le lettere a), b, e c) con le seguenti:

«a) per "consumo di suolo": l'incremento della copertura artificiale del suolo in una qualsiasi superficie libera, naturale, agricola, urbana e periurbana;

b) per "copertura artificiale del suolo": la porzione di territorio coperta direttamente da edifici, fabbricati, infrastrutture di trasporto, aree estrattive, discariche, cantieri, cortili, piazzali e altre aree pavimentate, serre permanenti, aree e campi sportivi impermeabilizzati, pannelli fotovoltaici e tutte le altre aree impermeabilizzate. Sono escluse tutte le superfici non impermeabilizzate coperte da vegetazione;

c) per "impermeabilizzazione": il cambiamento della natura del suolo mediante interventi di copertura di parte del terreno con materiale artificiale, tali da eliminarne o ridurne la permeabilità, anche per effetto della compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale».

2.4

NUGNES, DONNO, MORONESE

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

«a) per "consumo di suolo": l'incremento della copertura artificiale del suolo in una qualsiasi superficie libera, naturale, agricola, urbana e periurbana;

b) per "copertura artificiale del suolo": la porzione di territorio coperta direttamente da edifici, fabbricati, infrastrutture di trasporto, aree estrattive, discariche, cantieri, cortili, piazzali e altre aree pavimentate, serre permanenti, aree e campi sportivi, impermeabilizzati, pannelli fotovoltaici e tutte le altre aree impermeabilizzate. Sono escluse tutte le superfici non impermeabilizzate coperte da vegetazione;

c) per "impermeabilizzazione": il cambiamento della natura del suolo mediante interventi di copertura di parte del terreno con materiale artificiale, tali da eliminarne o ridurne la permeabilità, anche per effetto

della compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale».

2.5

MORONESE, DONNO, NUGNES

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) per "consumo di suolo": l'incremento della copertura artificiale del suolo in una qualsiasi superficie libera, naturale, agricola, urbana e periurbana;

b) per "copertura artificiale del suolo": la porzione di territorio coperta direttamente da edifici, fabbricati, infrastrutture di trasporto, aree estrattive, discariche, cantieri, cortili, piazzali e altre aree pavimentate, serre permanenti, aree e campi sportivi impermeabilizzati, pannelli fotovoltaici e tutte le altre aree impermeabilizzate. Sono escluse tutte le superfici non impermeabilizzate coperte da vegetazione».

2.6

MORONESE, DONNO, NUGNES

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) "consumo di suolo": l'incremento annuale netto della superficie agricola, naturale e seminaturale, nonché qualunque processo finalizzato alla costruzione di nuovi edifici, insediamenti, alla densificazione o alla conversione di terreno di un'area urbana. Il calcolo del consumo di suolo netto si intende ricavato dal bilancio tra le superfici in cui si è verificata la variazione dell'area urbanizzata come prevista dalla lettera d) del presente comma».

2.7

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, DONNO, FATTORI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) "consumo di suolo": l'incremento annuale netto della superficie agricola, naturale e seminaturale soggetta a trasformazione. Il calcolo del consumo di suolo netto si intende ricavato dal bilancio tra le superfici

in cui si è verificata la variazione dell'area urbanizzata ai sensi della definizione del presente articolo».

2.8

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, DONNO, FATTORI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) per "consumo di suolo": la perdita di superfici naturali o semi naturali causata dalla impermeabilizzazione o copertura artificiale dei suoli, tale da compromettere le funzioni biologiche della risorsa».

2.9

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) per "consumo di suolo": l'incremento della superficie agricola, naturale e seminaturale, trasformata con interventi che ne determinano l'impermeabilizzazione;».

2.10

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, DONNO, FATTORI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «l'incremento annuale netto della superficie agricola, naturale e seminaturale» con le seguenti: «la superficie agricola, naturale e seminaturale, annualmente».

2.11

DONNO, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, FATTORI

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «annuale».

2.12

MORONESE, DONNO, NUGNES

Al comma 1, alla lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di copertura artificiale»;*

b) *sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il calcolo del consumo di suolo netto si intende ricavato dal bilancio tra superfici agricole in cui si è verificata la impermeabilizzazione e superfici impermeabilizzate in cui sia stato ripristinato il suolo, purché il suolo ripristinato abbia caratteristiche che lo rendano idoneo alla coltivazione».*

2.13

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, DONNO, FATTORI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «Il calcolo del consumo», fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla lettera b), sopprimere le parole da: «per le aree» fino a: «18 aprile 2016, n. 50,»;

alla lettera d), sopprimere le parole da: «le aree» fino a: «tecnologici».

2.14

MORONESE, DONNO, NUGNES

Al comma 1, lettera a), sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il calcolo del consumo di suolo netto si intende ricavato dal bilancio tra superfici agricole in cui si è verificata la impermeabilizzazione e superfici impermeabilizzate in cui sia stato ripristinato il suolo, purché il suolo ripristinato abbia caratteristiche che lo rendano idoneo alla coltivazione».

2.15

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, DONNO, FATTORI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «, naturali e seminaturali» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «in cui si è verificata la impermeabilizzazione e superfici impermeabilizzate in cui sia stato ripri-

stinato il suolo, purché il suolo ripristinato abbia caratteristiche che lo rendano idoneo alla coltivazione».

2.17

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, DONNO, FATTORI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «, purché il suolo in cui sia stata rimossa l'impermeabilizzazione abbia caratteristiche che lo rendano idoneo alla coltivazione».

2.18

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, DONNO, FATTORI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) per "superficie agricola, naturale e seminaturale": i terreni qualificati come agricoli dagli strumenti urbanistici, nonché le altre superfici non impermeabilizzate».

2.19

ANITORI, VICARI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b) dopo le parole: «per superficie agricola» eliminare le seguenti: «, naturale e seminaturale»;*

b) *dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) per "superficie naturale e seminaturale" non agricole: le superfici non qualificate come agricole dagli strumenti urbanistici, anche in area urbanizzata, allo stato di fatto non impermeabilizzate, dove lo strato superficiale del suolo non sia stato coperto artificialmente, scavato o rimosso»;

c) *dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) per "consumo di suolo naturale e seminaturale": l'incremento annuale netto della superficie naturale e seminaturale, oggetto di impermeabilizzazione del suolo, nonché di interventi di copertura artificiale, scavo o rimozione del suolo non connessi all'attività agricola».

2.20

MORONESE, DONNO, NUGNES

Al comma 1, lettera b), aggiungere dopo le parole: «non impermeabilizzate» le seguenti: «né urbanizzate».

2.21

DONNO, MORONESE, MARTELLI, NUGNES, FATTORI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge».

2.22

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, DONNO, FATTORI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «fatta eccezione» fino alla fine della lettera.

2.23

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «fatta eccezione per» fino alla fine della lettera.

2.24

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le quali è comunque obbligatorio che i progetti prevedano interventi di compensazione ambientale» con le seguenti: «produttivi per attività industriali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

2.25

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», con le seguenti: «produttivi».

2.26

PICCOLI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «compensazione ambientale» sono aggiunte le seguenti: «per le aree interessate da opere di pubblica utilità previste da piani e programmi approvati da un'amministrazione pubblica».

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «alle infrastrutture e agli insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50» sono aggiunte le seguenti: «e per le opere di pubblica utilità previste da piani e programmi approvati da un'amministrazione pubblica».

2.27

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «destinati prevalentemente a interventi di riuso e di rigenerazione».

2.28

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, DONNO, FATTORI

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) per "impermeabilizzazione": il cambiamento della natura o della copertura del suolo mediante interventi di copertura artificiale, scavo e rimozione del suolo non connessi all'attività agricola tali da eliminare o ridurre la permeabilità anche attraverso interventi di compattazione dovuti alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale;».

2.29

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «anche per effetto della compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale».

2.30

D'ALÌ

Al comma 1, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi compresi gli insediamenti di infrastrutture destinati alla produzione di energia alternativa su terreni agricoli, destinata a scopi commerciali;».

2.31

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) per "area urbanizzata": la parte del territorio costituita da centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico-ricettiva, le aree a destinazione industriale ivi compresi i lotti a queste adiacenti per gli ampliamenti di cui alla lettera b) del presente comma, le aree dotate di attrezzature, servizi, impianti tecnologici, i parchi urbani, i lotti e gli spazi ineditati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria;».

2.32

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, DONNO, FATTORI

Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «con continuità dei lotti».

Conseguentemente, dopo le parole: «dotate di» inserire la seguente: «infrastrutture.».

2.33

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«qualora all'interno dell'area medesima risulti una percentuale di superficie libera inferiore al 50 per cento».

2.34

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «nelle aree urbanizzate», *inserire le seguenti:* «che non comportino consumo di suolo»;

b) *sopprimere le parole:* «di contenimento del consumo di suolo».

2.35

DONNO, MORONESE, MARTELLI, NUGNES, FATTORI

Al comma 1, sopprimere le lettere f) e g).

2.36

BERTOROTTA, MORONESE, NUGNES

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«h) programma di autorecupero: piano contenente le opere necessarie al recupero primario e secondario, rispettivamente, delle parti comuni e strutturali degli immobili abbandonati, e di tutte le opere interne, finalizzato a ridurre il disagio abitativo, o le azioni e gli interventi volti al recupero delle aree abbandonate, da attuarsi senza ulteriore consumo di suolo, attraverso l'eliminazione o la mitigazione dei fattori di degrado; la riutilizzazione e rifunzionalizzazione degli spazi, senza aumentare i carichi sull'ambiente; la riconfigurazione dei luoghi e l'accrescimento della qualità del paesaggio».

2.37

ARRIGONI, CANDIANI

Sopprimere il comma 2.

2.38

I RELATORI

Al comma 2 sostituire le parole: «in fine», con le seguenti: «alla fine del primo periodo».

2.39

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, DONNO, FATTORI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sede di servizi ecosistemici».

2.40

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, DONNO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da considerare bene comune».

2.41

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 23, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) il minore consumo di suolo possibile, valutando in via prioritaria le alternative progettuali che consentono di non variare la destinazione d'uso delle superfici agricole, naturali e seminaturali;"».

Art. 3.**3.1**

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Limite al consumo di suolo)

1. In coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita, a livello regionale, la riduzione progressiva del consumo di suolo che deve essere pari ad almeno il 15 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti, sia per la componente permanente, sia per la componente reversibile.

2. Al fine di definire un quadro aggiornato delle potenzialità contenute negli strumenti di pianificazione locale, i Comuni entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, forniscono alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano i dati circa le previsioni non attuate che comportano consumo di suolo contenute negli strumenti di pianificazione locale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 12 mesi successivi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano opportuni criteri, parametri e percentuali di riduzione del consumo di suolo coerenti con l'obiettivo di cui al comma 1, da articolare a scala comunale o per gruppi di comuni, sia in termini di direttive per la pianificazione, sia in termini di disposizioni immediatamente operative, tenendo conto delle specificità territoriali, paesaggistiche ed ambientali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, nonché delle potenzialità agricole, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggista, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già urbanizzato e della presenza di edifici inutilizzati; a tali fini sono fatte salve le normative e gli strumenti di pianificazione regionali vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge, già in linea con gli obiettivi di progressiva riduzione del consumo di suolo della presente legge e relativi obiettivi, indirizzi e prescrizioni finalizzati a ridurre il nuovo consumo di suolo, salvaguardando le risorse, quali componenti del patrimonio territoriale inteso come bene comune, e privilegiando il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, che comunque devono recepire le definizioni e gli obiettivi di riduzione di cui alla presente legge.

4. Le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo negli strumenti urbanistici formati o variati dalla data di entrata in vigore della

presente legge, hanno validità decennale e, decorso tale termine, senza che le procedure autorizzative per l'attuazione delle stesse siano state avviate, decadono. I Comuni possono procedere alla redazione di varianti agli strumenti urbanistici generali e ai piani attuativi non convenzionati finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di contenimento del consumo di suolo indicati dalla presente legge, dalle disposizioni regionali o da specifiche direttive o atti di indirizzo approvati dal Consiglio comunale che prevedano una riduzione del consumo di suolo superiore alla quantità di cui al comma 3.

5. Nel caso in cui il Comune non abbia fornito i dati di cui al comma 2 ovvero non rispetti le percentuali di riduzione del consumo di suolo definite dalla Regione ai sensi del comma 3 ovvero, in assenza dell'adozione di tali percentuali da parte della Regione, non abbia ridotto il consumo di suolo per almeno il 15 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti, non sono consentiti interventi edilizi e l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi che comportino consumo di suolo e sono considerati illegittimi tutti gli atti che comportano nuovo consumo di suolo.

6. Il monitoraggio del consumo del suolo è assicurato dall'ISPRA e dalle Agenzie per la Protezione dell'Ambiente delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera a) della legge 28 giugno 2016, n. 132, anche in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria. Ai fini del monitoraggio di cui al presente comma, l'ISPRA, le Agenzie per la Protezione dell'Ambiente delle Regioni e delle Province autonome e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria hanno accesso diretto alle banche di dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa rilevante gestita da soggetti pubblici che devono renderle disponibili secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e all'articolo 23, comma 12-*quaterdecies*, del decreto-legge 7 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La cartografia e i dati del monitoraggio del consumo di suolo sono pubblicati e resi disponibili dall'ISPRA annualmente, sul proprio sito istituzionale, sia in forma aggregata a livello nazionale sia in forma disaggregata per regione, provincia e comune. I Comuni e le Regioni possono inviare all'ISPRA, secondo i criteri resi disponibili sul sito istituzionale dell'ISPRA, eventuali proposte motivate di modifica alla cartografia entro 60 giorni dalla pubblicazione sul sito dell'ISPRA. Entro i successivi 30 giorni ISPRA pubblica la versione definitiva dei dati dopo la verifica della correttezza delle proposte di modifica da parte dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente territorialmente competente. I dati rilevati annualmente costituiscono il riferimento per la definizione dei dati medi con scansione temporale triennale. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Le infrastrutture e gli insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e gli interventi di rilocalizzazione conseguenti a calamità naturali, nonché tutte le opere pubbliche per le quali sia stata condotta la preventiva verifica di cui all'articolo 1, comma 2, non concorrono al computo del consumo di suolo a livello comunale. Non rientrano in tale computo gli accordi di programma promossi ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000 qualora la Regione ne ravvisi con delibera di giunta, valore di insediamento prioritario.

8. Le serre e altri interventi di consumo di suolo connessi con la conduzione dell'attività agricola, in cui siano assicurate le condizioni di naturalità del suolo, non concorrono al computo del consumo di suolo».

3.2

NUGNES, DONNO, MORONESE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3.

(Limite al consumo di suolo)

1. Non è consentito, a partire dal 10 gennaio 2050, il consumo di suolo nei comuni delle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano. A partire dall'entrata in vigore della presente legge, il consumo di suolo a livello nazionale deve essere ridotto annualmente, del 10 per cento rispetto al consumo di suolo dell'anno precedente. Con deliberazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, sono emanati i criteri, i parametri e le percentuali di riduzione del consumo di suolo nelle diverse Regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli obiettivi di riduzione a livello nazionale e tenendo conto in particolare delle specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, della presenza di aree significative, di pregio naturalistico e paesaggistico e soggette a rischio idrogeologico, delle produzioni agricole in funzione della sicurezza alimentare, della tipicità agro alimentare, della estensione e localizzazione dei suoli agricoli rispetto alle aree urbane e periurbane, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già edificato e della presenza di unità immobiliari inutilizzate, sotto-utilizzate e da recuperarsi, nonché della necessità del miglioramento della sovranità alimentare. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto degli elementi di cui al paragrafo precedente definiscono i criteri, i parametri e le percentuali di riduzione del consumo di suolo per tipologie di Comuni.

2. A partire dalla data di pubblicazione della presente legge, la pianificazione urbanistica dovrà attenersi ai seguenti criteri:

a) nelle more della definizione degli obiettivi di riduzione del consumo di suolo a livello regionale e comunale, i nuovi strumenti urbanistici non possono prevedere aree di nuova espansione;

b) nelle more della definizione degli obiettivi di riduzione del consumo di suolo a livello regionale e comunale, negli strumenti urbanistici vigenti sono fatti salvi i piani attuativi convenzionati approvati alla data di pubblicazioni e della presente legge e le concessioni edilizie già rilasciate;

c) entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, annualmente, entro 45 giorni dalla pubblicazione definitiva dei dati di cui al comma 7, il Consiglio comunale verifica la compatibilità dello strumento urbanistico vigente con gli obiettivi di contenimento del consumo di suolo di cui al comma 1. Con deliberazione del Consiglio comunale il Comune potrà stabilire la riduzione della capacità edificatoria prevista nello strumento urbanistico per le parti non ancora attuate e non soggette a strumenti urbanistici convenzionati, in ogni caso garantendo l'obiettivo di riduzione annuale di cui al comma 1 e, nelle more della definizione degli obiettivi di riduzione del consumo di suolo a livello regionale e comunale, garantendo l'obiettivo di riduzione del 10 per cento di consumo di suolo a livello comunale;

d) fino alla deliberazione del Consiglio comunale e all'eventuale conseguente variante al piano urbanistico non sono consentiti interventi edilizi e l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi che comportino consumo di suolo.

3. Nel caso in cui il Comune non rispetti le percentuali di riduzione del consumo di suolo definite dalla Regione o, in assenza di tali percentuali, non riduca annualmente del 10 per cento il consumo di suolo, non sono consentiti interventi edilizi e l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi che comportino consumo di suolo e sono considerati illegittimi tutti gli atti che comportano nuovo consumo di suolo.

4. Il monitoraggio sul consumo del suolo e sull'attuazione della presente legge è assicurato dall'ISPRA e dalle Agenzie per la Protezione dell'Ambiente delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera a) della legge 28 giugno 2016, n. 132, anche in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria. Ai fini del monitoraggio di cui al presente comma, l'ISPRA e le Agenzie per la Protezione dell'Ambiente delle Regioni e delle Province autonome hanno accesso alle banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa rilevante gestita da soggetti pubblici. La cartografia e i dati del monitoraggio del consumo di suolo vengono resi pubblici e disponibili da ISPRA annualmente, sul proprio sito istituzionale, sia in forma aggregata a livello nazionale, sia in forma disaggregata per regione, provincia e comune. I Comuni e le Regioni possono inviare all'ISPRA eventuali proposte di modifica alla carto-

grafia entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito dell'ISPRA. Entro i successivi 30 giorni ISPRA pubblica la versione definitiva dei dati dopo aver verificato la correttezza delle proposte di modifica insieme all'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente territorialmente competente».

3.3

MORONESE, DONNO, NUGNES

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Limite al consumo di suolo)

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consumo di suolo a livello nazionale deve essere ridotto del 20 per cento ogni anno. Con deliberazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, sono emanati i criteri, i parametri e le percentuali di riduzione del consumo di suolo delle Regioni, nel rispetto degli obiettivi di riduzione a livello nazionale e tenendo conto in particolare delle specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche. Le Regioni, tenendo conto degli elementi di cui presente comma, definiscono i criteri, i parametri e le percentuali di riduzione del consumo di suolo per le tipologie di Comuni.

2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e nelle more della definizione degli obiettivi di riduzione di cui al presente comma, la pianificazione urbanistica deve attenersi ai seguenti criteri:

a) i nuovi Piani urbanistici non possono prevedere aree di nuova espansione e l'occupazione di suolo libero nelle aree già urbanizzate;

b) nelle more della definizione degli obiettivi di riduzione del consumo di suolo a livello regionale e comunale, negli strumenti urbanistici vigenti sono fatti salvi i Piani attuativi convenzionati approvati alla data di pubblicazione della presente legge e le concessioni edilizie già rilasciate;

c) entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, annualmente, entro 45 giorni dalla pubblicazione dei dati di cui al comma 7, il Consiglio comunale verifica la compatibilità del Piano Regolatore vigente con gli obiettivi di contenimento del consumo di suolo di cui all'articolo 1. Con deliberazione del Consiglio comunale il Comune può stabilire la riduzione della capacità edificatoria prevista nel PRG per le parti non ancora attuate e non soggette a strumenti urbanistici convenzionati, in ogni caso garantendo l'obiettivo di riduzione annuale del 20 per cento di consumo di suolo a livello comunale;

d) fino alla deliberazione del Consiglio comunale e l'eventuale conseguente variante al PRG non sono consentiti interventi edilizi e l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi che comportino consumo di suolo.

3. Nel caso in cui il Comune non rispetti le percentuali di riduzione del consumo di suolo definite dalla Regione o, in assenza di tali percentuali, non riduce annualmente del 20 per cento il consumo di suolo, non si consentono interventi edilizi e l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi che comportino consumo di suolo e sono considerati illegittimi tutti gli atti che comportano nuovo consumo di suolo.

3.4

MORONESE, DONNO, NUGNES

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Limite al consumo di suolo)

1. Non è consentito, a partire dal 10 gennaio 2050, il consumo di suolo nei comuni delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consumo di suolo a livello nazionale dovrà essere ridotto, annualmente, del 10 per cento rispetto al consumo di suolo dell'anno precedente. Con deliberazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, sono emanati i criteri, i parametri e le percentuali di riduzione del consumo di suolo nelle diverse Regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli obiettivi di riduzione a livello nazionale e tenendo conto in particolare delle specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, della presenza di aree significative, di pregio naturalistico e paesaggistico e soggette a rischio idrogeologico, delle produzioni agricole in funzione della sicurezza alimentare, della tipicità agro alimentare, della estensione e localizzazione dei suoli agricoli rispetto alle aree urbane e periurbane, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già edificato e della presenza di unità immobiliari inutilizzate, sottoutilizzate e da recuperarsi, nonché della necessità del miglioramento della sovranità alimentare. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto degli elementi di cui al paragrafo precedente definiscono i criteri, i parametri e le percentuali di riduzione del consumo di suolo per tipologie di Comuni.

2. A partire dalla data di pubblicazione della presente legge, la pianificazione urbanistica dovrà attenersi ai seguenti criteri: *a)* nelle more della definizione degli obiettivi di riduzione del consumo di suolo a livello regionale e comunale, i nuovi strumenti urbanistici non possono prevedere aree di nuova espansione *b)* nelle more della definizione degli obiettivi di riduzione del consumo di suolo a livello regionale e comunale, negli strumenti urbanistici vigenti sono fatti salvi i piani attuativi convenzionati approvati alla data di pubblicazione della presente legge e le concessioni edilizie già rilasciate *c)* entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge e, annualmente, entro 45 giorni dalla pubblicazione definitiva dei dati di cui al comma 7, il Consiglio comunale verifica la compatibilità dello strumento urbanistico vigente con gli obiettivi di contenimento del consumo di suolo di cui al comma 1. Con deliberazione del Consiglio comunale il Comune potrà stabilire la riduzione della capacità edificatoria prevista nello strumento urbanistico per le parti non ancora attuate e non soggette a strumenti urbanistici convenzionati, in ogni caso garantendo l'obiettivo di riduzione annuale di cui al comma 1 e, nelle more della definizione degli obiettivi di riduzione del consumo di suolo a livello regionale e comunale, garantendo l'obiettivo di riduzione del 10 per cento di consumo di suolo a livello comunale *d)* fino alla deliberazione del Consiglio comunale e all'eventuale conseguente variante al piano urbanistico non sono consentiti interventi edilizi e l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi che comportino consumo di suolo.

3. Nel caso in cui il Comune non rispetti le percentuali di riduzione del consumo di suolo definite dalla Regione o, in assenza di tali percentuali, non riduca annualmente del 10 per cento il consumo di suolo, non sono consentiti interventi edilizi e l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi che comportino consumo di suolo e sono considerati illegittimi tutti gli atti che comportano nuovo consumo di suolo.

4. Il monitoraggio sul consumo del suolo e sull'attuazione della presente legge è assicurato dall'ISPRA e dalle Agenzie per la Protezione dell'Ambiente delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera *a)* della legge 28 giugno 2016, n. 132, anche in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria. Ai fini del monitoraggio di cui al presente comma, l'ISPRA e le Agenzie per la Protezione dell'Ambiente delle Regioni e delle Province autonome hanno accesso alle banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa rilevante gestita da soggetti pubblici. La cartografia e i dati del monitoraggio del consumo di suolo vengono resi pubblici e disponibili da ISPRA annualmente, sul proprio sito istituzionale, sia in forma aggregata a livello nazionale, sia in forma disaggregata per regione, provincia e comune. I Comuni e le Regioni possono inviare all'ISPRA eventuali proposte di modifica alla cartografia entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito dell'ISPRA. Entro i successivi 30 giorni ISPRA pubblica la versione definitiva dei dati dopo aver

verificato la correttezza delle proposte di modifica insieme all’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente territorialmente competente».

3.5

NUGNES, DONNO, MORONESE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Non è consentito, a partire dal 10 gennaio 2050, il consumo di suolo nei comuni delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. A partire dall’entrata in vigore della presente legge, il consumo di suolo a livello nazionale deve essere ridotto annualmente, del 20 per cento rispetto al consumo di suolo dell’anno precedente. Con deliberazione della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, sono emanati i criteri, i parametri e le percentuali di riduzione del consumo di suolo nelle diverse Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli obiettivi di riduzione a livello nazionale e tenendo conto in particolare delle specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, della presenza di aree significative, di pregio naturalistico e paesaggistico e soggette a rischio idrogeologico, delle produzioni agricole in funzione della sicurezza alimentare, della tipicità agroalimentare, della estensione e localizzazione dei suoli agricoli rispetto alle aree urbane e periurbane, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell’esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell’estensione del suolo già edificato e della presenza di unità immobiliari inutilizzate, sotto-utilizzate e da recuperarsi, nonché della necessità del miglioramento della sovranità alimentare. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto degli elementi di cui al paragrafo precedente definiscono i criteri, i parametri e le percentuali di riduzione del consumo di suolo per tipologie di Comuni».

3.6

FRAVEZZI, ZELLER, BERGER, Fausto Guilherme LONGO

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, aggiungere, in fine le seguenti parole:* «, ad esclusione del territorio delle autonomie speciali»;
- b) *ai commi 3 ed 8 sopprimere le seguenti parole:* «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
- c) *al comma 9, sopprimere l’ultimo periodo.*

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 3 sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e nelle province autonome».

3.7

PANIZZA

All'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione del territorio delle autonomie speciali»;*

b) *al comma 3 e al comma 8, le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano», sono soppresse;*

c) *al comma 9, l'ultimo periodo è soppresso.*

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 3, sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano» e all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e nelle province autonome».

3.8

FRAVEZZI, ZELLER, BERGER, Fausto Guilherme LONGO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine le seguenti parole: «, ad esclusione del territorio delle autonomie speciali»,*

b) *ai commi 3 ed 8 sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;*

c) *al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.*

3.9

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che deve essere pari ad almeno il 15 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di suolo, rilevato ai sensi del comma 7 del presente articolo, nei tre anni precedenti».

3.10

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «sentiti gli enti di cui al comma 7» con le seguenti: «tenuto conto dei programmi delle singole Regioni».

3.11

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «dell'estensione del suolo già urbanizzato e».

3.12

MORONESE, DONNO, NUGNES

Al comma 2 sostituire le parole da: «qualora la deliberazione» fino alla fine con le seguenti: «La deliberazione è adottata dalla Conferenza unificata entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora la deliberazione non sia adottata, nel rispetto dei termini provvede il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nei successivi 30 giorni».

3.13

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «decorso inutilmente tale termine» fino alla fine del comma.

3.14

MORONESE, DONNO, NUGNES

Al comma 2 dopo le parole: «con deliberazione del Consiglio dei ministri,» aggiungere le seguenti: «da adottare entro i successivi 30 giorni.».

3.15

ARRIGONI, CANDIANI

Sopprimere il comma 3.

3.16

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, DONNO, FATTORI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «Al di fuori dei casi delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e delle opere d'interesse statale.».

3.17

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

3.18

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 4, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «tre anni».

3.19

NUGNES, MARTELLI, DONNO, MORONESE, FATTORI

Al comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *Sostituire le parole: «sono stabiliti», con le seguenti: «è stabilita»;*
 - b) *dopo le parole: «in termini quantitativi» aggiungere le seguenti: «e qualitativi»;*
 - c) *sopprimere le parole: «nonché i criteri di attuazione delle misure di mitigazione e di compensazione ambientale».*
-

3.20

MORONESE, DONNO, NUGNES

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Qualora la Conferenza unificata non provveda entro il termine di cui al comma 5, la ripartizione ivi prevista è adottata con deliberazione del Consiglio dei ministri, da adottare nei successivi 30 giorni, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti gli enti di cui al comma 7».

3.21

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 6, sopprimere le parole da: «decorso inutilmente tale termine» fino alla fine del comma.

3.22

MORONESE, DONNO, NUGNES

Al comma 6 dopo le parole: «con deliberazione del Consiglio dei ministri,» aggiungere le seguenti: «da adottare entro i successivi 30 giorni,».

3.23

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 8, sostituire la parola: «quinquennale» con la parola: «triennale».

3.24

ARRIGONI, CANDIANI

Sopprimere il comma 9.

3.25

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Le previsioni che comportano consumo di suolo negli strumenti urbanistici formati o variati dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno validità quinquennale e, decorso tale termine senza che le procedure autorizzative per l'attuazione delle stesse siano state avviate, decadono. I Comuni possono procedere alla redazione di varianti agli strumenti urbanistici generali e ai piani attuativi non convenzionati finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di contenimento del consumo di suolo indicati dalla presente legge, dalle disposizioni regionali o da specifiche direttive o atti di indirizzo approvati dal Consiglio comunale che prevedano una riduzione del consumo di suolo superiore alla quantità di cui al comma 3.

9-ter. Nel caso in cui il Comune non rispetti le percentuali di riduzione del consumo di suolo definite dalla Regione ai sensi del comma 3, ovvero, in assenza dell'adozione di tali percentuali da parte della Regione, non abbia ridotto il consumo di suolo per almeno il 15 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti, non sono consentiti interventi edilizi e l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi che comportino consumo di suolo e sono considerati illegittimi tutti gli atti che comportano nuovo consumo di suolo.

9-quater. Le infrastrutture e gli insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e gli interventi di ri-localizzazione conseguenti a calamità naturali, nonché tutte le opere pubbliche per le quali sia stata condotta la preventiva verifica di cui all'articolo 1, comma 2 non concorrono al computo del consumo di suolo a livello comunale.

9-quinquies. Le serre e altri interventi di consumo di suolo connessi con la conduzione dell'attività agricola e agrituristica non concorrono al computo del consumo di suolo».

Art. 4.**4.1**

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, DONNO, FATTORI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di attuare il principio di cui all'articolo 1, comma 2, le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio e nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo

49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, adottano disposizioni per orientare l'iniziativa dei comuni alla rigenerazione urbana mediante l'individuazione, negli strumenti di pianificazione, delle aree già interessate da processi di edificazione, ma inutilizzate o suscettibili di rigenerazione, recupero, riqualificazione nonché di prioritaria utilizzazione ai fini edificatori, e per la localizzazione di nuovi insediamenti produttivi e infrastrutturali».

4.2

NUGNES, DONNO, MORONESE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole: «comma 2, le Regioni, » aggiungere le seguenti: «e le province autonome»;*

b) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «incentivare i comuni, singoli e associati, a»;*

c) *al comma 1, dopo le parole: «promuovere strategie» aggiungere le seguenti: «e interventi»;*

d) *al comma 1, sostituire le parole: «e di rinnovo edilizio» con le seguenti: «e edilizia»;*

e) *al comma 1, sostituire la parola: «ciclabile» con la seguente: «ciclopedonale»;*

f) *al comma 1, al primo periodo, aggiungere infine, le seguenti parole: «, con conseguente riduzione del rischio idrogeologico e sismico»;*

g) *al comma 6, dopo le parole: «Decorso il termine di cui al comma 1,» aggiungere le seguenti: «delle aree»;*

h) *al comma 6, dopo le parole: «la Regione» aggiungere le seguenti: «o la provincia autonoma»;*

i) *al comma 6, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «la Regione procede in via sostitutiva entro i successivi novanta giorni» conseguentemente, al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: «decorso tale termine»;*

j) *al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: «privati, sia residenziali sia di servizi sia di attività produttive»;*

k) *al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché l'adozione e l'approvazione di nuovi strumenti urbanistici o varianti che modificano la destinazione delle aree libere»;*

l) *al comma 8, dopo le parole: «al prefetto» aggiungere le seguenti: «competente per territorio».*

4.3

I RELATORI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «nell'ambito delle» fino a: «della presente legge» con le seguenti: «e le Province autonome, nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3,».

4.5

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, DONNO, FATTORI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «anche».

4.6

BIGNAMI

Al comma 1 dopo le parole: «ristrutturazione urbanistica» inserire le seguenti: «, risanamento ambientale».

4.7

I RELATORI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «, prevedendo il perseguimento di elevate prestazioni» fino alla fine del periodo.

4.8

DONNO, NUGNES, MARTELLI, FATTORI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

4.9

DONNO, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, FATTORI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

4.10

ANITORI, VICARI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e siano proporzionati al tipo di superficie utilizzata, agricola o naturale e seminaturale».

4.11

ARRIGONI, CANDIANI

Sopprimere il comma 3.

4.12

DONNO, MORONESE, MARTELLI, NUGNES, FATTORI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di attuare i principi di cui all'articolo 1, comma 2, i comuni redigono un censimento degli edifici e delle aree dismesse, non utilizzate o abbandonate esistenti. Attraverso tale censimento i comuni verificano se le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo possano essere soddisfatte attraverso interventi di rigenerazione. La redazione da parte dei comuni del censimento è presupposto necessario e vincolante per l'eventuale pianificazione di nuovo consumo di suolo. Le Regioni nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio dettano nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge disposizioni per disciplinare il censimento e il suo periodico aggiornamento, la pubblicazione dei dati sui siti *web* istituzionali».

4.13

I RELATORI

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: «in forma aggregata».

4.14

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 3, sopprimere il periodo «L'esecuzione del censimento da parte dei comuni è presupposto necessario e vincolante per l'eventuale pianificazione di nuovo consumo di suolo».

4.15

I RELATORI

Al comma 3, quinto periodo, sostituire le parole da: «nell'ambito delle» fino a: «della presente legge» con le seguenti: «e le Province autonome, nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3,».

4.16

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 3, penultimo periodo sopprimere le parole: «e privato».

4.17

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, DONNO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Ai fini di monitorare il consumo di suolo illegale, è istituita la banca dati dei titoli abilitativi nella quale confluiscono tutte le informazioni ed i dati relativi ai titoli stessi.

3-ter. Al fine di garantire la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa che deve quantificare gli interventi e dell'azione giudiziaria che deve determinare le priorità nell'esecuzione delle demolizioni, gli uffici distrettuali competenti nonché le amministrazioni comunali e regionali, si avvalgono della Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio costituita presso il Ministero delle infrastrutture. L'interoperabilità dei soggetti coinvolti e la gestione della banca dati e dei rilievi satellitari è garantita dall'Agenzia per l'Italia digitale secondo quanto previsto all'articolo 20, comma 2, della Legge 7 agosto 2012, n. 134, che stabilisce le modalità e le procedure di omogeneizzazione e trasmissione dei dati e delle informazioni di cui al comma precedente. Gli enti, le amministrazioni e gli organismi a qualunque titolo competenti in materia sono tenuti a condividere e trasmettere le informazioni relative agli illeciti e ai provvedimenti emessi. Il tardivo inserimento dei dati all'interno della banca

dati nazionale di cui al comma 1 comporta l'obbligo del raddoppio delle sanzioni previste dal comma 4-*bis* dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ed una sanzione pecuniaria pari ad Euro 1.000 per il dirigente o funzionario inadempiente. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.18

I RELATORI

Sostituire i commi 4, 5, 6, 7 e 8 con i seguenti:

«4. Sulla base della cartografia di cui all'articolo 3, comma 6, l'ISPRA rende disponibile per ogni Comune la mappatura del perimetro del contesto prevalentemente artificiale, del contesto a media densità e del contesto prevalentemente agricolo o naturale. L'area del contesto prevalentemente agricolo o naturale non può essere soggetta a nuove edificazioni e a impermeabilizzazioni che non siano legate alle attività agricole, alle funzioni previste all'interno della cintura verde di cui al comma 5. Sono escluse le iniziative anche private giustificate da motivato interesse pubblico riconosciuto sulla base di apposita delibera della giunta regionale.

5. Attorno al perimetro del contesto prevalentemente artificiale e del contesto a media densità di cui al comma 4, i comuni individuano una «cintura verde» con funzioni agricole, ecologico-ambientali, ricreative, coerenti con la conservazione degli ecosistemi, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, finalizzata a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili, nonché a ridurre l'effetto isola di calore, favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane. L'individuazione della "cintura verde" è parte integrante del Piano del verde e delle superfici libere urbane di cui all'articolo 6, e garantisce la realizzazione dell'insieme dei valori naturali e culturali, universali e identitari che rappresentano i beni comuni del territorio in esame».

4.19

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 4, sopprimere le parole da: «decorso inutilmente tale termine» fino alla fine del comma.

4.20

MORONESE, DONNO, NUGNES

Al comma 4 dopo le parole: «con deliberazione del Consiglio dei ministri,» aggiungere le seguenti: «da adottare entro i successivi 30 giorni.»

4.21

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, DONNO, FATTORI

Al comma 5, dopo le parole: «delle aree di cui al comma 1», inserire le parole: «e degli immobili abbandonati».

4.22

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 6, sopprimere le parole da: «Decorso il termine assegnato» fino alla fine del comma.

4.23

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, DONNO, FATTORI

Al comma 6, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Il divieto previsto dal presente comma si applica fino all'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 3».

4.25

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 8, sostituire le parole: «al prefetto» con le seguenti: «alla regione territorialmente competente».

4.26

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Nell'ambito della pianificazione territoriale di propria competenza, i comuni possono individuare ai margini del perimetro delle aree urbanizzate, una cintura verde con funzioni agricole, ambientali, ricreative, e di conservazione degli ecosistemi, anche tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo esistente, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10. Il piano della cintura verde è finalizzato a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera, l'assorbimento delle polveri sottili, nonché a ridurre l'effetto isola di calore, favorendo al contempo un regolare assorbimento delle acque piovane. I comuni che attuano le disposizioni di cui al presente articolo sono iscritti nel registro di cui all'articolo 9 della presente legge».

4.0.1

MORONESE, DONNO, NUGNES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Diritti edificatori)

1. Il diritto edificatorio sussiste quando è previsto da un titolo abilitativo non decaduto né annullato.

2. Le previsioni di espansione urbana contenute negli strumenti urbanistici comunali costituiscono indicazioni meramente programmatiche che, sulla base di provvedimenti motivati e imparziali, possono subire modifiche o cancellazioni, attraverso la normale attività pianificatoria della pubblica amministrazione competente».

Art. 5.**5.1**

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, DONNO, FATTORI

Sopprimere l'articolo.

5.2

MORONESE, DONNO

Sopprimere l'articolo.

5.3

MORONESE, DONNO, NUGNES

Sopprimere il comma 1.

5.4

NUGNES, DONNO, MORONESE

Appore le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la parola: «recanti», con le seguenti: «volti ad incentivare l'utilizzo effettivo degli immobili utilizzati»;*

b) *al comma 1, lettera a), dopo le parole: «e privati, basati», aggiungere le seguenti: «sulla bonifica»;*

c) *al comma 1, lettera a), dopo le parole: «basati sul riuso del suolo», aggiungere le seguenti: «, sulla rigenerazione delle funzioni ecologiche del suolo»;*

d) *al comma 1, lettera a), dopo le parole: «piste ciclabili», aggiungere le seguenti: «di aree naturalistiche»;*

e) *al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della viabilità degli spazi urbani pubblici».*

5.5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «volte a semplificare», inserire le seguenti: «e ad incentivare con opportune misure fiscali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

5.6

I RELATORI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole da: «, nel rispetto delle norme» fino a: «paesaggistico e ambientale» con le seguenti: «e a incentivare con opportune misure fiscali interventi di rigenerazione urbana di aree urbane degradate attraverso il miglioramento delle condizioni urbanistiche, abitative, socio-economiche, paesaggistiche, ambientali e culturali»;*

b) *sostituire la lettera a) con la seguente: «a) prevedere forme di intervento organiche relative ad aree urbane degradate, basate sulla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, sul recupero e realizzazione di dotazioni territoriali e di urbanizzazioni, spazi verdi e servizi, sulla tutela degli abitanti e delle attività economiche già presenti e sull'inserimento di funzioni pubbliche e private diversificate volte al miglioramento della qualità della vita dei residenti;»;*

c) *alla lettera b), sostituire le parole: «i progetti» con le seguenti: «le forme di intervento»;*

d) *alla lettera c), sopprimere le seguenti parole: «di contenimento del consumo di suolo»;*

e) *alla lettera d), sopprimere le parole: «per un congruo periodo», e sostituire le parole da: «con particolare riferimento» fino alla fine del periodo con le seguenti: «nelle aree urbane degradate»;*

f) *alla lettera f), sopprimere le seguenti parole: «salva espressa autorizzazione della competente soprintendenza».*

5.7

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «le procedure per gli», con le seguenti: «i criteri e le procedure per l'attuazione da parte dei comuni di».

5.8

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, DONNO, FATTORI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «impatto ambientale» aggiungere la seguente: «, paesaggistico».

5.9

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, DONNO, FATTORI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis. Prevedere che per progetti di cui alle lettere a) e b) siano garantite forme di partecipazione e consultazione preventiva dei cittadini».

5.10

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) garantire forme di pubblicità degli interventi».

5.11

DONNO, MORONESE, MARTELLI, NUGNES, FATTORI

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «assicurare» inserire le seguenti: «il rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e».

5.12

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, DONNO, FATTORI

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis). Introdurre incentivi fiscali per il recupero del patrimonio edilizio esistente».

5.13

DONNO, MORONESE, MARTELLI, NUGNES, FATTORI

Al comma 1, lettera f) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono in ogni caso fatte salve le specifiche disposizioni di maggior tutela contenute nei piani paesaggistici».

5.14

MARTELLI, DONNO, MORONESE, NUGNES, FATTORI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «del parere» aggiungere la seguente: «vincolante».

5.15

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, DONNO, FATTORI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 16, comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole da: "i comuni" sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "i comuni entro il 31 marzo di ciascun anno deliberano, per gli interventi di cui al presente comma, che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni ed adeguano le proprie disposizioni regolamentari al fine di incentivare gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d)"».

5.16

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, DONNO, FATTORI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 16, comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sostituire il secondo periodo con il seguente: "Il costo di costruzione determinato dai Comuni è commisurato all'entità del consumo di suolo con facoltà di prevedere costi di costruzione inferiori e misure di incentivazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente"».

5.17

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO,
PETRAGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È istituito un contributo aggiuntivo al contributo per il rilascio del permesso di costruire, di cui all'articolo 16 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, commisurato al consumo di suolo indotto dalle opere autorizzate e determinato nella misura minima pari a tre volte la somma derivante dagli oneri di urbanizzazione e dal costo di costruzione dovuti per il medesimo intervento. Il contributo aggiuntivo di cui al presente comma non si applica agli interventi previsti nelle aree urbanizzate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera d), agli interventi di ristrutturazione e recupero edilizio e agli interventi per i quali non è dovuto il contributo per il rilascio del permesso di costruire. Le Regioni e le Province autonome determinano, con propri atti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'entità e le modalità di applicazione del contributo aggiuntivo di cui al presente comma, nonché le modalità di destinazione dei relativi proventi per opere di rigenerazione delle aree urbane degradate di cui al presente articolo e per interventi di riqualificazione ambientale di competenza dei Comuni».

Art. 6.**6.1**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO,
PETRAGLIA

Sopprimere l'articolo.

6.2

NUGNES, DONNO, MORONESE

Sopprimere l'articolo.

6.3

MORONESE, DONNO

*Sopprimere l'articolo.***6.4**

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. – (*Piano del verde e delle superfici libere urbane*). - 1. Al fine di favorire la rigenerazione dei tessuti urbani, soprattutto di quelli degradati, di riqualificare le periferie, di mantenere permeabili e inedificate le aree libere nelle zone ad alta densità abitativa e nei contesti prevalentemente artificiali e quanto possibile in quelli di media densità, di ridurre l'inquinamento, di offrire una migliore qualità della vita dal punto di vista della salubrità, del clima, della socialità e dell'integrazione, nonché di migliorare la qualità estetico-formale dell'ambiente urbano, le Regioni, nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 3 comma 3, definiscono criteri e modalità di realizzazione del Piano del verde e delle superfici libere urbane, che deve essere adottato da parte di ciascun Comune entro dodici mesi dall'adozione delle disposizioni di cui all'articolo 3 comma 3. Gli strumenti urbanistici già adottati o approvati si adeguano alle nuove disposizioni prescritte nel Piano del verde e delle superfici libere urbane.

2. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, le regioni assicurano che il Piano del verde e delle superfici libere urbane:

a) attribuisca a ciascuna superficie libera in un contesto prevalentemente artificiale una destinazione d'uso che non comporti nuove edificazioni e impermeabilizzazioni del terreno;

b) preveda la realizzazione o il completamento di corridoi ecologici, aree destinate all'agricoltura urbana e periurbana, aree pedonali, piste ciclabili, percorsi per disabili e il soddisfacimento degli *standard* urbanistici comunali e sovracomunali di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, e loro adeguamenti previsti dalle leggi regionali e dalle norme dei piani comunali;

c) censisca i soggetti vegetali significativi esistenti ed in particolare individui, ai fini della loro tutela, gli elementi che rappresentano e rivelano tracce di storia del territorio e caratteristiche specifiche della singola area;

d) preveda la piantumazione di piante e masse arboree anche nelle aree di proprietà privata;

e) crei fasce di pertinenza di fiumi e torrenti e di aree sensibili di particolare valenza paesistica, ambientale e culturale;

f) tuteli e valorizzi le aree naturali, gli ecosistemi, le aree incolte che possono rappresentare aspetti di storia del territorio a causa di presenze vegetali e morfologia;

g) provveda all'individuazione della cintura verde di cui all'articolo 4 comma 5, quale parte integrante del Piano del verde e delle superfici libere urbane».

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, primo periodo sopprimere le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6,».

6.5

MORONESE, DONNO, NUGNES

Al comma 2 dopo le parole: «dell'attività di recupero e di riqualificazione» aggiungere le seguenti: «nel rispetto dei principi della presente legge».

6.6

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, DONNO, FATTORI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «, anche con la demolizione e la ricostruzione,».

6.7

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, DONNO, FATTORI

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere dopo le parole: «storico-culturale» le seguenti: «e testimoniale».

6.8

NUGNES, MARTELLI, DONNO, MORONESE, FATTORI

Al comma 4, dopo la parola: «realizzati» aggiungere le seguenti: «esclusivamente su superfici già edificate».

6.9

MARTELLI, MORONESE, DONNO, NUGNES, FATTORI

Al comma 4, dopo le parole: «dell'intervento,» aggiungere le seguenti: «e coerenti con l'architettura rurale tradizionale anche ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n. 378».

6.10

DONNO, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, FATTORI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Gli interventi di cui ai precedenti commi devono conseguire il massimo della prestazione energetica compatibilmente con i vincoli di tutela previsti ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

6.11

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, DONNO, FATTORI

Al comma 5, sopprimere le lettere a), b), c) e h).

6.12

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, DONNO, FATTORI

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

6.13

DONNO, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, FATTORI

Al comma 5, sopprimere la lettera h).

6.14

CONTE

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «per almeno venti anni» con le seguenti: «per almeno dieci anni».

Conseguentemente, al medesimo comma 7, quarto periodo, sostituire le parole: «ventesimo anno», con le seguenti: «decimo anno».

6.15

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, DONNO, FATTORI

Al comma 8, sopprimere le parole: «di mitigazione e compensazione ambientale».

6.16

DONNO, MORONESE, MARTELLI, NUGNES, FATTORI

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente previa approvazione dei piani paesaggistici regionali di cui agli articoli 135, 143 e 156 del Codice dei beni culturali e del paesaggio».

Art. 7.**7.1**

D'ALÌ

Sopprimere l'articolo.

7.2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, sostituire le parole: «Per le superfici agricole» con le seguenti: «Per le superfici agricole, naturali e seminaturali censite nell'anagrafe delle aziende agricole all'interno del Sistema informativo agricolo».

nazionale (SIAN), ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173,».

7.3

I RELATORI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «agricole» con le seguenti: «libere censite nell'anagrafe delle aziende agricole all'interno del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173,».

7.4

CONTE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «aiuti dell'Unione europea previsti dalla politica agricola comune o dalla politica di sviluppo rurale», con le seguenti: «pagamenti per superficie dall'Unione europea».

7.5

ALBANO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «aiuti dell'Unione Europea previsti dalla politica agricola comune o dalla politica di sviluppo rurale», con le seguenti: «pagamenti per superficie dall'Unione Europea».

7.6

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, DONNO, FATTORI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «venti anni».

7.7

MORONESE, DONNO, NUGNES

Al comma 1 sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «venti».

7.8

MORONESE, DONNO, NUGNES

Al comma 1 sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «quindici».

7.9

NUGNES, DONNO, MORONESE

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sostituire le parole: «5 anni» con: «10 anni»;*
 - b) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6»;*
 - c) *al comma 1, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «, indifferibili e urgenti»;*
 - d) *al comma 2, alla fine del primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «pena la nullità dell'atto o del contratto».*
-

7.10

MORONESE, DONNO, NUGNES

Al comma 1 sostituire le parole: «cinque» con le seguenti: «dieci».

7.11

D'ALÌ

Al comma 1, sostituire le parole: «fatta salva l'applicazione di eventuali disposizioni più restrittive.» con le seguenti: «fatte salve le iniziative per la realizzazione di progetti di pubblica utilità.».

7.12

I RELATORI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «non funzionali all'attività agricola» con le seguenti: «non connessi alla conduzione dell'attività agricola».

7.13

D'ALÌ

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

7.14

ALBANO

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire ovunque ricorra la parola: «aiuti» con la seguente: «pagamenti»

7.15

CONTE

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «degli aiuti» con le seguenti: «dei pagamenti».

Conseguentemente, sostituire le parole: «gli aiuti» con le seguenti: «i pagamenti».

7.16

D'ALÌ

Sopprimere il comma 2.

7.17

CONTE

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «a pena di nullità» con le seguenti: «a pena di annullabilità».

7.18

ALBANO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «a pena di nullità» con le seguenti: «a pena di annullabilità».

7.19

D'ALÌ

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

7.20

D'ALÌ

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «5.000 euro e non superiore a 50.000 euro» con le seguenti: «500 euro e non superiore a 2.500 euro».

7.21

NUGNES, MARTELLI, DONNO, MORONESE, FATTORI

Al comma 3, dopo le parole: «ripristino dello stato dei luoghi.» aggiungere il seguente periodo: «Le sanzioni amministrative pecuniarie sopraindicate si applicano anche al pubblico funzionario che abbia violato o abbia concorso nella violazione dei divieti di cui al comma 1».

7.22

I RELATORI

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «della parte I» inserire le seguenti: «e II».

Art. 8.**8.1**

BIGNAMI

Al comma 1, dopo le parole: «gli interventi di» inserire le seguenti: «risanamento ambientale e».

8.2

I RELATORI

Al comma 1, dopo le parole: «gli interventi di» inserire le seguenti: «riqualificazione e».

8.3

NUGNES, DONNO, MORONESE

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sostituire la parola: «sfruttati» con: «utilizzati»;*
- b) *al comma 2, sostituire le parole: «ad uso agricolo» con le seguenti: «ai fini agricoli»;*
- c) *al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche utilizzando strumenti come la remunerazione dei servizi ecosistemici ad ambientali nei termini previsti dall'articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221»;*
- d) *Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e di favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le agevolazioni e gli incentivi nel rispetto delle disposizioni europee in materia di

aiuti di Stato, nonché criteri e modalità attuative a favore di imprenditori agricoli, che avviano un'attività d'impresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

8.4

I RELATORI

Al comma 2, dopo le parole: «il recupero di edifici» inserire le seguenti: «, manufatti».

8.5

I RELATORI

Al comma 2, dopo le parole: «e di infrastrutture rurali» inserire le seguenti: «di antico impianto».

8.6

I RELATORI

Al comma 2, sostituire le parole: «nei nuclei abitati rurali» con le seguenti: «di antico impianto nei nuclei abitati rurali finalizzato all'insediamento di attività connesse alla conduzione dell'attività agricola, mediante gli interventi di cui al comma 1,».

8.7

I RELATORI

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il ripristino della permeabilità di superfici impermeabilizzate».

8.8

FRAVEZZI, ZELLER, BERGER, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

8.9

I RELATORI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, anche di natura fiscale,».

8.10

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, DONNO, FATTORI

Dopo il comma 3, inserire li seguente comma:

«3-bis. Le leggi regionali dispongono che le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici siano destinate a specifica sottozona agricola con vincolo di inalienabilità e di inedificabilità dei manufatti non strettamente funzionali all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, nonché di eliminazione della sdemanializzazione di tali aree, da assegnare prioritariamente a cooperative di giovani disoccupati residenti nel Comune di competenza, tramite fondi di assegnazione dei quali è assicurata una capillare pubblicazione».

8.11

DONNO, MORONESE, MARTELLI, NUGNES, FATTORI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Le leggi regionali dispongono il divieto assoluto di realizzazione di impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra e delle opere connesse nelle aree agricole e nelle aree a vocazione ambientale».

8.12

I RELATORI

Sostituire i commi 4, 5 e 6 con il seguente:

«4. Il Governo è delegato ad adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 5 comma 2, uno o più decreti legislativi volti a definire misure di incentivazione di natura fiscale, nazionali o regionali, finalizzate a compensare i mancati introiti in termini di contributo di costruzione per i comuni che prevedono una riduzione delle previsioni di consumo di suolo nella strumentazione urbanistica vigente, di fiscalità immobiliare e fondiaria e a ridurre gli oneri derivanti dallo smaltimento di materiali da costruzione inerti, non contaminati, relativi ad interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana».

8.13

CONTE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. La ricostruzione di edifici in aree rurali, ove siano riscontrati gravi impedimenti oggettivi derivanti da cause naturali o da altro impedimento, è sempre consentita senza aggiunta di cubatura ed alterazione di funzione abitativa o d'uso. L'esistenza del grave impedimento deve essere verificata e documentata mediante presentazione di perizia giurata a cura di un professionista abilitato incaricato della progettazione di interventi di ricostruzione e ripristino degli edifici. Prima della ricostruzione gli edifici inagibili devono essere abbattuti».

8.14

ALBANO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. La ricostruzione di edifici in aree rurali, ove siano riscontrati gravi impedimenti oggettivi derivanti da cause naturali o da altro impedimento, è sempre consentita senza aggiunta di cubatura ed alterazione di funzione abitativa o d'uso. L'esistenza del grave impedimento deve essere verificata e documentata mediante presentazione di perizia giurata a cura di un professionista abilitato incaricato della progettazione di interventi di ricostruzione e ripristino degli edifici. Prima della ricostruzione gli edifici inagibili devono essere abbattuti».

8.15

I RELATORI

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «compensando il minor introito con una maggiorazione dei costi di costruzione per gli interventi di nuova edificazione che interessano superfici libere».

8.16

NUGNES, MARTELLI, DONNO, MORONESE, FATTORI

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. All'articolo 16, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il costo di costruzione determinato dai comuni è commisurato all'entità del consumo di suolo con facoltà di prevedere costi di costruzione inferiori e misure di incentivazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente"».

8.17

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«7-bis. I comuni possono elevare l'aliquota dell'imposta municipale propria applicata sul patrimonio immobiliare che risulta in utilizzato o rimasto incompiuto per oltre cinque anni fino ad un massimo dello 0,2 per cento aggiuntivo, anche in deroga al limite di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. I proventi dell'introito aggiuntivo sono destinati dai comuni esclusivamente ad opere di riqualificazione urbanistica e ambientale.

7-ter. I comuni possono esentare le unità abitative realizzate mediante interventi di recupero edilizio o previo riuso di aree dismesse e degradate e senza consumo di nuovo suolo, dal pagamento dell'imposta municipale propria per tre anni, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori.

7-quater. I comuni possono esentare in via permanente dal pagamento dell'imposta municipale propria i terreni agricoli e i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'azienda agricola, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

8.18

CANDIANI, ARRIGONI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le agevolazioni e gli incentivi, anche di natura fiscale, nel rispetto delle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato, nonché i criteri e le modalità attuative, a favore di giovani imprenditori agricoli, anche associati in forma cooperativa, come definiti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013, e successive modificazioni, che avviano un'attività d'impresa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine è istituito un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.19

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni, per le finalità di cui all'articolo 1 e al fine di alleviare l'emergenza abitativa, possono prevedere, previa emanazione di specifica regolamentazione e attraverso procedure ad evidenza pubblica, l'assegnazione di immobili inutilizzati appartenenti al patrimonio pubblico ad apposite cooperative costituite per promuoverne l'autorecupero, formate da soci aventi i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica».

8.0.1

BERTOROTTA, MORONESE, NUGNES

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.***(Interventi di autorecupero)*

1. Al fine di promuovere l'apporto dei cittadini per la realizzazione dei programmi di recupero, i comuni emanano un avviso pubblico che elenca gli immobili soggetti al recupero; gli interventi da eseguire ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; il computo di massima delle opere da eseguire per ciascun immobile, effettuato dall'Ufficio tecnico comunale; i requisiti che i gruppi di autorecupero devono possedere per la partecipazione alla procedura di assegnazione degli immobili da recuperare; i criteri di assegnazione degli immobili recuperati, garantendo la priorità alle categorie sociali individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, e, in caso di parità di valutazione, agli interventi realizzati con materiali a tecnologia bio-compatibile; i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi di autorecupero, ivi compresa l'asseverazione delle opere da parte dei tecnici abilitati in base alla normativa vigente.

2. I gruppi di cittadini formulano all'ente territoriale competente le proposte operative, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati, indicando altresì i costi e i mezzi di finanziamento, nonché i tempi per la conclusione dei lavori di recupero. L'ente locale provvede sulle singole proposte, con il coinvolgimento di enti ed uffici interessati, fornendo prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali possono predisporre apposito regolamento per disciplinare le attività ed i processi di cui al presente comma.

3. Le proposte presentate dai gruppi di autorecupero devono essere depositate nella segreteria comunale per la durata di sessanta giorni consecutivi, durante i quali chi dimostri di avere comprovato interesse nel progetto ha facoltà di prenderne visione. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico, anche in forma telematica, secondo le modalità definite ai sensi del comma 2, ultimo periodo. I cittadini, gli enti pubblici e le istituzioni interessate possono presentare osservazioni fino a sessanta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito.

4. L'ente territoriale competente, entro sei mesi dalla data di presentazione delle proposte pervenute, rende pubblico l'elenco delle medesime proposte formulate ai sensi del comma 2 e approvate, regolando altresì le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione, nonché il relativo schema di convenzione con il quale il gruppo si impegna a realizzare l'intervento di recupero in tempi certi, tramite l'apporto lavorativo diretto dei componenti del gruppo. Nello schema di conven-

zione devono essere stabiliti il valore delle opere a carico dei gruppi di autorecupero; l'ammontare delle eventuali somme di cui al comma 7, nell'importo complessivo di euro 100 mensili per unità abitativa, di cui 15 euro corrisposti dal comodatario e 85 euro dal Fondo per l'autorecupero di cui all'articolo 6, al netto dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato a partire dal decimo anno; il periodo di tempo durante il quale l'immobile recuperato resta nella disponibilità del soggetto assegnatario, che non può essere superiore ad anni diciotto a partire dalla data di presentazione della relazione atte stante la fine dei lavori. I gruppi di autorecupero ai quali sono stati assegnati gli immobili da recuperare ad uso abitativo assegnano alloro interno gli alloggi, mediante pubblico sorteggio e secondo criteri stabiliti all'atto di costituzione del gruppo.

5. La realizzazione degli interventi di cui al comma 2 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Decorsi quattro mesi dalla presentazione della proposta, in assenza della delibera di approvazione nel medesimo termine, la proposta stessa si intende respinta.

6. Nel caso di immobili di proprietà privata ovvero appartenenti al patrimonio disponibile di altri enti pubblici, al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, occupazioni abusive, nonché situazioni di pericolo per l'ordine pubblico, l'integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana, il Comune attiva prioritariamente procedure negoziali con i proprietari, anche tenuto conto del fabbisogno locale di alloggi sociali e in relazione all'entità e al valore della trasformazione.

7. I proprietari possono concedere gli immobili abbandonati o incompiuti ai gruppi di autorecupero in comodato d'uso, dietro corresponsione di una somma mensile a titolo di partecipazione alle spese e di una somma simbolica a titolo di contributo del comodatario, ai sensi degli articoli 1803 e seguenti del codice civile, da corrispondere annualmente. Qualora i proprietari non intendano procedere direttamente ad operazioni di recupero dell'immobile di proprietà nel termine di due anni dalla richiesta del Comune e non intendano concedere il proprio immobile al gruppo di autorecupero, i medesimi proprietari, ove non già previsto dai regolamenti comunali, sono tenuti a provvedere al ripristino, alla pulizia e alla messa in sicurezza dei prospetti che insistono sulle aree oggetto di recupero. In caso di inerzia, i comuni, possono prevedere specifiche sanzioni. Qualora il proprietario dell'immobile risulti deceduto e senza eredi, si procede all'acquisizione dell'immobile per pubblica utilità al fine di destinarlo ad interventi di autorecupero. Sono comunque ammesse pattuizioni tra i proprietari e i gruppi di autorecupero in ordine al riscatto del bene, tenuto conto del maggior valore derivante dall'intervento.

8. Gli enti territoriali competenti, in relazione alla tipologia di interventi effettuati, possono individuare riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal gruppo di autorecupero. L'esenzione

è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività specificamente individuate, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere.

9. Restano ferme le disposizioni recate dagli articoli 24 e 26 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in materia di valorizzazione degli immobili pubblici, e dall'articolo 189 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

Art. 9.

9.1

I RELATORI

Al comma 1, sostituire le parole da: «Con decreto del Ministro» fino a: «un registro» con le seguenti: «Presso le Regioni e le Province autonome è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un registro pubblico, accessibile sul sito internet istituzionale delle Regioni e delle province autonome,» e sopprimere le seguenti parole: «comma 8» ovunque ricorrano.

9.2

MORONESE, DONNO, NUGNES

Al comma , aggiungere infine le seguenti parole: «Il registro di cui al comma 1 è aggiornato con cadenza semestrale.»

Art. 10.

10.1

D'ALÌ

Sopprimere l'articolo.

10.2

NUGNES, DONNO, MORONESE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «e alla manutenzione ordinaria e straordinaria»;

b) *al comma 1 dopo le parole:* «costruzioni abusive,» *aggiungere le seguenti:* «o irrecuperabili»;

c) *al comma 1, alla fine del periodo sopprimere la parola:* «nonché»;

d) *al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché nel limite massimo del 30 per cento per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale»;

e) *al comma 2 sostituire il primo periodo con il seguente:* «Il comma 737 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e il comma 3 dell'articolo 4 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono abrogati.

10.3

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 1, dopo le parole: «alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria» *inserire le seguenti:* «e del patrimonio comunale».

10.4

MORONESE, MARTELLI, DONNO, NUGNES, FATTORI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. È istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e trasporti il fondo di rotazione, pari a euro 50 milioni, per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione da parte dei comuni di opere abusive realizzate sui territori.

1-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, sono definite le modalità di erogazione dei finanziamenti a carico del fondo di rotazione sulla base delle richieste adeguatamente corredate dalla documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero dalle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione al patrimonio dei manufatti abusivi, da parte dei comuni e delle regioni. L'erogazione delle risorse finanziarie è garantita da apposita convenzione di restituzione entro 10 anni dall'erogazione stessa.

1-*quater*. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1-*quinquies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

10.0.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni specifiche per la tutela degli uliveti di rilievo paesaggistico)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni provvedono a censire nel territorio di rispettiva competenza i complessi arborei costituiti da più esemplari di ulivo che rivestano particolare interesse dal punto di vista paesaggistico, botanico o di tutela dell'assetto idrogeologico e a disporre la pubblicazione in appositi elenchi.

2. Sono comunque vietati il danneggiamento, l'espianto, il trasporto e il commercio degli esemplari di ulivo inseriti nei complessi censiti ai sensi del comma 1, fatte salve le ordinarie operazioni colturali, le operazioni di rinnovo colturale e gli interventi di carattere fitosanitario, qualora preventivamente autorizzati dalle autorità competenti.

3. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli esercizi florovivaistici che detengono esemplari di ulivo in vaso di circonferenza del tronco superiore a 80 centimetri, misurata all'altezza di 130 centimetri dal suolo, esibiscono, a richiesta degli organi di controllo, idonea documentazione atta a definire l'origine delle piante e la data di espianto.

4. Per la tutela, l'eventuale conduzione colturale e manutenzione delle aree su cui insistono i complessi arborei di cui al comma 1, le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricorrere a convenzioni con gli imprenditori agricoli, concluse ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

5. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 10.000 per ogni

pianta soggetta alle attività illecite. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 5.000 per ogni pianta.

6. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è affidata al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, alle guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alle quali sia attribuita la qualifica di guardia giurata e alle guardie ecologiche riconosciute da leggi regionali».

10.0.2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni specifiche per la tutela della viticoltura di interesse storico e paesaggistico)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni e le Province autonome provvedono a censire nel territorio di rispettiva competenza i vigneti di particolare interesse storico e paesaggistico in relazione alle tecniche tradizionali di viticoltura, all'interesse genetico delle varietà di vitigni impiantate, alla localizzazione in aree montane, insulari o terrazzate e al ruolo di presidio per la prevenzione del dissesto idrogeologico.

2. Per i vigneti censiti ai sensi del comma 1, le Regioni e le Province autonome possono prevedere disposizioni specifiche per la tutela, il recupero e la corretta conduzione colturale.

3. Per la tutela, l'eventuale conduzione colturale e manutenzione delle aree su cui insistono i vigneti di cui al comma 1, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricorrere a convenzioni con gli imprenditori agricoli, concluse ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».

10.0.3

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni specifiche per la tutela dei pascoli in altura)

1. Le Regioni, gli enti locali e gli enti gestori delle aree naturali protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono il mantenimento delle attività zootecniche tradizionali in altura e della pratica della transumanza, tutelando, negli strumenti di pianificazione territoriale, le aree destinate a pascolo e favorendo la prosecuzione sul posto delle attività di lavorazione del latte, nonché l'integrazione con attività di valorizzazione culturale e agrituristica rispettose dell'ambiente montano.

2. Le regioni e gli enti locali definiscono nei procedimenti di affitto o concessione amministrativa di terreni demaniali, soggetti al regime dei beni demaniali o a vincolo di uso civico, destinati a pascolo, criteri di priorità orientati a favorire l'allevamento delle razze autoctone.

3. I servizi territoriali di controllo, nell'ambito delle attività ordinarie rivolte alla verifica igienico-sanitaria delle produzioni di origine animale condotte in altura, valutano prioritariamente la necessità di consentire la conservazione delle tecniche tradizionali che supportano la realizzazione dei prodotti derivati dall'allevamento, fermi restando i requisiti generali di salubrità previsti dalla vigente normativa.

4. Per le produzioni tradizionali di origine animale afferenti ai prodotti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le deroghe di cui all'articolo 8, comma 2, della medesima legge, sono concesse dalle regioni competenti per territorio.

5. Per la tutela e l'eventuale conduzione conservativa di pascoli di pregio localizzati in altura, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricorrere a convenzioni con gli imprenditori agricoli, concluse ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».

10.0.4

MORONESE, DONNO, NUGNES

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.***(Disposizioni sanzionatorie)*

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze sospende l'erogazione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nei confronti dei comuni inadempienti rispetto alle disposizioni dell'articolo 4 della presente legge.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze sospende l'erogazione delle risorse di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nei confronti delle Regioni inadempienti rispetto alle disposizioni degli articoli 3 e 4 della presente legge».

10.0.5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 10-bis.***(Disposizioni sanzionatorie e finanziarie)*

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze sospende l'erogazione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nei confronti dei comuni inadempienti rispetto agli obiettivi di riduzione del consumo di suolo definiti ai sensi della presente legge.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze sospende l'erogazione delle risorse di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nei confronti delle Regioni inadempienti rispetto agli obiettivi di riduzione del consumo di suolo definiti ai sensi della presente legge».

10.0.6

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, DONNO, FATTORI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:***«Art. 10-bis.***(Piano straordinario di verifica delle istanze di sanatoria)*

1. Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti avvia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano straordinario di verifica delle istanze di sanatoria della durata di 4 anni. Entro il 31 dicembre 2020, il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti presenta al Parlamento una relazione recante l'illustrazione degli esiti delle attività di verifica. La mancata o tardiva conclusione del procedimento costituisce elemento di valutazione della *performance* individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. Per l'attuazione del presente piano le Amministrazioni comunali si avvalgono delle risorse di cui all'articolo 32, comma 12 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326».

10.0.7

DONNO, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, FATTORI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:***«10-bis.***(Assoggettabilità a valutazione ambientale strategica del piano regolatore generale a seguito di varianti)*

1. Le varianti di piano regolatore generale sono ammissibili solo previa nuova valutazione ambientale strategica (VAS) dell'intero piano regolatore, anche nei casi in cui la variante richiesta è definita necessaria e funzionale ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero mediante Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri. La mancata assoggettabilità a valutazione ambientale strategica del suddetto piano regolatore generale a seguito di variante costituisce fattispecie penale ai sensi dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

Art. 11.**11.1**

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. – (*Disposizioni transitorie e finali*). - 1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e nelle more dell'attuazione delle disposizioni regionali di cui al comma 3 dell'articolo 3, i comuni non possono adottare ed approvare varianti urbanistiche e piani attuativi che prevedano nuovo incremento di consumo di suolo libero. Inoltre, non possono rilasciare titoli abilitativi che consentano trasformazioni di aree libere per una superficie maggiore del 60 per cento dell'incremento relativo all'anno precedente, al netto dei casi previsti dall'articolo 3, commi 7 e 8. Sono fatti comunque salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi ai titoli abilitativi edilizi già rilasciati comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo libero, gli interventi e i programmi di trasformazione con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, previsti nei piani attuativi, comunque denominati, per i quali i soggetti interessati abbiano presentato istanza per l'approvazione in modo conforme ai regolamenti urbanistici ed edilizi vigenti, prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché le varianti, il cui procedimento sia attivato prima della data di entrata in vigore della presente legge, che non comportino aumento al dimensionamento dei piani attuativi. Decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, nei comuni italiani non è consentito consumo di suolo in misura non conforme alle disposizioni regionali o, in mancanza di queste, superiore al limite fissato dal comma 1 dell'articolo 3.

2. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono ad attuare quanto previsto dalla presente legge, ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti».

11.2

ARRIGONI, CANDIANI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 8, e comunque non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo tranne che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti di program-

mazione delle amministrazioni aggiudicatrici e nei piani economici e finanziari dei concessionari di lavori pubblici e di servizi. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente legge sono comunque mantenute le previsioni ed i programmi edificatori contenuti negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

11.3

ANITORI, VICARI

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 8, gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono regolati dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo.

11.4

NUGNES, DONNO, MORONESE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo sopprimere le parole:* «, e comunque non oltre il termine di tre anni»;

b) *al comma 1, terzo periodo sostituire le parole:* «procedimenti in corso» *con le seguenti:* «titoli abilitativi edilizi comunque denominati, rilasciati o formatisi»;

c) *al comma 1, terzo periodo sopprimere le parole:* «relativi ai titoli abilitativi edilizi comunque denominati»;

d) *al comma 1, terzo periodo, dopo le parole:* «comunque denominati» *aggiungere le seguenti:* «, approvati,»;

e) *al comma 1, terzo periodo, dopo le parole:* «comunque denominati» *aggiungere le seguenti:* «, approvati,»;

f) *al comma 1, sopprimere il quarto periodo;*

g) *al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

11.5

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, DONNO, FATTORI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque anni».

Conseguentemente, all'ultimo periodo, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque anni».

11.6

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 1, al primo e al secondo periodo sopprimere le parole: «vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

11.7

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, DONNO, FATTORI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «alle infrastrutture e agli insediamenti prioritari» fino alla fine del periodo.

11.27

MARTELLI, MORONESE, DONNO, NUGNES, FATTORI

Al comma 1, sostituire le parole: «alle infrastrutture» con le seguenti «alle venticinque infrastrutture prioritarie».

11.8

DONNO, MORONESE, MARTELLI, NUGNES, FATTORI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il Comune applica agli amministratori ed ai funzionari comunali che violano il predetto divieto la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a 50.000 euro e non superiore a 500.000 euro».

11.9

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, DONNO, FATTORI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Sono fatti comunque salvi gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e provvisti di titolo abilitativo edilizio non decaduto né annullato alla data di entrata in vigore della presente legge».

11.10

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «i procedimenti in corso alla data» con le seguenti: «i procedimenti in corso e quelli avviati entro un anno dalla data».

11.11

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «titoli abilitativi edilizi» inserire le seguenti: «già rilasciati».

11.12

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, DONNO, FATTORI

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole da: «gli interventi» fino a: «legge 17 agosto 1942 n. 1150».

11.13

MORONESE, DONNO, NUGNES

Al comma 1, terzo periodo e ovunque ricorra, dopo le parole: «dei piani» sostituire la parola: «attuativi» con la seguente: «adottati».

11.14

MORONESE, DONNO, NUGNES

Al comma 1 terzo periodo, sostituire le seguenti parole: «per i quali i soggetti abbiano presentato istanza per l'approvazione prima dell'entrata in vigore della presente legge» con la seguente: «, approvati,».

11.15

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «il cui procedimento sia attivato prima della data di entrata in vigore della presente legge,».

11.16

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «per i quali i soggetti interessati abbiano presentato istanza per l'approvazione prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché le varianti, il cui procedimento sia attivato prima della data di entrata in vigore della presente legge, che non comportino modifiche di dimensionamento dei piani attuativi», con le seguenti: «nonché le varianti, che non comportino modifiche di dimensionamento dei piani attuativi».

11.17

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

11.18

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, DONNO, FATTORI

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Decorso il termine di tre anni di cui al primo periodo, in ciascun Comune non è consentito consumo di suolo in misura superiore al 30 per cento della media

di consumo di suolo dello stesso Comune nei cinque anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge».

11.19

FRAVEZZI, ZELLER, BERGER, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e nelle Province autonome».

11.20

DONNO, MARTELLI, NUGNES, MORONESE, FATTORI

Al comma 1, ultimo periodo sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

11.21

MORONESE, DONNO, NUGNES

Al comma 1, ultimo periodo sostituire: «50 per cento» con le seguenti: «40 per cento».

11.22

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «di ciascuna Regione» con le seguenti: «a livello nazionale».

11.23

MORONESE, DONNO, NUGNES

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Ogni Regione e Provincia autonoma provvede a ripartire tra i comuni la quota di consumo di suolo ammissibile, applicando un calcolo basato sull'incremento della popolazione comunale residente rilevato su base decennale».

11.24

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Decorsi ulteriori tre anni, il consumo di suolo di cui al primo periodo non è consentito in misura superiore al 10 per cento della media del consumo di suolo di ciascuna Regione nei cinque anni antecedenti».

11.25

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, DONNO, FATTORI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Comune applica, agli amministratori ed ai funzionari comunali che violano le prescrizioni riportate all'articolo 11 comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a 50.000 euro e non superiore a 500.000 euro».

11.26

ZELLER, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

Tit.**Tit.1.**

MORONESE, DONNO, NUGNES

Al titolo del disegno di legge, sostituire la parola: «contenimento» con la seguente: «azzeramento».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 17 ottobre 2017

Sottocommissione per i pareri

211^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
COLLINA

La seduta inizia alle ore 13,50.

(313 e 926-A) Leana PIGNEDOLI ed altri. – Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COLLINA (PD), dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2920) Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2837) Mauro Maria MARINO ed altri. – Disposizioni concernenti la riorganizzazione delle agenzie fiscali

(Parere alla 6^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore COLLINA (PD) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Sull'emendamento 2.105 propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando la necessità che il riconoscimento, ivi previsto, della possibilità di stipulare contratti a tempo determinato per l'accesso alla qualifica dirigenziale presenti un carattere eccezionale rispetto alla ordinaria procedura concorsuale, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione.

Propone di esprimere, infine, un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

(361-B) RANUCCI e Francesca PUGLISI. – Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpica, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2443) Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

(Parere alla 7^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE (n. 456)

(Osservazioni alla 9^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore COLLINA (*PD*), riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, rilevando in primo luogo che – come espressamente richiamato nella relazione introduttiva – è data attuazione solo ad uno dei due criteri di delega contenuti nella legge n. 170 del 2016. Propone di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

La Sottocommissione concorda.

(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri

(Parere alla 12^a Commissione su emendamenti. Esame e rinvio. Parere non ostantivo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti da 1.101 a 1.200, riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostantivo.

Conviene la Sottocommissione.

(2323) ORELLANA ed altri. – Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura

(Parere alla 13^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostantivo con condizioni sul testo. Parere non ostantivo sugli emendamenti)

Il relatore COLLINA (*PD*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostantivo, a condizione che, all'articolo 1, comma 3, nel procedimento di adozione dei decreti legislativi in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, sia previsto il parere in sede di Conferenza Stato – Regioni.

Riferisce, infine, sui relativi emendamenti proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostantivo

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,05.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 159

Presidenza del Presidente
TORRISI

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

516^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TORRISI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e Rughetti.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge n. 2942 (decreto-legge n. 148 del 2017 in materia finanziaria) per l'esame dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza e di iniziargli l'esame a partire dalla seduta pomeridiana di domani, mercoledì 18 ottobre.

Si è deciso, inoltre, di fissare alle ore 20 di lunedì 23 ottobre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2888 (abolizione dei vitalizi), adottato dalla Commissione come testo base per il seguito dell'esame.

Si è convenuto, quindi, di iscrivere all'ordine del giorno i disegni di legge n. 2941 (modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica), approvato dalla Camera dei deputati, e connessi, nonché di iniziarne l'esame a partire da una seconda seduta pomeridiana, da convocare per le ore 15,30 di oggi, nel corso della quale si potrà procedere alla discussione di eventuali questioni pregiudiziali o sospensive. Si è altresì concordato di svolgere audizioni di esperti in una riunione dell'Ufficio di Presidenza da convocare per le ore 9,30 di giovedì 19 ottobre. Comunica, tuttavia, che non si è realizzato un consenso comune sulla proposta di iniziare la discussione generale in una seduta notturna, da convocare per le ore 20, o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea, di oggi, martedì 17 ottobre, e di proseguirla domani, mercoledì 18 ottobre, in sedute antimeridiana, pomeridiana e notturna, nonché di fissare alle ore 10 di venerdì 20 ottobre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge n.2941, che sarà adottato dalla Commissione come testo base.

Conseguentemente, la proposta dovrà essere posta in votazione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di organizzazione dei lavori, posta in votazione, è accolta.

CONVOCAZIONE DI ULTERIORI SEDUTE E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che sono convocate ulteriori sedute per oggi, martedì 17 ottobre, alle ore 15,30 e alle ore 20, o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea, e per domani, mercoledì 18 ottobre, alle ore 8,30 e alle ore 20.

Comunica inoltre che l'ordine del giorno è integrato, a partire dalla seconda seduta pomeridiana di oggi, con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 2941 (modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) e, a partire dalla seduta pomeridiana di domani, mercoledì 18 ottobre, con l'esame dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza del disegno di legge n. 2942 (decreto-legge n. 148 del 2017 in materia finanziaria).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

Plenaria**517^a Seduta (2^a pomeridiana)***Presidenza del Presidente***TORRISI**

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e Rughetti.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2941) Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Toninelli ed altri; Giachetti; Piscichio; Lauricella; Pia Elda Locatelli ed altri; Orfini; Speranza; Menorello ed altri; Lupi e Misuraca; Vargiu e Matarrese; Nicoletti ed altri; Parisi e Abrignani; Dellai ed altri; Lauricella; Cuperlo; Toninelli ed altri; Rigoni; Martella; Invernizzi ed altri; Valiante ed altri; Turco ed altri; Marco Meloni; La Russa ed altri; D'Attorre ed altri; Quaranta; Menorello ed altri; Brunetta ed altri; Lupi e Misuraca; Celeste Costantino ed altri; Piscichio; Fragomeli ed altri

(2621) CALDEROLI. – *Modifica della normativa per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché della normativa sui referendum*

(2726) Laura BIANCONI e TORRISI. – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali*

(2749) TREMONTI. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica*

(2762) PEPE. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica*

(2793) CHITI ed altri. – *Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con sistema proporzionale e voto personalizzato. Deleghe al Governo per la determinazione dei collegi uninominali*

(2843) *TOCCI*. – *Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(2876) *COMPAGNA ed altri*. – *Testi unici delle leggi elettorali politiche della Repubblica italiana*

(2905) *MAZZONI*. – *Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali*

(2911) *MARCUCCI ed altri*. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali*

(2938) *Paolo ROMANI ed altri*. – *Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali*

– e petizioni nn. 1209, 1452, 1500 e 1599 ad essi attinenti

(Esame congiunto e rinvio)

Il Presidente *TORRISI (AP-CpE-NCD)*, in qualità di relatore, nel riferire sui disegni di legge in materia elettorale, con particolare riguardo al disegno di legge n. 2941, approvato dalla Camera dei deputati, ritiene opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale.

Ricorda, in primo luogo, che i vigenti sistemi elettorali per l'elezione del Senato e della Camera dei deputati si basano sulle normative risultanti dagli effetti di annullamento prodotti dalle sentenze della Corte costituzionale n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017. All'esito di queste pronunce, le leggi elettorali per i due rami del Parlamento presentano differenze significative, suscettibili di produrre risultati eterogenei. Potrebbero dunque determinarsi effetti incongrui sull'assetto delle future Camere, con possibili conseguenze negative sulla stabilità e sull'efficienza del sistema istituzionale.

Il Presidente della Repubblica ha manifestato in più occasioni le sue preoccupazioni al riguardo, invitando il Parlamento, nel rispetto delle prerogative proprie del potere legislativo, affinché sia compiuto ogni sforzo per approvare normative tra loro coerenti. Ritiene, quindi, che in questo scorcio di legislatura il Parlamento sia chiamato a un gesto di responsabilità istituzionale, intervenendo per superare le più marcate criticità della vigente legislazione elettorale.

Sebbene nell'ambito della riflessione scientifica su questo tema si registri un'ampia convergenza circa l'esigenza che le regole elettorali siano quanto più possibile stabili e che, in ogni caso, siano modificate in una fase temporalmente distante da quella nella quale dovranno essere applicate, occorre considerare che questo assunto, certamente condivisibile in via generale, cede di fronte ai tratti particolari e anomali del contesto attuale, soprattutto in ragione della eterogeneità dei due sistemi elettorali. Le differenze tra i due sistemi risultano tanto più evidenti ove si consideri che, dopo l'esito del *referendum* del 4 dicembre scorso, le due Camere conservano lo stesso potere ed esercitano le medesime funzioni e, in par-

titolare, sono entrambe titolari del potere di accordare e revocare la fiducia al Governo.

Si sofferma quindi sulle più rilevanti differenze tra i due sistemi elettorali.

Al Senato sono ammesse le coalizioni fra liste, mentre alla Camera dei deputati non sono consentite; per l'elezione del Senato, trova applicazione un articolato sistema di soglie di sbarramento, che si applica su base regionale, variabile in base alla scelta della lista di presentarsi all'elezione da sola o coalizzata, mentre, per l'elezione della Camera dei deputati, è previsto che possano accedere alla ripartizione dei seggi le liste che ottengono, su base nazionale, almeno il 3 per cento dei voti validi, con eccezione delle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, per le quali vige un sistema *ad hoc*.

Inoltre, per quanto riguarda le preferenze, per l'elezione del Senato, all'esito della sentenza n. 1 del 2014, è stato dichiarato incostituzionale l'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993, come modificato dalla legge 270 del 2005, nella parte in cui non consente all'elettore di esprimere una preferenza per i candidati. La Corte ha affermato, al riguardo, che eventuali inconvenienti derivanti da tale censura di incostituzionalità possono essere risolti mediante l'impiego degli ordinari criteri d'interpretazione, ovvero mediante interventi normativi secondari meramente tecnici ed applicativi della pronuncia. Per l'elezione della Camera dei deputati, invece, la legge n. 52 del 2015 prevede che ogni lista sia composta da un candidato capolista e da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico; ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista e il nominativo del candidato capolista, ma può anche esprimere uno o due voti di preferenza.

Per quanto riguarda la rappresentanza di genere, la legge per l'elezione della Camera dei deputati prevede che, in ciascuna lista, i candidati siano presentati in ordine alternato in base al sesso, che i capilista dello stesso sesso non possano eccedere il 60 per cento del totale in ogni circoscrizione e che, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista, nessun sesso possa essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore. Inoltre, per quanto riguarda il sistema delle preferenze, in caso di espressione della seconda preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo, a pena di nullità della seconda preferenza. Nella legge elettorale per l'elezione del Senato, invece, non è prevista alcuna disposizione di tale tenore. Resta solo in vigore la disposizione originaria contenuta nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993, in base alla quale il Senato è eletto a suffragio universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini.

Infine, per l'elezione del Senato non è prevista l'attribuzione di alcun premio di maggioranza, in quanto la sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 533 del 1993, in base al quale

alla coalizione di liste o alla singola lista che aveva ottenuto il maggior numero di voti validi espressi nell'ambito della circoscrizione era attribuito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla Regione. Al contrario, per l'elezione della Camera dei deputati, è previsto che alla lista che abbia raggiunto, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi siano attribuiti 340 seggi. Persiste quindi un premio di maggioranza, seppure solo eventuale. La sentenza della Corte costituzionale n. 35 del 2017 ha infatti dichiarato incostituzionale l'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge n. 52 del 2015, in base alla quale, qualora nessuna lista avesse raggiunto il 40 per cento dei voti validi, il premio di maggioranza sarebbe stato assegnato alla lista che avesse conseguito il maggior numero di voti in un secondo turno di ballottaggio tra le due liste più votate al primo turno, con esclusione di ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione.

Dalla descrizione delle differenze tra i sistemi elettorali per le elezioni dei due rami del Parlamento emerge, con evidenza, l'urgenza di un intervento. Ritiene, pertanto, che il Parlamento debba raccogliere l'invito del Capo dello Stato, approntando – nei limiti di tempo a disposizione e tenendo conto dell'attuale quadro politico – una legislazione elettorale compiuta e coerente.

Certamente, le soluzioni possono essere le più varie: formule elettorali maggioritarie fondate su collegi uninominali; formule elettorali proporzionali, al cui interno si apre un ampio spettro di possibili varianti; formule miste. Purtroppo, il tempo che residua prima della fine naturale della legislatura non consente ulteriori indagini sulla scelta migliore. Occorre, invece, mettere in sicurezza il sistema, adottando una normativa coerente, quanto più possibile condivisa e in linea con le indicazioni generali che emergono dalla lettura delle sentenze della Corte costituzionale in materia.

Alla luce di questi canoni, ritiene che il testo approvato dalla Camera dei deputati, e ora all'esame del Senato, rappresenti un punto di equilibrio. Infatti, qualora il disegno di legge sia approvato, si avrebbero sistemi elettorali uniformi per i due rami del Parlamento. Peraltro, presso la Camera dei deputati, è maturata una positiva convergenza tra forze di maggioranza e alcune forze di opposizione su un testo nel quale risultano rispettati alcuni dei più significativi principi desumibili dalle sentenze della Corte costituzionale, con particolare riguardo al principio della rappresentanza e al principio di conoscibilità del candidato da parte dell'elettore.

Riferisce, quindi, sul disegno di legge n. 2941, il quale delinea un sistema elettorale misto.

L'assegnazione di 232 seggi alla Camera, comprensivi di 1 collegio in Valle d'Aosta e di 6 collegi in Trentino Alto-Adige, e di 116 seggi al Senato, comprensivi di 1 collegio in Valle d'Aosta e di 6 collegi in Trentino Alto-Adige, è effettuata nei collegi uninominali con formula maggioritaria, in cui è proclamato eletto il candidato più votato. L'assegnazione dei restanti seggi (ferma la specificità della disciplina per i seggi della circoscrizione Estero) avviene, nell'ambito di collegi plurinominali, con metodo proporzionale tra le liste e le coalizioni di liste che hanno su-

perato le soglie di sbarramento: sono quindi proclamati eletti in ciascun collegio plurinominali, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione.

Per la Camera dei deputati, ciascuna circoscrizione è suddivisa in collegi uninominali e in uno o più collegi plurinominali. I 231 collegi uninominali del territorio nazionale sono ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione. La determinazione dei collegi uninominali – così come quella dei collegi plurinominali – è rimessa ad una delega legislativa da attuare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Per l'assegnazione del restante numero di seggi, con metodo proporzionale, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali costituiti dalla aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto.

Nella disposizione di delega al Governo, viene precisato che la determinazione dei collegi plurinominali avviene in modo che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio. Il numero dei collegi uninominali è dunque determinato dalla legge, mentre il numero dei collegi plurinominali, risultanti dall'aggregazione di uno o più collegi uninominali, è rimesso al decreto legislativo di cui all'articolo 3, sulla base dei principi e criteri direttivi ivi previsti.

Al Senato il territorio nazionale è ripartito in 20 circoscrizioni corrispondenti al territorio di ciascuna Regione. Ciascuna circoscrizione regionale è suddivisa in collegi uninominali e in uno o più collegi plurinominali. I 109 collegi uninominali del territorio nazionale sono ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione. La determinazione dei collegi uninominali – così come quella dei collegi plurinominali – è rimessa, come per la Camera dei deputati, a una delega legislativa da attuare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge. Al Senato i collegi plurinominali sono costituiti dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto. I criteri e principi direttivi per l'attuazione della delega sono in gran parte i medesimi di quelli previsti per la determinazione dei collegi della Camera.

Ciascun partito o gruppo politico organizzato che intende presentarsi alle elezioni – sia alla Camera sia al Senato – è tenuto a depositare il proprio contrassegno e ad indicare la propria denominazione presso il Ministero dell'interno nei termini previsti; contestualmente al deposito del contrassegno deve essere altresì depositato il programma elettorale, nel quale viene dichiarato il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica.

Si prevede che, ove iscritto nel registro dei partiti politici, il partito o gruppo politico organizzato debba depositare il relativo statuto. In mancanza, il partito o gruppo politico organizzato deve depositare una dichiarazione che indica gli elementi minimi di trasparenza previsti dalla legge:

il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato; il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato; gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni.

In apposita sezione del sito Internet del Ministero dell'interno, denominata «Elezioni trasparenti», entro dieci giorni dalla scadenza del termine per il deposito del contrassegno per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato che ha presentato le liste sono pubblicati in maniera facilmente accessibile: il contrassegno depositato, con l'indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito; lo statuto, ovvero la dichiarazione di trasparenza; il programma elettorale, con il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica.

Sia alla Camera sia al Senato i partiti o i gruppi politici organizzati possono presentarsi come lista singola o in coalizione. La coalizione è unica a livello nazionale. I partiti in coalizione presentano candidati unitari nei collegi uninominali.

Per i soli partiti o i gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute presenti in circoscrizioni comprese in Regioni ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche è consentito specificare, con una dichiarazione, in quali dei collegi uninominali della rispettiva circoscrizione viene presentato il medesimo candidato con altri partiti o gruppi politici della coalizione.

Sia alla Camera sia al Senato, in ogni collegio plurinominale, ciascuna lista è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale; in ogni caso, indipendentemente dal numero di seggi assegnato al collegio plurinominale, il numero dei candidati della lista non può essere inferiore a due né superiore a quattro.

In sede di presentazione della lista sono indicati tutti i candidati nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale; ciascuna lista, a pena di inammissibilità, deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione.

La lista – sia alla Camera sia al Senato – deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di quel collegio plurinominale.

Il testo reca inoltre una delega al Governo, da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per definire le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste.

Nel caso di liste collegate in coalizione, queste presentano il medesimo candidato nei collegi uninominali, ad eccezione delle liste rappresen-

tative di minoranze linguistiche riconosciute, che possono presentare separatamente il proprio candidato.

Sia alla Camera sia al Senato nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di cinque collegi plurinomiali, a pena di nullità. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale è nulla. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato altresì nei collegi plurinomiali, fermo restando il limite di cinque.

Il deputato eletto in più collegi plurinomiali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del collegio. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinomiali si intende eletto nel collegio uninominale.

Sono previste specifiche disposizioni per garantire la rappresentanza di genere. In primo luogo, a pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinomiali, sia della Camera sia del Senato, i candidati devono essere collocati secondo un ordine alternato di genere. Al contempo, alla Camera è previsto che nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninomiali a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Inoltre, nel complesso delle liste nei collegi plurinomiali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di tali prescrizioni. Al Senato le medesime previsioni sono stabilite a livello regionale e spetta all'Ufficio elettorale regionale assicurare il rispetto delle medesime.

Per quanto riguarda le modalità di espressione del voto, ciascun elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda, recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista o, nel caso di liste collegate in coalizione, i contrassegni di tali liste, con a fianco i nominativi dei candidati – da due a quattro – nel collegio plurinominale.

Il voto è espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono comunque validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale; nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.

Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo.

Sono previste altresì nuove disposizioni che attengono alla fase dello spoglio delle schede e del relativo scrutinio. In particolare, è previsto che le schede elettorali siano provviste di un tagliando anti-frode con codice progressivo alfanumerico.

Come già ricordato, nei collegi uninominali, il seggio è assegnato al candidato che consegue il maggior numero di voti validi; in caso di parità è eletto il più giovane per età.

Per i seggi da assegnare alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali, alla Camera il riparto avviene a livello nazionale, con metodo proporzionale, tra le coalizioni di liste e le liste che abbiano superato le soglie di sbarramento. Le soglie di sbarramento sono del 3 per cento a livello nazionale per le liste singole e del 10 per cento a livello nazionale per le coalizioni (purché almeno una lista infra-coalizione raggiunga la soglia del 3 per cento); per le coalizioni non vengono in ogni caso computati i voti dei partiti che non hanno superato la soglia dell'1 per cento.

Specifiche disposizioni garantiscono le minoranze linguistiche: il requisito previsto è in tal caso il raggiungimento della soglia del 20 per cento a livello regionale o aver eletto almeno due candidati nei collegi uninominali.

Al Senato l'assegnazione dei seggi alle liste è effettuata con metodo proporzionale e avviene a livello regionale.

Accedono al riparto le coalizioni di liste che abbiano ottenuto sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e le liste che abbiano ottenuto sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella Regione o, per le minoranze linguistiche, aver eletto almeno due candidati nei collegi uninominali.

Al termine delle operazioni degli uffici elettorali, in cui viene determinato il numero di seggi spettanti alle coalizioni e alle liste, singole e coalizzate, sono proclamati eletti in ciascun collegio plurinomiale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione.

Sono altresì specificate le modalità con cui si procede, sia alla Camera sia al Senato, alla proclamazione degli eletti in caso di esaurimento della lista presentata nel collegio plurinomiale. Subentrano dapprima i candidati presentati dalla lista negli altri collegi plurinominali della circoscrizione. Esaurite tutte le liste della circoscrizione, subentrano i cosiddetti «migliori perdenti» (sulla base della graduatoria redatta dall'ufficio elettorale circoscrizionale) nei collegi uninominali del collegio plurinomiale, e, successivamente, i migliori perdenti nei collegi uninominali della circoscrizione. Si procede poi proclamando eletti i candidati presentati dalla lista nei collegi plurinominali delle altre circoscrizioni. In caso di ulteriore incapienza, si procede proclamando eletti i candidati delle liste collegate in coalizione presentati nel collegio plurinomiale originario e, poi, negli altri collegi plurinominali della circoscrizione. Nel caso in cui rimangano ancora seggi da assegnare, subentrano i migliori perdenti nei collegi uni-

nominali delle altre circoscrizioni e, infine, i candidati delle liste collegate in coalizione presentati nei collegi plurinomiali delle altre circoscrizioni.

Per il Senato si procede analogamente, con la differenza che non si applicano le norme che consentono il subentro di candidati di altre Regioni.

Riguardo alla disciplina dei cosiddetti subentri – nel caso in cui un seggio rimanga vacante, anche per causa sopravvenuta – si prevede che il seggio si attribuisce, nell'ambito del medesimo collegio plurinomiale, al candidato primo dei non eletti secondo l'ordine di presentazione. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio attribuito in un collegio uninominale si procede ad elezioni suppletive.

L'articolo 5 reca una clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 6 contiene disposizioni transitorie.

Alcune di quelle disposizioni riguardano le sottoscrizioni richieste per la presentazione delle candidature nelle prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge.

In particolare, viene modificata la disposizione recata dal comma 36 della legge n. 52 del 2015, in materia di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni, prevedendo che tale esonero si applichi per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge, per la Camera e per il Senato, ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere alla data del 15 aprile 2017. Si prevede, inoltre, che per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge il numero delle sottoscrizioni per la presentazione di candidature per l'elezione alla Camera dei deputati (almeno 1.500 e non più di 2.000 sottoscrizioni degli elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio plurinomiale) sia in ogni caso ridotto alla metà.

Una norma in parte analoga è prevista per il Senato, dove è stabilito che il numero delle sottoscrizioni per la presentazione di candidature (le stesse fissate per la Camera, quindi da 1.500 a 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio plurinomiale) è ridotto alla metà per le liste che presentano candidati nei collegi plurinomiali in tutte le circoscrizioni.

Il comma 7, invece, riguarda i soggetti abilitati all'autenticazione delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste: esclusivamente per le prossime elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge sono abilitati, oltre ai soggetti già previsti, anche gli avvocati abilitati al patrocinio davanti le giurisdizioni superiori iscritti all'albo di un distretto della circoscrizione elettorale.

Quanto ai soggetti abilitati il testo aggiunge – a regime – i sindaci metropolitani e i componenti della conferenza metropolitana, nonché i consiglieri metropolitani, alla luce dell'istituzione delle città metropolitane operata dalla legge n. 56 del 2014.

Sono, inoltre, previsti i tempi per l'esercizio del diritto di opzione per il voto degli italiani temporaneamente all'estero.

Altre norme intervengono, invece, sui requisiti di elettorato passivo per la circoscrizione Estero. In primo luogo, non è più richiesto il requi-

sito della residenza nella ripartizione della circoscrizione Estero per chi intende candidarsi. Al contempo si prevede che gli elettori residenti in Italia possono essere candidati in una sola ripartizione della circoscrizione Estero. Gli elettori residenti all'estero possono, a loro volta, essere candidati solo nella ripartizione di residenza della circoscrizione Estero. Non è modificato l'articolo 8, comma 4, della legge n. 459 del 2001, che prevede che gli elettori residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione per esercitare il diritto di voto in Italia, non possono essere candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale. Infine, si prevede che non possono essere candidati nella circoscrizione Estero gli elettori che ricoprono o che hanno ricoperto nei cinque anni precedenti la data delle elezioni cariche di governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello o incarichi nella magistratura o cariche nelle Forze armate in un Paese della circoscrizione Estero.

È prevista, infine, l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Passa, quindi, a illustrare i disegni di legge presentati in Senato, dei quali propone la trattazione congiunta. Al riguardo, ritiene opportuno che siano esaminati insieme al disegno di legge approvato dalla Camera solo i disegni di legge che modificano il sistema elettorale di Camera e Senato. Infatti, in questa fase avanzata di esame, in presenza di un testo già approvato da un ramo del Parlamento, la determinazione delle forze politiche appare decisamente orientata a intervenire su entrambi i sistemi elettorali. D'altra parte, la scelta appare per certi aspetti inevitabile, in considerazione dell'obiettivo prioritario di rendere omogenee le modalità di elezione di Camera e Senato, requisito tanto più essenziale in presenza di un sistema costituzionale caratterizzato da un bicameralismo paritario.

Per maggiore chiarezza espositiva, ritiene preferibile suddividere le proposte di legge in base alle loro caratteristiche principali.

Il disegno di legge n.2621, d'iniziativa del senatore Calderoli, propone, sia per la Camera sia per il Senato, il ripristino del sistema elettorale previgente alla legge n.270 del 2005, ossia quello stabilito dalla cosiddetta legge Mattarella, di impostazione prevalentemente maggioritaria.

Tra le proposte che intendono introdurre un sistema proporzionale, segnala il disegno di legge n. 2749, di iniziativa del senatore Tremonti, che riproduce il sistema elettorale proporzionale vigente in Italia dal 1948 al 1993.

Il disegno di legge n.2762, presentato dal senatore Pepe, delinea un sistema proporzionale, analogo per la Camera e per il Senato, basato sul metodo del divisore corretto, con circoscrizioni di ampiezza intermedia. La proposta prevede la possibilità di esprimere anche due preferenze nelle circoscrizioni in cui si assegnano almeno 15 seggi. L'elettore dispone altresì di un voto per la penalizzazione di uno dei candidati inseriti nella lista votata, da esprimere cancellandone il nome dall'elenco.

Il disegno di legge n. 2793, a prima firma del senatore Chiti, propone un sistema elettorale per entrambe le Camere basato sulla ripartizione proporzionale dei seggi e sulla correzione del risultato proporzionale con l'at-

tribuzione di un premio di governabilità alla lista che ottiene la maggiore cifra elettorale nazionale. Il premio è costituito da un numero di seggi aggiuntivi pari al 10 per cento del totale dei componenti di ciascuna Camera.

Il disegno di legge n. 2726, d'iniziativa dei senatori Bianconi e Torrisi, prevede l'abolizione del turno di ballottaggio per la Camera dei deputati e la facoltà di formare coalizioni per concorrere all'attribuzione del premio di maggioranza, che è assegnato nel caso in cui sia superata la soglia del 40 per cento. Per l'elezione del Senato, inoltre, le circoscrizioni regionali sono suddivise in 50 collegi plurinominali. Allo scopo di evitare la formazione di maggioranze diverse nelle due Camere, si prevede che il premio sia attribuito a condizione che non spetti a liste o coalizioni diverse per le due Camere.

Alcuni disegni di legge propongono un sistema elettorale di tipo misto. Tra questi si segnala il disegno di legge n. 2843, d'iniziativa del senatore Tocci. Per entrambi i rami del Parlamento, è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi, purché sia maggiore o uguale al 40 per cento dei votanti nel collegio uninominale. Qualora nel singolo collegio nessun candidato abbia raggiunto il predetto *quorum*, si procede all'assegnazione del seggio mediante riparto proporzionale tra i gruppi di candidati collegati, sulla base delle cifre elettorali conseguite da ognuno di essi.

Il disegno di legge n. 2938, d'iniziativa del senatore Romani e altri, prevede l'elezione di un terzo dei componenti della Camera dei deputati e di un terzo dei componenti del Senato della Repubblica tramite collegi uninominali a turno unico e dei restanti tramite sistema proporzionale. È fissata una soglia di sbarramento per l'accesso alla ripartizione proporzionale dei seggi al tre per cento, sia per le liste coalizzate sia per quelle non collegate. Si dispone, inoltre, la votazione, per ogni Camera, su un'unica scheda con l'indicazione dei nomi dei candidati nel collegio uninominale e nel collegio plurinominale.

Anche il disegno di legge n. 2905, d'iniziativa del senatore Mazzoni, introduce un sistema elettorale misto, comprendente collegi uninominali e liste bloccate corte. La soglia di sbarramento per l'accesso alla ripartizione proporzionale dei seggi è fissata all'1 per cento, sia per le liste coalizzate sia per quelle non collegate. L'eventuale premio di governabilità per la lista o coalizione più votata è fissato in 90 seggi per la Camera dei deputati e in 45 seggi per il Senato della Repubblica. La votazione, per ogni Camera, è prevista su un'unica scheda, con l'indicazione dei nomi dei candidati nel collegio uninominale e nel collegio plurinominale.

Ricorda altresì il disegno di legge n. 2911, a prima firma del senatore Marcucci, che delinea un sistema elettorale misto, sostanzialmente analogo a quello proposto dal disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati.

Infine, il disegno di legge n. 2876, a prima firma del senatore Compagna, tende a introdurre un sistema elettorale binominale, con secondo voto di genere, opzionale e disgiunto. In ogni collegio binominale, la forza politica, o coalizione, presenta una coppia di candidati nel rispetto della

parità di genere. Ciascun elettore dispone di due voti: il primo voto può essere dato liberamente a uno dei due candidati di una coppia, e a prescindere dal genere, mentre il secondo voto, se l'elettore decide di esprimerlo, deve essere dato a un candidato dell'altro genere e appartenente a una coppia di candidati diversa da quella entro la quale è stato espresso il primo voto.

Il senatore CRIMI (M5S) avanza una questione pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del Regolamento.

Osserva, preliminarmente, che il sistema elettorale proposto, in parte proporzionale e in parte maggioritario, risulta incoerente e irrazionale, in quanto l'obiettivo di garantire la governabilità – attraverso l'introduzione di collegi uninominali, con sistema maggioritario – appare contraddetto dalla introduzione di soglie di sbarramento basse, dal ricorso alle candidature in più collegi e dalla possibilità di abbinare i candidati nei collegi uninominali a una pluralità di liste nel collegio plurinominali. In questo modo, infatti, si favorisce la formazione di coalizioni disomogenee, probabilmente destinate a scomporsi subito dopo le elezioni.

A suo avviso, inoltre, si arreca un *vulnus* al principio della rappresentanza, considerata l'impossibilità per l'elettore di conoscere gli effetti del proprio voto a causa della distribuzione dei seggi all'interno delle coalizioni con il sistema proporzionale. Da questo punto di vista, ravvisa una violazione dell'articolo 48, secondo comma, nonché degli articoli 56, primo comma, e 58, primo comma, della Costituzione.

Rileva, peraltro, la presenza nel testo all'esame di alcuni profili di incostituzionalità, già censurati dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017, quali la presenza di liste bloccate e la facoltà di candidarsi in più collegi, optando successivamente per un determinato seggio, con conseguenti effetti distorsivi della preferenza espressa dall'elettore.

Infine, ricorda che, secondo l'articolo 65 del codice di buona condotta del Consiglio d'Europa del 2003, è inopportuno procedere alla revisione della legislazione elettorale poco prima delle consultazioni. Tale precetto, a suo avviso, può essere ricompreso tra le norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e quindi considerato – in base alla sentenza n. 348 del 2007 della Corte costituzionale – come fonte integrativa dei parametri di costituzionalità, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 17 ottobre 2017

Plenaria**426^a Seduta***Presidenza del Presidente*
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiaroli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2719) Deputati CAPELLI ed altri. – *Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici*, approvato dalla Camera dei deputati

(2358) URAS. – *Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di un genitore vittima di omicidio commesso dall'altro genitore*

(2424) Nadia GINETTI ed altri. – *Modifiche al codice civile e al codice di procedura penale in materia di indegnità a succedere, in particolare sulla esclusione dalla successione dell'autore di omicidio nei confronti del coniuge e femminicidio*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

Interviene il senatore LUMIA (PD) per chiedere scusa, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, del ritardo della relatrice, senatrice Cirinnà. Assicura che la relatrice arriverà quanto prima in Commissione al fine di poter proseguire nell'esame congiunto dei disegni.

Il presidente D'ASCOLA rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto.

(2864) *Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*, approvato dalla Camera dei deputati

(514) *DE POLI. – Modifiche all'articolo 639 del codice penale e altre disposizioni in materia di deturpamento e imbrattamento di beni di interesse culturale*

(646) *GIRO ed altri. – Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale*

(1046) *MARCUCCI ed altri. – Nuove norme in materia di delitti contro l'ambiente e delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria penale in materia di reati contro il patrimonio culturale*

(2632) *LIUZZI e BRUNI. – Delega al Governo volta ad introdurre modifiche al codice penale in materia di danneggiamento del patrimonio culturale e ulteriori disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 settembre.

Il presidente D'ASCOLA avverte che si procederà all'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2864 e pubblicati in allegato.

Dopo un breve intervento del senatore CASSON (*Art.1-MDP*), che illustra gli emendamenti a propria firma 1.15, 1.16, 1.25, 1.28 e 3.2, prende la parola il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) soffermandosi in particolare sull'emendamento 1.3, volto ad inserire un comma aggiuntivo all'articolo 518-*bis*, primo comma, lettera *a*), del codice penale, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del disegno di legge n. 2864. Con la suddetta proposta emendativa si intende riferire la nozione di bene culturale, rilevante ai fini della legge penale, alle cose mobili e immobili definite «beni culturali» dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nell'ottica di delimitare con maggiore chiarezza l'ambito oggettivo di applicazione della nuova normativa. Si sofferma poi sull'emendamento 4.1, finalizzato ad introdurre l'articolo 25-*terdecies* del decreto legislativo n. 231 del 2001, in materia di riciclaggio devastazione e saccheggio di beni culturali ed attività organizzata per il traffico illecito di beni culturali.

Il senatore GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*) ribadisce in premessa le forti perplessità sul contenuto del testo, trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, già espresse in sede di discussione generale, in quanto l'intervento in oggetto comporta un inasprimento eccessivo e ingiustificato delle pene in materie di reati contro il patrimonio culturale. A suo avviso la nuova normativa sanzionatoria proposta con il disegno di legge n. 2864 non consente in alcun modo di distinguere con nettezza il confine tra il penalmente lecito e l'illecito, rischiando con ciò di coinvolgere in pesanti quanto ingiustificate vicende processuali anche comuni cittadini o esercenti l'attività di vendita e commercio di oggetti di antiquariato. Con le proposte emendative a propria firma, che si intendono da lui illustrate,

si vuole fare chiarezza e delimitare con maggiore precisione l'ambito di applicazione del disegno di legge citato ai comportamenti consapevolmente posti in essere e finalizzati al compimento di attività delittuose e terroristiche, tenendo invece fuori dal perimetro applicativo lo svolgimento di attività professionali condotte in modo onesto e trasparente. Infine provvede a riformulare il proprio emendamento 1.7 nell'emendamento 1.7 (testo 2), pubblicato in allegato, nel senso di sopprimere il capoverso Art. 518-*sexies* del codice penale, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*) del disegno di legge citato.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) illustra l'emendamento 1.24, volto a modificare l'articolo 518-*duodecies*, primo comma, lettera *b*) del codice penale – come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*) del disegno di legge n. 2864 – aggiungendovi le parole «conoscendone la falsità». Scopo della proposta è quindi di specificare che la sanzione della reclusione da uno a sei anni e della multa fino ad euro diecimila – contenuta nel nuovo articolo 518-*duodecies*, primo comma, lettera *b*), del codice penale – punisca chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, ponga in commercio, «conoscendone la falsità», esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica nonché di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico. Sottolinea l'esigenza di introdurre una siffatta precisazione in quanto la fattispecie in oggetto, a differenza della previsione di cui all'articolo 518-*duodecies*, primo comma, lettera *a*) del codice penale – come introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*) del disegno di legge n. 2864 – punisce soggetti che detengono beni culturali senza aver concorso alla loro contraffazione, alterazione o riproduzione, uniformando in tal modo la previsione di cui alla citata lettera *b*) a quella delle successive lettere *c*) e *d*).

La senatrice MUSSINI (*Misto*) illustra l'emendamento a propria firma 5.0.1, che è volto, analogamente alla proposta emendativa 1.3 del senatore Caliendo, a specificare la nozione di beni culturali rilevanti ai fini della legge penale. Sottolinea peraltro che la proposta emendativa in oggetto, a differenza di quella presentata dal senatore Caliendo, circoscrive la nozione di beni culturali ai beni mobili e immobili di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 42 del 2004. Pure riconoscendo l'estrema complessità dell'opera di individuazione di una nozione di beni culturali rilevante ai fini della legge penale, ritiene assolutamente necessaria questa opera definitoria, anche in ossequio ai principi di determinatezza e tassatività della sanzione penale.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), pur apprezzando l'emendamento 1.3 a prima firma del senatore Caliendo quanto all'obiettivo di chiarire l'oggetto e la nozione di beni culturali penalmente rilevante, ritiene insoddisfacente un generico rinvio al decreto legislativo n. 42 del 2004, occorrendo invece circoscrivere con maggiore rigore il perimetro applicativo

del disegno di legge n. 2864. A tale riguardo sottolinea, ad esempio, la necessità di coordinare tale intervento con la procedura amministrativa volta ad apporre il vincolo di bene culturale secondo quanto previsto dall'articolo 13 del citato codice dei beni culturali, anche allo scopo di evitare un indiscriminato ricorso alla sanzione penale anche di fronte a comportamenti sprovvisti della consapevole volontà di perseguire attività delittuose. Ritiene infatti che alcune parti del disegno di legge testé citato rischiano di configurarsi come vere e proprie «norme penali in bianco», in contrasto con il principio di legalità in materia penale di cui all'articolo 25 della Costituzione.

Interviene il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) al solo fine di precisare, rispetto alle considerazioni testé svolte dal senatore Palma, che non è semplice poter circoscrivere la portata applicativa della nozione di bene culturale con maggior rigore rispetto a quanto contenuto nella proposta emendativa 1.3 a propria firma. Infatti, la nozione di bene culturale caratterizza l'intera disciplina del codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e non solo talune disposizioni ivi contenute. Ritiene peraltro ben accetta qualsiasi proposta volta a migliorare la formulazione da lui prospettata nel rispetto della *ratio* sottesa al suo emendamento.

Il relatore, senatore CUCCA (*PD*), pur condividendo talune perplessità testé sollevate con particolare riferimento alle problematiche relative alla definizione esatta di beni culturali rilevante ai fini penale, ritiene non di meno condivisibile l'impostazione di fondo sottesa al disegno di legge n. 2864 e assolutamente necessario che esso vada approvato in tempi brevi e comunque entro la fine della legislatura.

Svolte queste necessarie premesse, esprime parere contrario a tutti gli emendamenti presentati e parere favorevole al solo ordine del giorno G/2864/1/2.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Chiede quindi la parola il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), esprimendo rammarico per i pareri testé enunciati dal relatore e dal rappresentante del Governo. Pur dando atto al relatore della sua consueta lealtà ed onestà intellettuale, ricorda a tutti che, a seguito del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, il sistema istituzionale è ancora caratterizzato da un bicameralismo perfetto. Conseguentemente appare del tutto impropria questa forzata accelerazione dell'*iter legis*, anche in presenza di chiari errori di carattere tecnico che affliggono il testo in esame e che andrebbero corretti nella fisiologica dinamica della *navette* parlamentare. Oltretutto, ribadisce che talune previsioni del disegno di legge n. 2864 appaiono porsi in contrasto con diritti fondamentali e inviolabili della persona umana che andrebbero tutelati. Ritiene pertanto opportuno intervenire

sul disegno di legge n. 2864, attraverso emendamenti mirati e circoscritti, che possano consentire di risolvere i problemi segnalati e permettere in breve tempo l'approvazione del disegno di legge in modo da assicurarne l'entrata in vigore entro la fine della legislatura.

Dopo un breve intervento del senatore GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*), il quale ribadisce la propria contrarietà all'impostazione di fondo sottesa al disegno di legge n. 2864, manifestando la ferma opposizione a qualsiasi tentativo di utilizzare il diritto penale in chiave strumentale ed ideologica, prende la parola il relatore CUCCA (*PD*), al solo fine di precisare che, anche nei casi in cui i testi non vengono modificati da un ramo del Parlamento, i dibattiti ed in generale i lavori parlamentari rappresentano un valido strumento di ausilio interpretativo che viene fornito ai giudici.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

(2719) Deputati CAPELLI ed altri. – Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici, approvato dalla Camera dei deputati

(2358) URAS. – Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di un genitore vittima di omicidio commesso dall'altro genitore

(2424) Nadia GINETTI ed altri. – Modifiche al codice civile e al codice di procedura penale in materia di indegnità a succedere, in particolare sulla esclusione dalla successione dell'autore di omicidio nei confronti del coniuge e femminicidio

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Dopo brevi interventi della relatrice, senatrice CIRINNÀ (*PD*), e del senatore LUMIA (*PD*), il PRESIDENTE avverte che nella giornata di domani si procederà in ogni caso alla votazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2719.

Rinvia, infine, il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,20.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2864

G/2864/1/2

BENCINI, Maurizio ROMANI, MOLINARI, MUNERATO, SIMEONI, MUSSINI, DE PIETRO, BISINELLA, URAS, BELLOT

Il Senato,

premesso che,

è in discussione in 2a Commissione permanente Giustizia l'Atto Senato 2864, presentato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e dal Ministro della giustizia, approvato dalla Camera dei deputati il 22 giugno 2017, concernente «Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale», che prevede l'introduzione nel codice penale di un nuovo titolo in tema di delitti contro il patrimonio culturale, quali il furto, l'appropriazione indebita, la ricettazione, il riciclaggio, il danneggiamento, la devastazione e altri;

l'esigenza di un intervento normativo organico e sistematico nella materia si è resa indefettibile non solo dalle rilevanti criticità emerse nella prassi applicativa in riferimento alle disposizioni legislative vigenti, ma anche – e soprattutto – dalla circostanza che le previsioni normative in materia di repressione dei reati contro il patrimonio culturale, variamente distribuite nel codice penale (come è noto, antecedente alla Costituzione) e nel codice dei beni culturali e del paesaggio (che non ha introdotto modifiche determinanti rispetto all'impianto complessivo della legislazione di settore, risalente al 1939), risultano attualmente inadeguate rispetto al sistema di valori delineato dalla Carta fondamentale. La Costituzione, infatti, in base al chiaro disposto degli articoli 9 e 42, richiede che alla tutela penale del patrimonio culturale sia assegnato un rilievo preminente e differenziato nell'ambito dell'ordinamento giuridico e colloca con tutta evidenza la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico del nostro Paese a un livello superiore rispetto alla mera difesa del diritto all'integrità del patrimonio individuale dei consociati;

considerato che:

a fianco della tutela del patrimonio culturale si ritiene di considerevole importanza la tutela e la valorizzazione dei negozi storici e delle botteghe storiche artigiane, che costituisce non soltanto un riconoscimento alla cultura, alla civiltà e alla tradizione artistica italiana, ma soprattutto

un contributo alla nostra economia. Si ritiene necessario salvaguardare alcune attività artigianali e commerciali per garantire la tutela di quelle antiche lavorazioni e tecniche di produzione derivanti da tradizioni locali, che necessitano di un intervento teso alla valorizzazione e alla conoscenza delle attività nei confronti dei flussi turistici in arrivo nel nostro paese e soprattutto a facilitarne lo sviluppo estero;

la tutela e la valorizzazione delle botteghe artigiane e dei negozi storici, costituiscono una ricchezza da conservare e valorizzare perché rappresenta il nostro passato, ma potrebbe rappresentare anche il futuro per i giovani che volessero accedere, nel caso degli antichi mestieri, ad attività professionali di alta qualità;

alcune amministrazioni comunali come Roma, Firenze, Genova e Bologna ed alcune regioni hanno già provveduto con delibere o provvedimenti legislativi a disciplinare la materia, affinché queste attività non solo non scompaiano, ma assumano sempre di più il valore di patrimonio storico e culturale che loro compete;

nonostante l'impegno degli enti locali appare indispensabile una tutela a livello nazionale di questa delicata materia per garantire la loro tutela, l'eventuale imposizione di vincoli, la previsione di sostegni economici per favorire la continuità della gestione, per abbattere imposte locali, per avviare progetti formativi finalizzati all'introduzione di giovani leve in mestieri che, diversamente, sono a rischio di scomparsa, nonché per facilitare progetti di sviluppo e conoscenza delle attività storiche;

tali attività sono state ormai in larga parte sostituite da esercizi commerciali moderni spesso di non elevato valore qualitativo o tradizionale per la città. Questo processo ha già mutato radicalmente il volto di centri storici piccoli e grandi ed ha, in parte, cancellato un tessuto di imprese commerciali che avrebbe potuto costituire una ricchezza, non solo come testimonianza storico-culturale, ma anche come strumento di tutela di elementi morfologici, architettonici e sociali delle nostre città. È quindi evidente che quanto ancora rimane di questo patrimonio, ormai largamente disperso, deve essere assolutamente tutelato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di provvedere, anche con atti di carattere normativo, alla tutela e valorizzazione delle botteghe artigiane e dei negozi storici, non solo come testimonianza storico-culturale, ma anche come strumento di tutela di elementi morfologici, architettonici e sociali delle nostre città.

Art. 1.**1.1**

GIOVANARDI

Al comma 1, lettera a), sostituire i primi due capoversi con i seguenti:

«Art. 518-bis. - (*Furto di beni culturali*). – È punito con la reclusione da due a otto anni chiunque si impossessa di un bene culturale, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Nel presente Titolo per bene culturale si intendono le cose mobili indicate nell'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

1.2

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-bis», primo comma, sostituire le parole: «da due a otto anni», con le seguenti: «da uno a sei anni», e al secondo comma, sostituire le parole: «da quattro a dodici anni», con le seguenti: «da tre a dieci anni».

1.3

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-bis», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Agli effetti della legge penale, si considerano "beni culturali" le cose immobili e mobili definiti "beni culturali" dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

1.4

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-ter», primo comma, sostituire le parole: «da uno a quattro anni», con le seguenti: «da uno a tre anni e sei mesi».

1.5

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-quater », primo comma, sostituire le parole: «da tre a dodici anni», con le seguenti: «da due a dieci anni».

1.6

GIOVANARDI

Al comma 1, lettera a), sostituire il settimo, ottavo e nono capoverso con i seguenti:

«Art. 518-quinquies. - (Riciclaggio di beni culturali). – Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni.

Si applica il secondo comma dell'articolo 518-quater».

1.7 (testo 2)

GIOVANARDI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso «Art. 518-sexies».

1.7

GIOVANARDI

Al comma 1, lettera a), sostituire il decimo capoverso con il seguente:

«Art. 518-*sexies*. - (*Illecita detenzione di beni culturali*). – Fuori dei casi di ricettazione, chiunque detiene un bene culturale avendo la piena consapevolezza della sua provenienza illecita è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a euro 20.000».

1.8

GIOVANARDI

Al comma 1, lettera a) sostituire il decimo capoverso con il seguente:

«Art. 518-*sexies*. - (*Illecita detenzione di beni culturali*). – Fuori dei casi di ricettazione, chiunque detiene un bene culturale di rilevanza storica, artistica, archeologica o etnoantropologica avendo la piena consapevolezza della sua provenienza illecita è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a euro 20.000».

1.9

GIOVANARDI

Al comma 1, lettera a) sostituire l'undicesimo capoverso con il seguente:

«Art. 518-*septies*. - (*Violazioni in materia di alienazione di beni culturali*). – È punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 80.000:

a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena beni culturali;

b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;

c) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento».

1.10

GIOVANARDI

Al comma 1, lettera a) sostituire l'undicesimo capoverso con il seguente:

«Art. 518-septies. - (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali) – 1. È punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 80.000:

a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena beni culturali;

b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;

c) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

2. Nella fattispecie di cui al comma 1, lettera b), la pena della reclusione non si applica nel caso in cui la denuncia venga presentata successivamente alla scadenza del termine ivi previsto».

1.11

GIOVANARDI

Al comma 1, lettera a) sostituire l'undicesimo capoverso con il seguente:

«Art. 518-septies. - (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali). – È punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 80.000:

a) chiunque consapevolmente, senza la prescritta autorizzazione, aliena beni culturali;

b) chiunque, essendovi tenuto, consapevolmente, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;

c) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che consapevolmente effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento».

1.12

GIOVANARDI

Al comma 1, lettera a) sostituire il dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo capoverso con i seguenti:

«Art. 518-octies. - (*Uscita o esportazione illecite di beni culturali*). – Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165.

La pena prevista al primo comma si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale».

1.13

GIOVANARDI

Al comma 1, lettera a) sostituire il quindicesimo e sedicesimo capoverso con i seguenti:

«Art. 518-novies. - (*Danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici*). – Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, non fruibili beni culturali pubblici o paesaggistici è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali pubblici o paesaggistici, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

Conseguentemente, sostituire il capoverso diciassettesimo con il seguente:

«Art. 518-decies. - (*Danneggiamento, deturpamento e imbrattamento colposi di beni culturali o paesaggistici*). – Chiunque, con una o più azioni, commette per colpa taluno dei fatti di cui all'articolo 518-novies a danno di beni culturali pubblici è punito con la reclusione fino a due anni».

1.14

BUCCARELLA, MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-novies», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Qualora i fatti di cui al presente articolo determinino un inquinamento o un disastro ambientale, si applicano gli articoli 452-bis e 452-quater».

1.15

CASSON, BATTISTA, CAMPANELLA, DIRINDIN, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, LO MORO, RICCHIUTI

Al comma 1, lettera a), sopprimere l'intero capoverso concernente l'Articolo 518-decies».

1.16

CASSON, BATTISTA, CAMPANELLA, DIRINDIN, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, LO MORO, RICCHIUTI

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-decies», dopo le parole: «articolo 518-novies», aggiungere le seguenti: «comma 1».

1.17

GIOVANARDI

Al comma 1, lettera a) sostituire il ventesimo, ventunesimo, ventiduesimo e ventitreesimo capoverso con i seguenti:

«Art. 518-duodecies. - (Contraffazione di opere d'arte). – È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino a euro 10.000:

a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;

d) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.

La sentenza di condanna per i reati previsti al primo e al secondo comma è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, terzo comma.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo e nel secondo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato».

1.18

GIOVANARDI

Al comma 1, lettera a) sostituire il ventesimo, ventunesimo, ventiduesimo e ventitreesimo capoverso con i seguenti:

«Art. 518-duodecies. - (Contraffazione di opere d'arte). - È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino a euro 10.000:

a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;

d) chiunque, conoscendone la falsità, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.

Se i fatti sono commessi nell'esercizio di una attività commerciale, la pena è aumentata e alla sentenza di condanna può conseguire, nei casi più gravi, l'interdizione a norma dell'articolo 30.

La sentenza di condanna per i reati previsti al primo e al secondo comma è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, terzo comma.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo e nel secondo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato».

1.19

GIOVANARDI

Al comma 1, lettera a) sostituire il ventesimo e ventunesimo capoverso con i seguenti:

«Art. 518-duodecies. - (Contraffazione di opere d'arte). – È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino a euro 10.000:

a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere *a)* e *b)*, contraffatti, alterati o riprodotti;

d) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* contraffatti, alterati o riprodotti.

Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale, la pena è aumentata e alla sentenza di condanna può conseguire, nei casi più gravi, l'interdizione a norma dell'articolo 30».

1.20

GIOVANARDI

Al comma 1, lettera a), sostituire il ventesimo capoverso con il seguente:

«Art. 518-duodecies. - (Contraffazione di opere d'arte). – È punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da euro 103 a euro 3.099:

a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;

d) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti».

1.21

GIOVANARDI

Al comma 1, lettera a) sostituire il ventesimo capoverso con il seguente:

«Art. 518-duodecies. - (Contraffazione di opere d'arte). – È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino a euro 10.000:

a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico di cui abbia accertato la contraffazione, alterazione o riproduzione;

c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;

d) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti».

1.22

GIOVANARDI

Al comma 1, lettera a) sostituire il ventesimo capoverso con il seguente:

«Art. 518-duodecies. - (Contraffazione di opere d'arte). – È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino a euro 10.000:

a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

c) chiunque, avendo la piena conoscenza della falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;

d) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o cori qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti».

1.23

GIOVANARDI

Al comma 1, lettera a) sostituire il ventesimo capoverso con il seguente:

«Art. 518-duodecies. - (Contraffazione di opere d'arte). – È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino a euro 10.000:

a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;

d) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, avendo la piena conoscenza della falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti».

1.24

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, BUCCARELLA

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-duodecies», primo comma, lettera b), dopo le parole: «pone in commercio,» inserire le seguenti: «conoscendone la falsità,».

1.25

CASSON, BATTISTA, CAMPANELLA, DIRINDIN, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, LO MORO, RICCHIUTI

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-duodecies», sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «Art. 518-septiesdecies», aggiungere il seguente articolo:

«Art. 518-septiesdecies bis. – (pene accessorie). – La condanna per i delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-ter, 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies, 518-septies, 518-octies, 518-novies, 518-decies, 518-undecies, 518-duodecies, 518-terdecies, 518-quaterdecies, 518-quinquiesdecies, 518-duodevicies comporta:

a) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per un periodo non inferiore a cinque anni;

- b) l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, per un periodo non inferiore a cinque anni;
- c) l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- d) la pubblicazione della sentenza penale di condanna. Si applica l'articolo 36, comma 3, del codice penale».
-

1.26

GIOVANARDI

Al comma 1, lettera a) sostituire il ventiseiesimo e ventisettesimo capoverso con i seguenti:

«Art. 518-*quingiesdecies*. - (Aggravante in materia di tutela dei beni culturali o paesaggistici). – 1. Quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici cagiona un danno di rilevante gravità la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applica la pena accessoria di cui all'articolo 30».

1.27

GIOVANARDI

Al comma 1, lettera a) sostituire il ventiseiesimo e ventisettesimo capoverso con il seguente:

«Art. 518-*quingiesdecies*. - (Aggravante in materia di tutela dei beni culturali o paesaggistici). – 1. Quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici cagiona un danno di rilevante gravità ovvero è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

1.28

CASSON, BATTISTA, CAMPANELLA, DIRINDIN, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, LO MORO, RICCHIUTI

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso Art. 518-septiesdecies, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 518-*septiesdecies-bis* - (Pene accessorie). – La condanna per i delitti previsti dagli articoli 518-*bis*, 518-*ter*, 518-*quater*, 518-*quingies*, 518-*sexies*, 518-*septies*, 518-*octies*, 518-*novies*, 518-*decies*, 518-*undecies*,

518-duodecies, 518-terdecies, 518-quaterdecies, 518-quinquiesdecies, 518-duodevicies comporta:

- a) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per un periodo non inferiore a cinque anni;
- b) l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, per un periodo non inferiore a cinque anni;
- c) l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- d) la pubblicazione della sentenza penale di condanna. Si applica l'articolo 36, comma 3, del codice penale».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-duodecies», sopprimere il comma 3.

Art. 3.

3.1

GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso b-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei soli casi in cui le condotte delittuose siano state poste in essere in forma associativa ai sensi dell'articolo 416 del codice penale».

3.2

CASSON, BATTISTA, CAMPANELLA, DIRINDIN, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, LO MORO, RICCHIUTI

Al comma 1, dopo la lettera b-bis), aggiungere la seguente lettera:

«b-ter) gli ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali possono per il contrasto del delitto di uscita o esportazione illecite di cui all'articolo 518-octies del codice penale, quando il fatto ha ad oggetto beni di rilevante valore culturale, utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse, nonché procedere anche per via telematica all'acquisto simulato di beni e alle relative attività di intermediazione, dandone immediata comunicazione all'autorità giudiziaria che può, con decreto motivato, differire il sequestro fino alla conclusione delle indagini».

Art. 4.**4.1**

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 25-*duodecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

"Art. 25-*terdecies*.

(Riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturali e attività organizzata per il traffico illecito di beni culturali)

1. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-*quinquies*, 518-*undecies* e 518-*quaterdecies*, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3"».

4.0.1

COMPAGNONE, SCAVONE, FALANGA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 4-*bis*.**

(Modifiche al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio)

1. Il testo della lettera *b*) del comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 è sostituito dal seguente:

b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di eccezionale rarità».

4.0.2

MALAN, CALIENDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente***«Art. 4-bis.***(Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri)*

1. Fermo restando quanto disposto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali anche di carattere bilaterale nonché dalla normativa dell'Unione europea, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura attraverso l'esposizione di opere d'arte e di altri beni di rilevante interesse culturale, i beni culturali pubblici stranieri e quelli appartenenti a istituzioni di Stati che non siano Parti della Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, ratificata ai sensi della legge 7 giugno 1999, n. 213, di rilevante interesse culturale o scientifico destinati a manifestazioni e mostre presso musei o altre istituzioni culturali in Italia, non possono essere sottoposti a sequestro giudiziario nell'ambito di procedimenti civili davanti al giudice italiano concernenti la loro proprietà o il loro possesso, a condizione di reciprocità, per il periodo della loro permanenza in Italia. Il rilascio della garanzia di restituzione non pregiudica l'applicazione della citata Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, ratificata ai sensi della legge 7 giugno 1999, n. 213.

2. Il Ministero per i beni e le attività culturali può, su richiesta dell'istituzione che riceve in prestito i beni culturali di cui al comma 1, rilasciare all'ente o istituzione straniera che concede le opere in prestito temporaneo una garanzia di restituzione valida per la durata della permanenza in Italia, secondo le modalità che saranno definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Qualora non rinvenga incompatibilità con le normative e gli accordi internazionali e sovranazionali, il Ministero per i beni e le attività culturali adotta, di concerto con il Ministero degli affari esteri, uno o più decreti, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, nei quali siano definiti, a condizione di reciprocità, per ogni mostra o esposizione:

a) la garanzia di restituzione di cui al comma 2;

b) la lista descrittiva definitiva e la relativa provenienza dei beni oggetto della garanzia di restituzione a cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, previa verifica del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e dichiarazione dei prestatori sulla legittima proprietà da oltre settanta anni ovvero, per le acquisizioni più recenti, dichia-

razione che fino a quel momento non sia stato fatto valere un titolo di proprietà sul bene o sui beni oggetto della garanzia di restituzione;

c) il periodo temporale durante il quale i beni si intendono in esposizione in Italia, comunque non superiore a dodici mesi;

d) i soggetti autorizzati all'esposizione, cui i beni sono affidati e che assumono l'impegno di restituirli al soggetto o ai soggetti che li hanno resi disponibili.

4. Il decreto interministeriale di cui al comma 3 acquista efficacia sessanta giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, qualora non siano state presentate azioni di rivendicazione».

Art. 5.

5.0.1

MUSSINI

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Ai fini della presente legge devono intendersi beni culturali i beni mobili ed immobili di cui agli articoli 10 e 11, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)».

DIFESA (4^a)

Martedì 17 ottobre 2017

Plenaria**256^a Seduta**

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giocchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti (n. 457)

(Osservazioni alla 10^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il presidente LATORRE (PD), in qualità di relatore illustra l'atto del Governo in titolo, che attua la delega contenuta nell'articolo 7 della legge di delegazione europea 2015, adeguando la normativa nazionale alle disposizioni europee per il riordino e la semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti a scopo duale ed individuando sempre nel rispetto della delega, le conseguenti misure sanzionatorie

Al riguardo, osserva quindi che i profili di competenza della Commissione si ravvisano negli articoli 16 e 21, relativi al controllo dell'assistenza tecnica riguardante alcuni fini militari e relativo regime sanzionatorio. In particolare, l'articolo 16 proibisce, fatta salvo quanto prescritto dall'azione comune del Consiglio 2000/401/PESC, l'assistenza tecnica destinata a essere usata per fini di perfezionamento, produzione, manipolazione, funzionamento, manutenzione o deposito di missili che possono essere utilizzati come vettori di tali armi, oltre all'assistenza fornita a Paesi

colpiti da embargo deciso da una posizione o da un'azione comune adottata dal Consiglio europeo, dall'OSCE o dal consiglio di sicurezza dell'ONU, mentre l'articolo 21, complementare al primo, fissa quindi il relativo regime sanzionatorio.

Conclude formulando una proposta di osservazioni favorevoli.

Poiché non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale e per dichiarazione di voto, la predetta proposta di osservazioni favorevoli viene, previa verifica del numero legale, posta ai voti ed approvata dalla Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente LATORRE consta la mancanza del necessario numero legale per iniziare la trattazione degli Atti del Governo iscritti ai restanti punti dell'ordine del giorno.

Appreziate le circostanze, sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento alle forze armate albanesi (n. 463)

(Parere al Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 311, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame. Parere favorevole)

Il presidente LATORRE rileva che la Commissione è in numero legale per la trattazione dell'atto in titolo.

Introduce l'esame il relatore BATTISTA (*Art.1-MDP*), osservando che l'atto del Governo in titolo trova il proprio fondamento giuridico nel comma 2 dell'art. 311 del Codice dell'Ordinamento militare (di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 e successive modificazioni e integrazioni), in base al quale la cessione di armamenti obsoleti è consentita solo se questi sono di natura difensiva e previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari. Tale norma, in passato, non trovava applicazione in quanto le cessioni di armamento venivano disposte in atti legislativi, ossia nei decreti-legge di proroga delle missioni internazionali. Tuttavia, l'entrata in vigore della legge n. 145 del 2016 (c.d. «legge quadro» sulle missioni internazionali), e il conseguente abbandono dello strumento del decreto missioni, hanno imposto il ritorno alla citata procedura prevista dal Codice.

Il provvedimento all'esame della Commissione, cede quindi a titolo gratuito di 5000 fucili mitragliatori (del tipo AR 70/90) e di due veicoli leggeri «Lince» alle Forze armate albanesi. Il provvedimento appare peraltro decisamente opportuno, considerato che l'Albania, ha un rapporto con-

solidato con l'Italia sia dal punto di vista industriale che politico, sulla base di un accordo in tema di difesa del 1999. Parte dell'Alleanza atlantica dal 2009, il paese balcanico ha la conseguente necessità di sostituire i vecchi armamenti di produzione russa e cinese per adeguarsi agli *standard* occidentali.

Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

Interviene in sede di discussione generale il senatore Luciano ROSSI (*AP-CpE-NCD*), esprimendo un convinto apprezzamento sui contenuti del provvedimento.

Non essendovi altri iscritti a parlare, si passa quindi alle dichiarazioni di voto.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel preannunciare il voto favorevole della propria parte politica, domanda incidentalmente se il quantitativo di armi cedute sia o meno in linea con le richieste effettuate dalla controparte.

Il relatore BATTISTA (*Art.1-MDP*) osserva che la cessione in esame si svolge in un contesto delineato da precise intese intergovernative.

Interviene anche il sottosegretario ALFANO, osservando che le cessioni di questo tipo tendono sempre, nei limiti del possibile, a soddisfare le richieste della controparte.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente LATORRE previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma di ammodernamento e rinnovamento SMD 03/2017, relativo all'acquisizione di una capacità iniziale di contrasto alla minaccia mini-micro APR (aeromobili a pilotaggio remoto) (n. 460)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il PRESIDENTE fa preliminarmente presente che la Commissione bilancio non ha inserito il presente Atto all'ordine del giorno di questa settimana, sebbene il termine per le osservazioni della scada venerdì 21 ottobre. Ove ne ricorrano le condizioni, perciò, si potrà concludere l'esame anche nella odierna seduta.

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il provvedimento in titolo, rilevando preliminarmente che per mini e micro droni si intendono gli aerei a pilotaggio remoto più leggeri: più precisamente, «micro» sono i droni con peso al decollo inferiore ai due chilogrammi, mentre «mini» sono quelli con peso compreso tra 2 e 20 chilo-

grammi. Si tratta di apparecchi normalmente reperibili in commercio e la cui rapida proliferazione è riconosciuta a livello mondiale come un potenziale e crescente pericolo per la sicurezza nazionale: vengono infatti riportati sempre più frequentemente episodi di violazione di spazi aerei su aree sensibili e di veri e propri attacchi portati con questi apparecchi. Ciò ha svelato agli Stati la propria vulnerabilità nella capacità di difesa.

Prosegue quindi rilevando che il programma si propone di dotare le Forze armate di un sistema in grado di potenziare il dispositivo di difesa aerea nazionale a protezione degli obiettivi sensibili (militari e civili), e per le attività di pubblica sicurezza in occasione di particolari eventi di interesse nazionale. Il nuovo sistema sarà in grado di garantire la rilevazione e la localizzazione di un drone di piccole dimensioni attraverso un'efficace integrazione e sincronizzazione di dati ed informazioni provenienti da sensori sia attivi che passivi, identificare e classificare la minaccia e infine monitorarla o ancora neutralizzarla, in base alle specifiche regole di ingaggio, tramite procedure che potranno prevedere azioni di duplice tipo: *soft kill* (come il disturbo delle frequenze utilizzate dal drone) ovvero *hard kill* (tramite un impulso ad alta potenza in grado di danneggiare la componentistica elettronica del drone). La scheda illustrativa allegata al programma specifica che l'acquisizione di questa capacità andrebbe a colmare una lacuna attualmente riscontrabile nel sistema della difesa aerea nazionale.

Quanto allo sviluppo del programma, osserva che la scheda illustrativa trasmessa dal Governo chiarisce che è intendimento della Difesa procedere a una valutazione e comparazione dei sistemi prodotti dalle principali aziende italiane operanti nel settore, invitandole a una sessione dimostrativa presso un sito delle Forze armate. Il programma – di durata triennale, con avvio nel 2017 – prevede successivamente l'acquisizione di una tranche iniziale di sistemi (fino a 5) inclusivi di parti di ricambio, assistenza tecnica e test set. Gli oneri del programma, finanziato con stanziamenti tratti dai fondi del bilancio ordinario del Ministero della difesa, sono stimati in 5 milioni di euro, così ripartiti: 1 milione nel 2017; 2,83 milioni nel 2018 e 1,17 milioni nel 2019.

Prosegue osservando che i settori industriali interessati al programma sono prevalentemente quelli dell'elettronica e dell'elettro-ottica per applicazioni della difesa. Le ditte nazionali ad oggi individuate sono: Leonardo S.p.A., Elettronica S.p.A., Vitrociset S.p.A., Ingegneria dei sistemi S.p.A. e Elettronica Aster S.p.A. Rilevanti sarebbero anche le ricadute industriali, considerato che è ragionevole aspettarsi che sempre più Paesi decidano di dotarsi di una capacità di contrasto della minaccia in questione. Pertanto, la realizzazione da parte dell'industria nazionale di un prodotto in grado di rispondere a tale esigenza contribuirebbe in maniera determinante allo sviluppo tecnologico necessario per disporre di un portafoglio di prodotti in linea con le esigenze di un mercato estremamente competitivo e in forte sviluppo. Come anticipato, le ditte che la Difesa intende coinvolgere sono principalmente italiane anche al fine di garantire gli adeguati requisiti di riservatezza.

Da ultimo, rileva che nel Documento programmatico pluriennale per la difesa per il triennio 2017-2019, al capitolo 2, paragrafo 4.1.1., tra le schede relative ai programmi di prossimo avvio, si dà conto del programma in esame tra i programmi della componente aerea.

Conclude sottolineando la particolare valenza del programma, che consentirà di fare fronte a minacce inedite ma assai rilevanti.

Si apre la discussione generale.

Il senatore Luciano ROSSI (*AP-CpE-NCD*) osserva che il programma mira a colmare una grave lacuna di sicurezza, auspicando che possa essere data quanto prima una risposta efficace contro i nuovi tipi di minaccia e sollecitando la massima sensibilità sul punto da parte della Commissione.

Il senatore BATTISTA (*Art.1-MDP*) domanda in quale fase si trovi attualmente il programma (ricerca e sviluppo o acquisizione), lamentando, altresì, l'assenza di una reale cooperazione internazionale sul tema.

Non essendovi altri iscritti a parlare, viene dichiarata chiusa la discussione generale.

Il relatore BUEMI replica osservando che attualmente il programma dovrebbe concernere prevalentemente gli aspetti di ricerca e sviluppo. In ogni caso, considerata la particolarità della minaccia, sarebbe altresì auspicabile che lo stesso giungesse a conclusione anche prima del triennio previsto.

Dà quindi conto di una proposta di parere favorevole con osservazione (pubblicata in allegato).

Poiché non vi sono iscritti a parlare per dichiarazione di voto, il presidente LATORRE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di parere poc'anzi illustrata dal relatore, che viene approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente LATORRE constata che è esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

In ragione di ciò, propone di sconvocare la seduta già prevista per domani, mercoledì 18 ottobre, alle ore 8,45.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente LATORRE avverte che, come precedentemente convenuto, la seduta già convocata per domani, mercoledì 18 ottobre, alle ore 8,45, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,45.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 460**

La Commissione difesa,

esaminato l'atto del Governo in titolo,

esprime parere favorevole

con la seguente osservazione:

valuti il Governo, considerata l'attualità della minaccia costituita dai mini e dai micro droni e la conseguente necessità di poter disporre in tempi rapidi di adeguate contromisure, di far giungere a compimento il programma in un lasso di tempo inferiore ai tre anni previsti.

BILANCIO (5^a)

Martedì 17 ottobre 2017

Plenaria

813^a Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2208 e 2330-A) Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore SANTINI (PD) informa che sono pervenuti gli ulteriori emendamenti 1.215 (testo 2), 1.216 (testo 2), 1.222 (testo 2), 1.225 (testo 2) e 1.226 (testo 2), sui quali non vi sono osservazioni per gli aspetti di competenza.

Il vice ministro MORANDO esprime un avviso non ostativo sulle proposte elencate, non ravvisando criticità dal punto di vista finanziario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il RELATORE propone l'espressione di un parere non ostativo.

La Commissione approva.

(313 e 926-A) Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

La relatrice ZANONI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che non vi sono osservazioni da formulare, posto che sono state apportate dalla Commissione di merito le modifiche a cui la Commissione bilancio aveva condizionato il proprio parere non ostativo.

Quanto agli emendamenti, segnala che appare necessario acquisire una relazione tecnica sulla proposta 5.0.100. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con la relatrice circa l'assenza di problematiche di competenza in relazione al testo. Quanto all'emendamento segnalato conviene del pari circa la necessità di una relazione tecnica per escludere nuovi o maggiori oneri.

La RELATRICE propone quindi l'espressione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 5.0.100.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori la proposta di parere è approvata.

(560, 51, 784, 1433, 1674 e 2393-A) Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sul testo occorre valutare gli eventuali effetti dell'inserimento delle parole «la produzione e» all'articolo 5, avvenuta tramite l'emendamento 4.1 (testo 2), non esaminato dalla Commissione Bilancio. Non vi sono ulteriori osservazioni sul testo, dal momento che i restanti emendamenti approvati in sede referente avevano ricevuto parere di nulla osta.

In merito agli emendamenti, occorre confermare il giudizio contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.3 e 3.4. Occorre valutare l'emendamento 3.100 (che aggiunge una clausola di inva-

rianza al precedente 3.1, sul quale vi era parere contrario da parte della Commissione bilancio). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO conviene sulla circostanza che il nuovo testo si presenta più ampio rispetto a quello asseverato dalla relazione tecnica, essendo stato aggiunto il concetto di produzione di programmi a quello di mera distribuzione.

Quanto agli emendamenti concorda con il relatore circa la necessità di ribadire l'onerosità delle proposte 3.3 e 3.4 ed esprime altresì parere contrario sull'emendamento 3.100, che mantiene l'effetto estensivo della precedente proposta 3.1 senza apprestarvi la necessaria copertura finanziaria.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), dopo aver stigmatizzato l'approvazione di emendamenti in assenza del parere della Commissione bilancio, esprime l'opinione che l'aggiunta della produzione di programmi televisivi comporti maggiori oneri finanziari.

Il senatore LAI (*PD*), riferendo della discussione avvenuta presso la Commissione di merito, evidenzia che ivi si è fatto riferimento ad accordi già esistenti con la RAI e alla circostanza che, in molti casi, la produzione di programmi in proprio comporta minori costi rispetto all'acquisto di programmi già realizzati sul mercato.

Le senatrici COMAROLI (*LN-Aut*) e BULGARELLI (*M5S*) obiettano che il testo dell'emendamento approvato non presenta le garanzie di minor costo evidenziate dal senatore Lai.

Il presidente TONINI conviene con il senatore Lai sul fatto che anche l'acquisto di prodotti audiovisivi sul mercato comporta dei costi e che, allora, entrambe le operazioni andrebbero giudicate in modo uniforme nel parere della Commissione.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) ritiene allora che la Commissione debba concludere nel senso dell'onerosità di entrambe le attività, ossia di produzione e di acquisto dei programmi.

Il vice ministro MORANDO, alla luce dei diversi elementi emersi, assicura che svolgerà un approfondimento supplementare al fine di avere contezza del costo annesso alle due attività in discussione.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2811) Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri

(Parere alla 9^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 ottobre.

Il relatore BROGLIA (*PD*), sulla scorta degli approfondimenti pervenuti, propone l'espressione di un testo così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con i seguenti presupposti: che l'organizzazione di almeno un incontro annuale sulle esperienze dei distretti biologici previsto dall'articolo 4, comma 4, lettera d), da parte del Tavolo tecnico istituito dal comma 1 sia espletata nell'ambito del normale funzionamento del Tavolo medesimo e non comporti l'attribuzione di alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato; che l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali possa svolgere l'ulteriore incarico di vigilanza affidatogli dall'articolo 11, comma 13, nell'ambito delle ordinarie attività di controllo.».

Il vice ministro MORANDO si esprime favorevolmente sulla proposta di parere, sottolineando, che essa riprende i profili evidenziati nella relazione tecnica.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere sul testo è messa ai voti e risulta approvata.

Il vice ministro MORANDO prende la parola sugli emendamenti, confermando l'onerosità delle proposte 4.1, 4.2 e 4.14, nonché la necessità di relazione tecnica sugli emendamenti 4.13, 5.0.1 e 6.1. Analogamente ritiene che non possa prescindere dall'acquisizione di una relazione tecnica rispetto agli emendamenti 5.1, 5.6 e 9.0.1. Considera direttamente foderio di maggiori oneri l'emendamento 10.1, mentre non ritiene di avere osservazioni critiche sulla proposta 10.5.

Oltre agli emendamenti segnalati dal relatore, invita a considerare la proposta 6.8, che ad avviso del Governo comporta maggiori oneri. Esprime inoltre perplessità circa gli effetti degli emendamenti 4.3 e successivi analoghi, volti ad aumentare i componenti del Tavolo tecnico già previsto, in particolare quando si propone l'integrazione con soggetti che rivestono la qualità di dipendente pubblico.

Il PRESIDENTE fa notare, a proposito dell'allargamento dell'organo collegiale ad ulteriori soggetti, che l'articolato prevede in via generale la completa gratuità della partecipazione ai relativi lavori.

Nessun altro chiedendo di intervenire il RELATORE propone l'espressione del seguente parere sugli emendamenti: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.1, 4.2, 4.14, 4.13, 5.0.1, 6.1, 5.1, 5.6, 9.0.1, 10.1 e 6.8.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.».

La Commissione approva.

(1349-B) MARCUCCI ed altri. – *Iniziativa per preservare la memoria di Giacomo Matteotti e di Giuseppe Mazzini*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore SPOSETTI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non si hanno osservazioni da formulare sul testo, essendo state recepite le condizioni poste dalla Commissione bilancio della Camera al fine di garantire la neutralità finanziarie delle modifiche introdotte.

Occorre invece valutare l'unico emendamento 2.1 in relazione alla congruità della copertura impiegata.

A livello di politica legislativa, esprime l'auspicio che si giunga ad una norma di carattere generale che finanzia in via preventiva le ricorrenze di ciascun anno.

Il vice ministro MORANDO non ravvisa criticità rispetto alla copertura dell'emendamento 2.1. Quanto al testo, si associa alla valutazione del relatore.

Il RELATORE propone dunque l'espressione di un parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1638) Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge dei deputati Silvia Velo ed altri e del disegno di legge n. 1588 d'iniziativa governativa

(Parere all'8^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 ottobre.

Il relatore BROGLIA (*PD*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo ricordando che posto che la Commissione ha espresso un parere, il 26 febbraio 2015, contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 2, comma 1, lettere *d*), *e*), *g*), *h*), *i*), *l*) *m*) e *n*) del testo. Al riguardo occorre valutare se gli emendamenti dei relatori 2.5001, 2.5002, 2.5003, 2.5004, 2.5005, 2.5006, 2.5007, 2.5008, 2.5009, 3.5001, 3.5002 e 3.5003 siano idonei a superare le criticità evidenziate con il parere contrario. Occorre, inoltre, valutare se tali emendamenti siano coerenti con quelli presentati in precedenza dai relatori sui medesimi punti, ovvero le proposte 2.71, 2.2000, 2.111, 2.143, 2.161, 2.175, 2.179 e 2.186. Comportano, poi, a suo avviso maggiori oneri le proposte 2.70, 2.88, 2.112 (limitatamente alle parole da «prevedendo» al termine), 2.185, 2.1021, 2.151, 2.287, 2.290, 2.365, 2.368, 2.369, 2.372, 2.0.1000, 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3. Appare altresì necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 2.10, 2.11, 2.120 (e gli analoghi 2.124 e 2.125), 2.123, 2.138, 2.144, 2.1024 (testo 2), 2.1024, 2.177, 2.182, 2.183, 2.219, 2.220, 2.289, 2.296, 2.297, 2.298, 2.1038, 2.1039, 2.301, 2.314 e 2.334. Occorre infine valutare le proposte 2.9, 2.1000, 2.14, 2.26, 2.29, 2.31, 2.33, 2.38, 2.39, 2.40, 2.43, 2.48, 2.49, 2.1007, 2.83, 2.90, 2.95, 2.102, 2.108, 2.113, 2.114, 2.115, 2.118, 2.1011, 2.126, 2.127, 2.1014 (e gli analoghi 2.128, 2.1015, 2.1016, 2.1017 e 2.1018), 2.133, 2.135, 2.2005 (con riferimento al n. 3)), 2.146 (e gli analoghi 2.1020, 2.149 e 2.148), 2.165, 2.168, 2.174, 2.1023 (testo 2), 2.1027, 2.256, 2.258, 2.2001, 2.2009, 2.343, 2.1043, 2.354, 2.361, 2.366, 2.367, 2.1055 (e gli analoghi 2.1056, 2.1057, 2.1058, 2.1059, 2.1060 e 2.1061), 2.371, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6 e 3.2000. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO si riserva di fornire il parere del Governo sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento alle forze armate albanesi (n. 463)

(Osservazioni alla 4^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LAI (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che – anche in relazione a casi analoghi disciplinati dalla legislazione vigente – sarebbe opportuno prevedere il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze sullo schema di decreto, dal momento che le cessioni gratuite di beni statali hanno evidenti riflessi in termini di conto del patrimonio. Evidenzia inoltre l'opportunità di quantificare le spese di trasferimento dei beni ceduti.

Il vice ministro MORANDO ringrazia il relatore per aver fatto proprie sensibilità di interesse anche del Dicastero dell'economia.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) puntualizza che l'esposizione del relatore ha avuto carattere di illustrazione e non anche di formulazione di una proposta di parere. Propone quindi che la votazione si svolga solo dopo la formalizzazione di uno schema di parere.

Il RELATORE conviene e assicura che proporrà un parere alla Commissione già nelle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2883) Deputato DAMBRUOSO ed altri. – Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 ottobre.

Il vice ministro MORANDO consegna una relazione tecnica aggiornata sul provvedimento.

Il relatore DEL BARBA (*PD*) assicura che terrà conto degli elementi forniti al fine di redigere una bozza di parere.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2740) Deputato Rosy BINDI ed altri. – Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 ottobre.

Il vice ministro MORANDO consegna una relazione tecnica aggiornata sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1534) Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paola Binetti; Grassi ed altri; Dorina Bianchi

(Parere alla 12^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 ottobre.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota della Ragioneria generale dello Stato, con la quale si indicano alcune possibili modalità per ovviare alle criticità finanziarie emerse.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 17 ottobre 2017

Plenaria

534^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/760, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (n. 454)

(Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

La relatrice PEZZOPANE (PD) presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazione (il cui testo è pubblicato in allegato).

La senatrice BOTTICI (M5S) critica la tendenza ad ampliare l'offerta di prodotti finanziari, considerato in particolare che il pubblico dei risparmiatori non è ancora provvisto delle competenze necessarie a comprendere realmente il rischio connesso nelle forme di investimento finanziario proposte dal mercato. Preannuncia quindi che il proprio Gruppo si asterrà in sede di votazione sullo schema di parere.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, lo schema presentato dalla relatrice è infine messo in votazione, risultando approvato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (n. 452)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LUCHERINI (*PD*) segnala che l'articolo 2, intervenendo sull'articolo 2 del codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, riguardante le finalità e l'ambito di applicazione, aggiunge allo stesso il comma *6-bis*. Questo stabilisce che ferma restando l'applicabilità delle disposizioni del CAD agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i termini di applicazione delle disposizioni del codice alle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale.

In particolare attraverso l'inserimento dei commi *2-ter*, *2-quater* e *2-quinquies*, l'articolo 6 modifica l'articolo 5 del CAD, il quale sancisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni e le società a controllo pubblico, nonché i gestori di servizi di pubblico interesse, di accettare i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso i servizi di pagamento elettronici, incluso l'utilizzo, per i micropagamenti, del credito telefonico.

L'Agenzia per l'Italia Digitale è chiamata a mettere a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento. L'obbligo di utilizzo della piattaforma tecnologica decorre dal 1° gennaio 2019 (ai sensi dell'articolo 61, comma 2, dello schema). Se effettuate tramite siffatta piattaforma tecnologica, resta ferma per i soggetti pubblici la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico.

I nuovi commi prevedono che il ricorso alla forma elettronica possa avvenire anche per il pagamento spontaneo di tributi. La disposizione richiama i tributi di cui all'articolo *2-bis* del decreto-legge n. 193 del 2016, il quale ha per oggetto le entrate tributarie dei Comuni e degli altri enti locali.

I prestatori di servizi a pagamento abilitati sono tenuti ad effettuare i pagamenti alle pubbliche amministrazioni avvalendosi della piattaforma tecnologica sopra ricordata.

Specifiche disposizione viene a riguardare i versamenti unitari di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997, capo III, ossia i versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli enti previdenziali. Il sistema vigente (mediante F24) si prevede rimanga fermo, fino a quando un decreto del

Presidente del Consiglio o del Ministro delegato stabilisca le modalità tecniche per il pagamento di tributi e contributi tramite la piattaforma tecnologica.

La piattaforma tecnologica veicola le informazioni sui pagamenti effettuati alla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ASSEGNAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2942

Il presidente Mauro Maria MARINO informa che il disegno di legge n. 2942, di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, recante, tra l'altro, disposizioni di carattere tributario, è stato assegnato per l'esame in sede referente alla 5^a Commissione.

A parere della senatrice BOTTICI (M5S) sarebbe più opportuna un'assegnazione alle Commissioni 5^a e 6^a riunite.

Il senatore CARRARO (FI-PdL XVII) si esprime nello stesso senso, ritenendo che non sussistano ragioni sufficienti a escludere la Commissione dall'esame in sede referente.

Preso atto dell'orientamento della Commissione, il PRESIDENTE si riserva di sottoporre alla Presidenza del Senato la valutazione di una differente assegnazione del disegno di legge n. 2942.

La seduta termina alle ore 16,10.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 454**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato l'atto in titolo,
preso atto delle osservazioni espresse dalle Commissioni consultate,

premessò

che il regolamento UE n. 760 del 2015 ha introdotto una nuova categoria di fondi europei di investimento, qualificati come «investimenti alternativi», non rientranti quindi nelle categorie di azioni o obbligazioni;

che occorre assicurare un grado di armonizzazione quanto più elevato possibile, attraverso modifiche di rango legislativo nell'ordinamento interno;

che la legge di delegazione europea 2015, 12 agosto 2016, n. 170, reca all'articolo 13 criteri e principi direttivi per apportare le modifiche necessarie al Testo unico delle norme in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;

considerato che l'articolato dello schema attua i citati criteri di delega,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

in riferimento al potere regolamentare della Consob, di cui al comma 6 dell'articolo 1 dello schema di decreto, si ribadisce il favore per disposizioni regolamentari che – nel permettere agli investitori «una valutazione informata sull'investimento proposto e dei relativi rischi» – siano orientate a garantire semplicità e immediata percezione del prodotto finanziario e dei rischi connessi.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 17 ottobre 2017

Plenaria**393^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Borletti Dell'Acqua Buitoni e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,35.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-03782 della senatrice Montevecchi sul finanziamento ai dipartimenti universitari d'eccellenza, ricordando preliminarmente che con la legge di bilancio per il 2017 è stata istituita, a decorrere dal 2018, un'apposita sezione del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle università, denominata «Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza», destinata a finanziare, con uno stanziamento pari a 271 milioni di euro annui, i dipartimenti delle università statali che si caratterizzano per l'eccellenza nella qualità di ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché per le finalità di ricerca relative all'«Industria 4.0». Puntualizza dunque che è stata una precisa volontà del Legislatore quella di valorizzare e premiare le eccellenze del nostro sistema universitario, nell'obiettivo di incentivare comportamenti virtuosi. Rammenta altresì che le risorse del suddetto Fondo vengono assegnate secondo le procedure previste dalla medesima legge di bilancio ed in particolare sulla base dei risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR) effettuata dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

In merito ad una possibile esclusione, dall'assegnazione delle suddette risorse, di una parte consistente del sistema universitario, precisa che la gran parte delle istituzioni universitarie statali ha almeno un dipartimento compreso nell'elenco pubblicato il 13 maggio scorso dal Ministero, recante i 350 dipartimenti che saranno candidati alla selezione dei 180 dipartimenti di eccellenza. Sottolinea infatti che il sistema di selezione dei 180 dipartimenti previsto dall'articolo 1, comma 326, della legge n. 232 del 2016 è idoneo ad assicurare a ciascuna di tali istituzioni il finanziamento di almeno un dipartimento di eccellenza, mentre ai sensi del precedente comma 322 e proprio in un'ottica inclusiva, nessun ateneo può comunque avere più di 15 dipartimenti finanziati.

Nega inoltre che i 350 dipartimenti compresi nell'elenco pubblicato dal Dicastero, candidati alla selezione dei 180 dipartimenti di eccellenza, siano stati scelti da una commissione *ad hoc*. Tale elenco, infatti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 319 e 320, della legge n. 232 del 2016 è stato predisposto esclusivamente sulla base di un indicatore standardizzato di *performance* dipartimentale definito dall'ANVUR in base ai risultati della VQR nel periodo 2011-2014. Precisa dunque che i dati utilizzati per tale calcolo non sono ignoti, ma fanno riferimento alla valutazione da parte dell'ANVUR della qualità della ricerca di ogni docente delle università italiane nel periodo 2011-2014. Puntualizza infatti che la valutazione della qualità della ricerca nel periodo 2011-2014 è stata condotta sulla base di linee guida definite dal Ministero con decreto ministeriale n. 458 del 27 giugno 2015 e dal successivo bando emanato dall'ANVUR in data 11 novembre 2015. Ribadisce perciò che tutta la metodologia di valutazione è nota agli atenei, così come sono verificabili a cura di ogni docente i risultati di tale valutazione.

Fa presente altresì che i predetti risultati della VQR sono direttamente utilizzabili per valutare i risultati della ricerca nelle diverse aree scientifico-disciplinari, nonché, previa opportuna standardizzazione, per confrontare aree scientifico-disciplinari diverse. L'indicatore standardizzato di *performance* dipartimentale (ISPD) come richiesto dall'articolo 1, comma 319, della legge n. 232 del 2016, tiene conto «della posizione dei dipartimenti nella distribuzione nazionale della valutazione della qualità della ricerca (VQR), nei rispettivi settori scientifico-disciplinari». Rimarca perciò che non si tratta di una novità per le università, dal momento che un'analogha metodologia di calcolo era stata già sviluppata dall'ANVUR assieme alla conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) nel 2014.

Precisa inoltre che l'elenco dei dipartimenti ammessi alla selezione dei 180 dipartimenti di eccellenza fa riferimento al quadro dei dipartimenti attivi e della relativa docenza afferente al 1° gennaio 2017 e che successive eventuali riaggregazioni dei dipartimenti non avranno alcun effetto su tale elenco, al punto che l'erogazione del finanziamento a un dipartimento di eccellenza sarà interrotta a seguito del mutamento di denominazione del dipartimento e in conseguenza della sua cessazione.

Puntualizza poi che l'indicatore IRAS 2, relativo alla valutazione della qualità delle politiche di reclutamento nel periodo 2011-2014, non è assolutamente pertinente rispetto all'attuazione della normativa relativa alla selezione dei dipartimenti di eccellenza, considerato che l'indicatore standardizzato di *performance* dipartimentale (ISPD) prende in esame tutta la docenza in servizio presso ogni dipartimento al 1° gennaio 2017.

Nella consapevolezza della necessità di fornire a tutte le università gli strumenti per lavorare e fare ricerca, reputa altresì necessario che risorse di carattere aggiuntivo, come quelle previste dalla legge di bilancio, siano destinate ai dipartimenti che possono efficacemente competere a livello internazionale, al fine di rafforzare il sistema universitario nazionale.

Per quanto riguarda le risorse del Fondo per il finanziamento ordinario da destinare a tutte le università, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2017, ricorda la nuova disciplina sul costo *standard* per studente quale criterio di riparto di una quota del Fondo inizialmente compresa tra il 19 per cento e il 22 per cento e gradualmente crescente nel tempo fino al 70 per cento del FFO, prevista dall'articolo 12 del decreto-legge n. 91 del 2017. Detta norma, oltre a fare necessariamente salve le passate assegnazioni del FFO, prevede a decorrere dal 2018 un sensibile incremento del correttivo al costo *standard* da attribuire per finalità perequative, che terranno conto sia della diversa capacità contributiva degli studenti iscritti, sia della diversa accessibilità di ogni università in funzione della rete dei trasporti e dei collegamenti.

Richiama inoltre il decreto n. 635 del 2016, che ha definito le linee generali d'indirizzo della programmazione del sistema universitario per il triennio 2016-2018, ne quale si è ritenuto di valorizzare maggiormente le scelte strategiche compiute da ciascun ateneo prevedendo che, a decorrere dal 2017, il 20 per cento della quota premiale del FFO (circa 300 milioni di euro annui) sia attribuita sulla base di parametri individuati dalle stesse università tra una serie di indicatori possibili riferiti alla qualità degli ambienti di ricerca e della didattica, nonché alle strategie di internazionalizzazione. Specifica comunque che l'attribuzione delle risorse relative a tale quota avviene a decorrere dal corrente anno 2017 non sulla base dei livelli di risultato raggiunti, bensì sulla base del miglioramento dei risultati conseguiti, opportunamente pesati, per tenere conto della dimensione di ogni ateneo in base al costo *standard*, consentendo pertanto a università che partono da livelli iniziali di risultato più bassi di vedere premiati gli sforzi di miglioramento compiuti.

In conclusione, pur rendendosi disponibile a valutare meccanismi che migliorino ulteriormente gli strumenti utilizzati sino ad oggi, afferma che il sistema complessivo di finanziamento delle università è articolato e del tutto trasparente, date le variabili che caratterizzano l'attività degli atenei e le diverse finalità che il Legislatore ha individuato.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) si dichiara insoddisfatta della risposta, seppur articolata, preannunciando che verificherà ulteriormente alcune affermazioni rese dal Sottosegretario. L'insoddisfazione è motivata

altresì dalla posizione espressa dal Dicastero, che non ritiene di rivedere il riparto della quota premiale nonostante da più parti, e in particolare dal mondo accademico, sia stata criticata la modalità di distribuzione delle risorse.

Dopo aver richiamato a sua volta la recente pronuncia della Corte costituzionale in materia di costo *standard*, ricorda che la Commissione si è occupata del tema in occasione dell'esame del decreto-legge sul Mezzogiorno n. 91 del 2017. Si sarebbe dunque aspettata una riflessione seria da parte dell'Amministrazione, anche in vista della legge di bilancio.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all'importazione di beni culturali (COM (2017) 375 definitivo) (n. 431)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Riferisce il relatore CONTE (*AP-CpE-NCD*), precisando che la proposta di regolamento relativo all'importazione di beni culturali (COM(2017) 375) si inserisce nell'ambito delle iniziative previste dal Piano d'azione della Commissione volto a rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo e mira in primo luogo a contrastare l'importazione illegale e il traffico di beni culturali provenienti da Paesi terzi, i cui proventi sono spesso destinati al sovvenzionamento di attività terroristiche e criminali. Dopo aver osservato che le misure proposte dalla Commissione europea completano il quadro normativo europeo in materia di commercio di beni culturali, rende noto che sull'importazione e sul transito di beni culturali nel territorio dell'Unione europea, oltre al Codice doganale, sono state adottate disposizioni specifiche per i beni provenienti dall'Iraq e dalla Siria.

Nel sottolineare che fino ad ora, anche sul versante delle legislazioni nazionali, sono rare le disposizioni giuridiche specifiche relative all'importazione e al traffico illegale, rimarca l'intenzione della Commissione europea di introdurre una disciplina uniforme e armonizzata, tanto più che la lotta contro il commercio illecito di beni culturali rappresenterà un'azione chiave dell'Europa durante il 2018, che è stato designato «Anno europeo del patrimonio culturale».

Riporta quindi stime della Commissione europea, secondo cui nell'80-90 per cento delle vendite di antichità i beni hanno origini illecite, mentre il valore finanziario totale del commercio illegale di beni culturali è stato stimato tra i 2,5 e i 5 miliardi di euro annui, un dato che lo rende inferiore soltanto al traffico di armi e di narcotici. Come evidenziato nella relazione illustrativa che accompagna la proposta di regolamento, le situazioni di crisi o di conflitto aumentano il rischio di traffico di beni culturali che sono per loro natura soggetti a furti e saccheggi. Evidenzia peraltro

che particolarmente a rischio sono i beni di Paesi con numerosi siti archeologici, dove è difficile mantenere un inventario della proprietà culturale e assicurare un efficace controllo delle aree, spesso remote, in cui si trovano i siti archeologici, e che un'altra questione, direttamente correlata al problema del traffico, è rappresentata dalle zone franche, che possono servire come deposito per beni culturali saccheggianti e nascondere la proprietà di beni di grande valore.

Dopo aver rilevato che la proposta di regolamento fa seguito alla risoluzione del Parlamento europeo del 30 aprile 2015 sulla distruzione di siti culturali ad opera dell'ISIS, comunica che, mediante un progetto pilota, nel biennio 2017-2018 l'Unione europea collaborerà con l'UNESCO per ideare moduli formativi sul traffico di beni culturali destinati ai gruppi professionali interessati, inclusi i funzionari di polizia. Lo stesso progetto pilota finanzia inoltre un ampio studio sulle dimensioni del commercio illecito di beni culturali.

Facendo riferimento anche ad alcuni accordi internazionali in materia di protezione dei beni culturali, prosegue il relatore, la proposta di regolamento in esame prevede una nuova definizione comune di beni culturali all'importazione, che copre un'ampia gamma di oggetti. Specifica comunque che l'ambito di applicazione della nuova disciplina è limitato ai beni culturali che hanno dimostrato di essere maggiormente a rischio, vale a dire quelli di almeno 250 anni al momento dell'importazione. Si stabiliscono altresì: l'introduzione di un nuovo sistema di licenze per l'importazione di reperti archeologici, parti di monumenti, antichi manoscritti e libri; un sistema di certificazione più rigoroso per l'importazione di altre categorie di beni culturali che prevede la presentazione di una dichiarazione firmata o dichiarazione giurata che dimostri che i beni sono stati esportati legalmente dal Paese terzo; la facoltà per le autorità doganali di sequestrare e trattenere i beni quando non è possibile dimostrare che i beni culturali in questione sono stati esportati legalmente.

Ravvisa tuttavia qualche perplessità proprio nell'ambito di applicazione del regolamento, limitato ai beni con 250 anni di età minima, in quanto il traffico illecito di opere potrebbe riguardare quelle più recenti, e richiama il considerando n. 8 della proposta di regolamento in cui si giustifica tale previsione per non ostacolare in misura sproporzionata il commercio di beni attraverso la frontiera esterna.

Osserva altresì che le definizioni dei principali termini utilizzati nell'articolato sono contenute nell'articolo 2 che, per quanto riguarda le categorie di beni culturali rientranti nell'ambito di applicazione della proposta, rinvia all'apposito allegato. Fa presente peraltro che il comma 2 attribuisce alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati che modificano la nomenclatura della tabella e anche la soglia di età minima: invita dunque a valutare se la delega conferita alla Commissione europea, ancorché revocabile, non sia eccessivamente ampia, considerato che investe l'ambito oggettivo di applicazione del regolamento, laddove si consente la modifica della soglia minima di età e delle categorie dei beni culturali che ne sarebbero soggette.

Dà indi conto dell'articolo 3, secondo cui l'entrata di beni culturali nel territorio doganale dell'Unione è soggetta a due diversi regimi a seconda della categoria di beni interessati: una licenza di importazione ovvero una dichiarazione dell'importatore, di cui, rispettivamente, ai successivi articoli 4 e 5, che recano al riguardo disposizioni procedurali dettagliate. È inoltre previsto l'ingresso temporaneo nel territorio doganale dell'Unione di beni culturali a fini formativi, scientifici e di ricerca accademica o nei casi in cui sia necessario un rifugio temporaneo per preservarli dalla distruzione o dalla perdita, qualora nel Paese di origine sia in corso un conflitto armato o una catastrofe naturale.

Segnala poi che, ai sensi dell'articolo 6, sia la licenza di importazione sia la dichiarazione dell'importatore devono essere presentate alle autorità doganali competenti che, nelle loro attività di verifica, possono esaminare fisicamente i beni, anche mediante una perizia. Le stesse autorità doganali devono registrare l'entrata dei beni culturali, conservare l'originale dei documenti e consegnarne una copia al dichiarante, in modo da garantire la tracciabilità dei beni. Illustra inoltre l'articolo 7 che dispone la pubblicazione periodica da parte della Commissione europea degli elenchi degli uffici doganali competenti designati dagli Stati membri, mentre secondo l'articolo 8 le autorità doganali possono sequestrare e trattenere temporaneamente, per un periodo massimo di sei mesi, i beni culturali introdotti nel territorio doganale dell'Unione qualora non possa essere dimostrato che i beni culturali in questione sono stati esportati legalmente dal Paese di origine.

L'articolo 9 – prosegue il relatore – prevede che gli Stati membri garantiscano la cooperazione tra le rispettive autorità competenti e che possano sviluppare un sistema elettronico per agevolare l'archiviazione e lo scambio di informazioni, in particolare per quanto riguarda le dichiarazioni dell'importatore e le licenze di importazione. Reputa tuttavia non sufficientemente chiaro se la costituzione di una banca dati per l'archiviazione e lo scambio di informazioni sia obbligatoria o rimessa alla discrezionalità degli Stati membri.

Precisa poi che, in base all'articolo 10, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti di coloro che non rispettano le norme previste dal regolamento, in particolare di chiunque presenti dichiarazioni o informazioni false e che, secondo l'articolo 11, i medesimi Stati organizzano adeguate sessioni di formazione e di sviluppo delle capacità per le autorità doganali competenti, nonché campagne per sensibilizzare in particolare i potenziali acquirenti di beni culturali.

In conclusione, riepiloga le informazioni che gli Stati membri, ai sensi dell'articolo 14, dovranno fornire alla Commissione europea: dichiarazioni dell'importatore registrate; violazioni regolamentari; numero di domande di licenza di importazione presentate e numero di domande di li-

cenza di importazione respinte; statistiche sul commercio di beni culturali; numero di casi in cui i beni culturali sono stati trattenuti; numero di casi in cui i beni culturali sono stati abbandonati allo Stato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2015 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti (n. 462)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, ricordando che la Commissione si è fortemente battuta durante questa legislatura per far sì che le risorse premiali fossero aggiuntive rispetto ai fondi ordinari. Rammenta peraltro che, alla luce delle modifiche normative che si sono succedute, dal 2017 non è più previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti sui finanziamenti premiali. Ciò premesso, segnala di aver inserito un'osservazione nello schema di parere volta a sollecitare proprio la reintroduzione del parere parlamentare sul decreto che fissa i criteri per il riparto della quota premiale, da accompagnare necessariamente con le assegnazioni riferite all'anno precedente, motivate sulla base dei risultati conseguiti.

Rimarca altresì l'urgenza di corrispondere le quote premiali riferite agli anni 2016 e 2017, sottolineando che il procedimento attuale richiede tempi eccessivamente lunghi, come dimostra ancora una volta il disallineamento tra la concreta assegnazione dei fondi e l'annualità di riferimento.

Coglie quindi l'occasione per manifestare un giudizio positivo sulle misure approvate ieri in Consiglio dei ministri in merito alla legge di bilancio, in base alle quali si prevede la messa a bando di 1.500 posti per ricercatore sia nelle università che negli enti di ricerca, in favore dei giovani.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*), pur non manifestando obiezioni sull'impianto generale del parere, ritiene che esso sia alquanto limitato. Riconosce infatti la necessità di riallineare le tempistiche, ma giudica eccessivamente vago il tema delle risorse aggiuntive, tenuto conto che per

il 2017 la quota premiale è stata ancora una volta attinta dal Fondo ordinario. Afferma pertanto che occorre anzitutto riportare ad un livello adeguato l'ammontare del Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE).

Concorda comunque con le indicazioni volte a ripristinare il coinvolgimento delle Commissioni parlamentari, ma sollecita un chiarimento sull'osservazione n. 4, lettera a), reputando prioritario che il Parlamento si esprima non soltanto sui criteri ma anche sul decreto di assegnazione. Condivide invece l'indicazione contenuta nell'osservazione n. 4, lettera b).

Dopo aver chiesto alla relatrice di trasformare in condizioni le osservazioni, deplora l'assenza di criteri di oggettiva trasparenza con riferimento alla distribuzione della sottoquota del 70 per cento. Lamenta ancora una volta la mancata coincidenza di alcuni indicatori, rimarcando la necessità di assicurare chiarezza nei confronti non soltanto del Parlamento ma anche dei destinatari del provvedimento, verso cui del resto la premialità dovrebbe sortire un effetto virtuoso.

Avvicinandosi la conclusione della legislatura, esprime profonda amarezza per l'incapacità del Parlamento di modificare le norme sulla premialità, che l'hanno resa un fenomeno a suo avviso incontrollabile, basato su decisioni arbitrarie e discrezionali che nulla hanno a che fare con il merito. Coglie infine l'occasione per segnalare criticamente la mancata calendarizzazione dei disegni di legge nn. 2431 e 2537 sulla ricerca, preannunciando il voto contrario della sua parte politica.

La senatrice Elena FERRARA (PD) ringrazia la relatrice per la sintesi del lavoro svolto dalla Commissione in questi anni. Pur riconoscendo che la Commissione non è riuscita a riformare del tutto la premialità, invita a valutare positivamente le riflessioni finora manifestate sulla questione, le quali potranno porre le basi per l'attività della prossima legislatura. Sollecita a sua volta l'assegnazione delle quote premiali relative agli anni 2016 e 2017 e concorda con lo schema di parere.

Il senatore CONTE (AP-CpE-NCD) afferma che lo schema di parere riepiloga in sostanza tutte le indicazioni che la Commissione ha dato al Governo in occasione dell'esame dei diversi provvedimenti, tra cui anzitutto l'esigenza di fondi premiali aggiuntivi. In proposito, chiede di rafforzare la premessa relativa alla costituzione di un fondo *ad hoc* per l'annualità 2018.

In merito all'osservazione n. 4, lettera a), reputa che a fronte di criteri di riparto oggettivi e rigorosi, sottoposti all'esame parlamentare, potrebbe essere superfluo prevedere il parere anche sulle assegnazioni concrete, per cui condivide l'impostazione della relatrice. Concorda altresì con le osservazioni nn. 1 e 2 e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

La relatrice DI GIORGI (PD) si dichiara disponibile a modificare la premessa nel senso indicato dal senatore Conte. Rispondendo poi al senatore Bocchino, condivide le criticità riferite all'attività degli ultimi anni, segnalando comunque i positivi risultati raggiunti su alcuni temi specifici.

Tiene peraltro a chiarire che il Parlamento dovrebbe più correttamente esprimersi sui criteri e sulle modalità di assegnazione della quota premiale, demandando al Governo la responsabilità del riparto concreto delle risorse. Ciò anche in un'ottica di serietà, tenuto conto che le Commissioni parlamentari non hanno gli strumenti per valutare nel merito i progetti e dunque non possono intervenire sui dettagli delle assegnazioni. Reputa pertanto preferibile conoscere a consuntivo le somme erogate per la premialità, che dovrebbero accompagnare il provvedimento sui criteri per l'anno successivo, corredato da adeguate motivazioni in merito ai risultati.

Riconosce peraltro l'esigenza di segnalare le contraddizioni circa l'indicatore utilizzato, che dunque introdurrà nelle premesse dello schema di parere. Nega tuttavia l'assenza di trasparenza e rivendica la scelta di separare la premialità dai fondi ordinari. Riformula conseguentemente lo schema di parere favorevole con osservazioni.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) prende brevemente la parola per manifestare contrarietà in merito alla rinuncia ad esprimere il parere anche sul riparto della quota premiale, ricordando che la Commissione è chiamata per legge ad esprimersi su altri provvedimenti che distribuiscono risorse pubbliche. Giudica pertanto assai grave tale approccio, tanto più che se non fosse stato esaminato lo schema di decreto sul riparto dei premiali 2015 non sarebbe emersa la contraddizione relativa all'uso degli indicatori, a dimostrazione dell'utilità della funzione di controllo svolta dal Parlamento.

Il PRESIDENTE fa notare che la legislazione vigente non prevede più il parere delle Commissioni parlamentari sugli schemi di decreto relativi ai criteri e al riparto della quota premiale. Ritiene peraltro che le considerazioni relative alle funzioni del potere legislativo e di quello esecutivo attengano a valutazioni di merito.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) si associa alle affermazioni del senatore Bocchino, sottolineando l'importanza di coinvolgere le Commissioni parlamentari nei processi di valutazione. Rivendica peraltro l'azione del suo Gruppo volta proprio ad inserire, attraverso proposte emendative, la funzione consultiva delle Commissioni parlamentari su diversi provvedimenti. Ritiene infatti che il parere parlamentare non sia affatto un ostacolo alla velocità delle procedure, ma rappresenta invece un'opportunità.

Nell'apprezzare lo sforzo della relatrice, lo giudica comunque insufficiente in quanto la Commissione avrebbe potuto esprimere un parere negativo. Dichiara pertanto il voto contrario del suo Gruppo.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni, come riformulato, pubblicato in allegato al resoconto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2471) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni riunite 2^a e 3^a. Esame e rinvio)

Riferisce il relatore TOCCI (PD), premettendo che la Commissione è chiamata a rendere un parere alle Commissioni 2^a e 3^a sulla ratifica del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, relativo alla punibilità penale degli atti razzisti e xenofobi, sottoscritto dall'Italia il 9 novembre 2011.

Precisa quindi che tale Protocollo addizionale mira a includere i reati legati alla propaganda a sfondo razzista e xenofobo attraverso l'utilizzo dei sistemi informatici, e prevede l'incriminazione delle seguenti condotte: diffusione di materiale razzista e xenofobo tramite sistemi informatici, minaccia con motivazione razzista e xenofoba, insulto con motivazione razzista e xenofoba, negazione, minimizzazione palese, approvazione o giustificazione del genocidio o dei crimini contro l'umanità, aiuto e complicità nel perpetrare uno dei reati citati.

Segnala poi che l'Italia ha scelto di provvedere alla ratifica del Protocollo mediante la modifica della legge n. 654 del 1975 che ratifica la convenzione internazionale del 1966 in materia di eliminazione delle forme di discriminazione razziale. Su tale legge è poi recentemente intervenuta la legge n. 115 del 2016 sul cosiddetto negazionismo.

Rileva pertanto che la modifica testuale che il provvedimento in esame apporta all'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 è volta a prevedere, da un lato, che i crimini possano essere commessi anche con mezzi informatici o telematici e, dall'altro, l'introduzione di una circostanza aggravante specifica per chi distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale razzista o xenofobo o che nega, minimizza in modo grave, approva o giustifica i crimini di genocidio o contro l'umanità.

Non ravvisando particolari interazioni con gli ambiti specifici di competenza della Commissione, se non per la materia culturale in generale, condivide infine la posizione manifestata dalla Commissione cultura della Camera dei deputati, la quale nell'esprimere il proprio parere, ha invitato a valutare l'opportunità di rafforzare gli strumenti di collaborazione tra istituzioni e *internet provider* nonché di richiedere ai gestori di piattaforme di comunicazione l'attivazione di sistemi efficaci di monitoraggio dei contenuti a fondo xenofobo o razzista.

Il PRESIDENTE chiede la disponibilità dei Gruppi a votare lo schema di parere nella seduta odierna.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) ritiene preferibile rinviare la votazione, onde svolgere una riflessione complessiva sulle norme che attengono alla medesima materia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2914) *Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente relatore MARCUCCI (*PD*), osservando che il disegno di legge in titolo, di iniziativa parlamentare già approvato dalla Camera dei deputati, ha lo scopo, per quanto di interesse, di sostenere anche le attività della pesca ricreativa e sportiva. Tra le norme di competenza segnala quindi anzitutto l'articolo 4, che istituisce per l'anno 2018 il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, con una dotazione di 3 milioni di euro, destinato a finanziare, in via sperimentale, varie attività tra cui anche la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, lo svolgimento di campagne di educazione alimentare, i programmi di formazione professionale, anche a favore degli addetti operanti nell'intera filiera ittica.

Incide sulle parti di interesse anche l'articolo 13, che delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per il riordino della normativa sulla pesca sportiva, adeguandola alle disposizioni europee. Il Presidente relatore enuncia in particolare i principi e criteri direttivi della delega, volti a: includere i pescatori sportivi nelle attività di valorizzazione della risorsa ittica, anche nell'ambito di distretti sportivi; prevedere un meccanismo di rilascio delle licenze che tenga conto del sistema di pesca praticato, della tipologia e delle dimensioni delle imbarcazioni utilizzate e del soggetto richiedente, anche per censire il numero dei pescatori sportivi e il quantitativo di pesce pescato; adeguare le disposizioni alla legislazione europea in materia di strumentazione, coordinandole in modo da garantire coerenza e sistematicità.

Ricorda in proposito che il pescatore sportivo è colui che per diletto, e di conseguenza senza fini di commercializzazione del pescato, esercita l'attività di pesca a fini ricreativi – sportivi, differenziandosi dall'operatore professionale anche in virtù delle attrezzature impiegate. Evidenzia dunque che, per tali motivi, non essendo l'attività di pesca sportiva finalizzata alla vendita e/o al commercio del pescato, fino ad oggi non sono mai stati previsti oneri o licenze a carico dei pescatori sportivi. Rileva peraltro che, sulla base dei dati elaborati dal Centro studi della Federazione italiana produttori e operatori articoli da pesca sportiva (FIPO), le conseguenze socio-economiche per il pubblico degli appassionati di pesca, per il mondo produttivo e per l'erario conseguenti all'eventuale introduzione di una li-

cenza «onerosa» sarebbero gravi; infatti, si avrebbe un rilevante danno economico per le aziende italiane specializzate nella produzione di attrezzature ed accessori per la pesca sportiva, in particolare marina. Si potrebbero altresì generare minori introiti a seguito del contrarsi dei consumi per una riduzione delle uscite di pesca e degli acquisti di materiali derivanti da una nuova tassazione, che non sarebbero a suo avviso compensati dalle entrate derivanti da una eventuale licenza onerosa.

Preannuncia conclusivamente l'intenzione di inserire un'osservazione nello schema di parere con cui si invita la Commissione di merito a chiarire che, in sede di attuazione della delega contenuta all'articolo 13 del disegno di legge in esame, laddove fosse realizzato un sistema di rilascio delle licenze per la pesca sportiva in mare, esso non comporti oneri a carico dei pescatori sportivi.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2443) *Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

(2474) *Manuela SERRA ed altri. – Disciplina delle professioni di educatore professionale e pedagoga*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda che mercoledì scorso è scaduto il termine per la presentazione dei subemendamenti, pubblicati in allegato, riferiti alle riformulazioni 4.1 (testo 2) e 13.1 (testo 2 corretto) della relatrice.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) illustra il subemendamento 4.1 (testo 2)/2, volto a sopprimere il comma 4 dell'emendamento cui si riferisce. Nel dar conto anche del 4.1 (testo 2)/3, reputa necessario specificare i compiti della figura dell'educatore, nelle sue diverse sfaccettature. Ritiene peraltro troppo riduttivi i requisiti previsti nell'emendamento della relatrice, anche per quanto riguarda il numero dei crediti formativi universitari richiesti.

Dà conto altresì del subemendamento 13.1 (testo 2 corretto)/1, che sopprime il testo nella parte in cui prevede l'attribuzione della qualifica per coloro i quali hanno svolto attività lavorativa anche non continuativa per tre anni. Ritiene infatti opportuno assicurare una certa professionalità a tali figure. Quanto al subemendamento 13.1 (testo 2 corretto)/3, fa presente che esso chiarisce che i tre anni di lavoro dovrebbero essere quanto meno continuativi.

In una breve interruzione la relatrice PUGLISI (*PD*) fa presente che la scelta se tutelare o meno i precari che già svolgono l'attività di educatore ha carattere politico. Tiene peraltro a precisare che, dato il mercato del lavoro attuale, non sempre la suddetta attività può essere stata svolta in maniera continuativa.

Riprendendo la propria illustrazione, la senatrice BLUNDO (*M5S*) ritiene che la tutela dei precari non possa prescindere dalla verifica dei titoli e dunque sollecita una riflessione. Giudica infatti preferibile riconoscere una qualifica esclusivamente a coloro che sono in possesso dei titoli adeguati.

Dà indi conto del subemendamento 13.1 (testo 2 corretto)/4, che chiede una continuità di almeno due anni di lavoro, nonché del subemendamento 13.1 (testo 2 corretto)/6, mediante il quale si sollecita la previsione di un contratto in essere, nell'ottica di introdurre requisiti più stringenti di professionalità.

In merito al subemendamento 13.1 (testo 2 corretto)/8, ritiene che la facoltà di Scienze della formazione primaria non debba essere inclusa.

Avviandosi alla conclusione, illustra le proposte 13.1 (testo 2 corretto)/11, 13.1 (testo 2 corretto)/13 e 13.1 (testo 2 corretto)/14.

Si danno quindi per illustrati i restanti subemendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(2922) Deputato Anna ASCANI ed altri. – Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 10 ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda che nella riunione della scorsa settimana dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, si è convenuto di fissare a oggi, martedì 17 ottobre, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 462

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, lo schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) per l'anno 2015 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti;

tenuto conto che la quota da ripartire a fini premiali è pari a 99.025.459 euro, già accantonata dal decreto ministeriale n. 599 del 2015 di riparto del FOE 2015;

riscontrato nuovamente, come accaduto nel 2014, il disallineamento tra il finanziamento previsto dall'atto in titolo e l'annualità di riferimento;

evidenziato che resta ancora da ripartire la quota premiale del FOE riferita al 2016 e che per il 2017, in base alle disposizioni del decreto legislativo n. 218 del 2016, non si prevede più l'accantonamento di una somma non inferiore al 7 per cento del FOE a fini premiali, ma resta comunque in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il compito di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti vigilati, nonché il finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti;

considerato che dall'annualità 2018 la quota premiale non sarà più attinta percentualmente dal FOE, ma dovrebbe costituire un ammontare a se stante, a seguito delle modifiche normative introdotte con il decreto legislativo n. 218 del 2016, nell'auspicio che si costituisca un fondo *ad hoc*;

rilevata l'esigenza di valorizzare il ruolo di indirizzo e controllo del Parlamento, anche come opportunità di supporto al Governo e di confronto democratico, soprattutto nel campo della politica della ricerca, per sua natura complessa e trasversale, tenuto conto della valenza politica delle fasi di programmazione, coordinamento e valutazione delle politiche nazionali;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) si sollecita il Governo a completare al più presto la procedura per l'assegnazione della quota premiale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2016, pari a 69.527.570 euro;

2) si reputa necessario procedere in modo altrettanto tempestivo, e con modalità semplificate, all'assegnazione dei 68 milioni di euro destinati per l'esercizio 2017 in via sperimentale al finanziamento premiale dei

piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, degli enti vigilati, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218;

3) si ritiene indispensabile introdurre, nell'ambito della legge di bilancio, sia risorse aggiuntive per il finanziamento ordinario sia strumenti per promuovere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti vigilati ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 218;

4) si sollecita il Governo a sostenere iniziative legislative per introdurre il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 sullo schema di decreto di riparto del Fondo ordinario, anche sui seguenti atti:

a) sullo schema di decreto ministeriale che definisce criteri, modalità e termini per l'assegnazione delle risorse destinate al sostegno qualitativo dell'attività scientifica degli enti vigilati ai sensi del summenzionato articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 218 del 2016, da trasmettere unitamente al provvedimento di assegnazione dell'anno precedente corredato da un'illustrazione dei risultati conseguiti come presupposto per la valutazione del suddetto schema di decreto;

b) sullo schema di Programma nazionale della ricerca (PNR), di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, corredato dai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi generali e agli interventi definiti nel precedente PNR.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 462

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, lo schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) per l'anno 2015 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti;

tenuto conto che la quota da ripartire a fini premiali è pari a 99.025.459 euro, già accantonata dal decreto ministeriale n. 599 del 2015 di riparto del FOE 2015;

riscontrato nuovamente, come accaduto nel 2014, il disallineamento tra il finanziamento previsto dall'atto in titolo e l'annualità di riferimento;

rilevata la mancata coincidenza tra i valori dell'indicatore finale IRFS1 riportati nella tabella rispetto a quelli del medesimo indicatore presenti nel rapporto finale dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

evidenziato che resta ancora da ripartire la quota premiale del FOE riferita al 2016 e che per il 2017, in base alle disposizioni del decreto legislativo n. 218 del 2016, non si prevede più l'accantonamento di una somma non inferiore al 7 per cento del FOE a fini premiali, ma resta comunque in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il compito di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti vigilati, nonché il finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti;

considerato che dall'annualità 2018 la quota premiale non sarà più attinta percentualmente dal FOE, ma costituisce un ammontare a se stante, a seguito delle modifiche normative introdotte con il decreto legislativo n. 218 del 2016, tale da portare alla creazione di un fondo *ad hoc*;

rilevata l'esigenza di valorizzare il ruolo di indirizzo e controllo del Parlamento, anche come opportunità di supporto al Governo e di confronto democratico, soprattutto nel campo della politica della ricerca, per sua natura complessa e trasversale, tenuto conto della valenza politica delle fasi di programmazione, coordinamento e valutazione delle politiche nazionali;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) si sollecita il Governo a completare al più presto la procedura per l'assegnazione della quota premiale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2016, pari a 69.527.570 euro;

2) si reputa necessario procedere in modo altrettanto tempestivo, e con modalità semplificate, all'assegnazione dei 68 milioni di euro destinati per l'esercizio 2017 in via sperimentale al finanziamento premiale dei piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, degli enti vigilati, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 218 del 2016;

3) si ritiene indispensabile introdurre, nell'ambito della legge di bilancio, sia risorse aggiuntive per il finanziamento ordinario sia strumenti per promuovere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti vigilati ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 218;

4) si sollecita il Governo a sostenere iniziative legislative per introdurre il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sullo schema di decreto di riparto del Fondo ordinario, anche sui seguenti atti:

a) sullo schema di decreto ministeriale che definisce criteri, modalità e termini per l'assegnazione delle risorse destinate al sostegno qualitativo dell'attività scientifica degli enti vigilati ai sensi del summenzionato articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 218 del 2016, da trasmettere unitamente al provvedimento di assegnazione dell'anno precedente corredato da un'illustrazione dei risultati conseguiti come presupposto per la valutazione del suddetto schema di decreto;

b) sullo schema di Programma nazionale della ricerca (PNR), di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, corredato dai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi generali e agli interventi definiti nel precedente PNR.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2443**

Art. 4.

4.1 (testo 2/1)

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

All'emendamento 4.1 (testo 2), capoverso «Art. 4», comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13».

4.1 (testo 2/2)

BLUNDO, SERRA

All'emendamento 4.1 (testo 2), capoverso «Art. 4», sopprimere il comma 4.

4.1 (testo 2/3)

BLUNDO, SERRA

All'emendamento 4.1 (testo 2), capoverso «Art. 4», sostituire i commi 5, 6, 7 e 8 con i seguenti:

«5. L'educatore professionale socio-pedagogico, nella sfera delle proprie competenze, opera prioritariamente negli ambiti di cui all'articolo 3, in particolare all'interno dei seguenti servizi e presidi pubblici e privati:

a) servizi educativi per lo sviluppo della persona e della comunità territoriale;

b) servizi per la genitorialità e la famiglia e le pari opportunità, nonché servizi di consulenza tecnica d'ufficio nei procedimenti giudiziari di diritto di famiglia;

c) servizi di promozione del benessere e della salute e dei servizi per il recupero e l'integrazione;

d) servizi educativi per anziani;

e) servizi ludici, artistico-espressivi, sportivi, dell'animazione e del tempo libero;

j) servizi educativi per l'integrazione degli immigrati e dei rifugiati e per la formazione interculturale e servizi educativi per lo sviluppo della cooperazione internazionale;

g) servizi educativi nel sistema penitenziario e di risocializzazione dei detenuti e di assistenza ai minori coinvolti nel circuito giudiziario e penitenziario;

h) servizi di educazione ambientale e per la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio dei beni culturali;

i) servizi educativi nel campo dell'informazione, della comunicazione, della multimedialità, della promozione culturale e della lettura.

5-bis. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico per i servizi educativi per l'infanzia è attribuita a seguito del rilascio del diploma di un corso di laurea della classe L-19 a indirizzo specifico o dopo il superamento di un corso di specializzazione che preveda 60 CFU di indirizzo specifico rilasciati dai dipartimenti o dalle facoltà di Scienze della formazione primaria o della educazione dell'università.

5-ter. Il pedagogista, nella sfera delle proprie competenze, opera prioritariamente negli ambiti di cui all'articolo 3, in particolare all'interno dei seguenti servizi e presidi pubblici e privati:

a) compiti educativi a supporto di case famiglia e comunità educative di tipo familiare;

b) servizi educativi nelle istituzioni scolastiche;

c) servizi extrascolastici per il diritto allo studio, l'inclusione e la prevenzione del disagio e della dispersione scolastica;

d) servizi di educazione formale e non formale per gli adulti;

e) servizi educativi nei contesti lavorativi e servizi di formazione, collocamento, consulenza, orientamento e bilancio delle competenze.

5-quater. Il pedagogista, nell'ambito dei servizi prestati presso le istituzioni scolastiche, opera – a supporto e in accordo con docenti e famiglie – in ambito educativo, formativo e pedagogico, nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, potenziando l'inclusione e contribuendo all'individuazione precoce di eventuali comportamenti a rischio al fine di prevenire fenomeni di bullismo o altre forme di devianza e prevaricazione, nonché per favorire e promuovere processi di apprendimento attraverso l'uso di tecniche metodologiche consolidate, innovative, misurabili e sperimentali.

5-quinquies. La formazione universitaria e la specializzazione *post-laurea* sono requisiti indispensabili, insieme con il tirocinio formativo, per esercitare la professione di pedagogista in ambito scolastico. Le università, fatta salva l'autonomia didattica e su parere conforme del Consiglio universitario nazionale (CUN), istituiscono un corso di perfezionamento *post-laurea* abilitante, di durata biennale, afferente all'area delle Scienze dell'educazione e della formazione, funzionale al raggiungimento

di idonee conoscenze, abilità e competenze didattiche educative e disciplinari. Il corso prevede l'approfondimento dei precedenti e attuali studi in campo pedagogico, metodologico e didattico, della sociologia giuridica e della devianza, dei metodi della letto-scrittura nonché delle attività educative inerenti le principali metodologie didattiche, individualizzate e di gruppo, utili per la disabilità e finalizzate al recupero del soggetto portatore di *handicap*. Il corso prevede un numero non inferiore a 600 ore di tirocinio formativo, pari a 120 crediti formativi universitari nonché la discussione di un elaborato-lavoro finale.

5-sexies. Possono accedere al corso di perfezionamento *post*-laurea, di cui al comma *5-quinquies*, esclusivamente coloro che abbiano conseguito una laurea magistrale in Scienze dell'educazione e della formazione, ovvero nelle classi LS/56, LS/65, LS/87, LM/50, LM/57, LM/85, LM/93, nonché una laurea/specializzazione nel settore scientifico-disciplinare MPED-03 (Didattica e pedagogia speciale).

5-septies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono inoltre disciplinati e rivisti i regolamenti didattici di ateneo, recanti gli ordinamenti didattici in conformità con la presente legge».

4.1 (testo 2/4)

SERRA, BLUNDO

*All'emendamento 4.1 (testo 2), capoverso «Art. 4», comma 6, dopo le parole: «L-19 Scienze dell'educazione a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia», inserire le seguenti: «e che preveda una formazione mirata sulle principali metodologie didattiche, individualizzate e di gruppo, utili per la disabilità e finalizzate al recupero del soggetto portatore di *handicap*».*

4.1 (testo 2/5)

SERRA, BLUNDO

All'emendamento 4.1 (testo 2), capoverso «Art. 4» apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «, della laurea triennale nella classe L-24 Scienze e tecniche psicologiche»;

b) sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: «le disposizioni dei commi 6 e 7» con le seguenti: «le disposizioni di cui al comma 6».

4.1 (testo 2/6)

BLUNDO, SERRA

All'emendamento 4.1 (testo 2), capoverso «Art. 4», comma 7, sostituire le parole: «almeno 20 CFU» con le seguenti: «almeno 60 CFU».

4.1 (testo 2/7)

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

All'emendamento 4.1 (testo 2), capoverso «Art. 4», sopprimere il comma 8.

4.1 (testo 2/8)

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

All'emendamento 4.1 (testo 2), capoverso «Art. 4», comma 8, dopo le parole: «commi 6 e 7» sopprimere la seguente: «non» e sostituire le parole: «né costituiscono» con le seguenti: «e costituiscono».

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 8, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante le risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 8-ter.

8-ter. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2017, n. 50, al secondo periodo sostituire le parole "6 per cento" con le seguenti "6,25 per cento"».

Conseguentemente all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: «presente legge» inserire le seguenti: «fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8,».

Art. 13.**13.1 (testo 2 corretto/1)**

BLUNDO, SERRA

All'emendamento 13.1 (testo 2 corretto), capoverso «Art. 13», comma 2, sopprimere la lettera b).

13.1 (testo 2 corretto/2)

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

All'emendamento 13.1 (testo 2 corretto), capoverso «Art. 13», comma 2, lettera b), dopo le parole: «attività di educatore», aggiungere le seguenti: «e/o delle mansioni educative di cui all'articolo 6, negli ambiti professionali di cui all'articolo 3».

13.1 (testo 2 corretto/3)

BLUNDO

All'emendamento 13.1 (testo 2 corretto), capoverso «Art. 13», comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «anche non».

13.1 (testo 2 corretto/4)

BLUNDO

All'emendamento 13.1 (testo 2 corretto), capoverso «Art. 13», comma 2, lettera b), sostituire le parole: «, anche non», con le seguenti: «di cui almeno due».

13.1 (testo 2 corretto/5)

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

All'emendamento 13.1 (testo 2 corretto), capoverso «Art. 13», comma 2, lettera b), dopo le parole: «del datore di lavoro», aggiungere le seguenti: «ovvero dichiarazione o attestazione dell'ente di terzo settore, o di un organismo che persegua scopi educativi e formativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 16 gennaio 2013,

n. 13, con indicazione delle competenze acquisite ai sensi del medesimo decreto legislativo del 16 gennaio 2013, n. 13».

13.1 (testo 2 corretto/6)

BLUNDO, SERRA

All'emendamento 13.1 (testo 2 corretto), al capoverso «Art. 13», comma 2, lettera c), dopo le parole: «ha un contratto», inserire le seguenti: «in essere».

13.1 (testo 2 corretto/7)

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

All'emendamento 13.1 (testo 2 corretto), capoverso «Art. 13», comma 3, sostituire le parole: «entro l'anno scolastico 2001/2002», con le seguenti: «entro la data di entrata in vigore della presente legge», e dopo le parole: «scuola magistrale», aggiungere le seguenti: «, o equipolente,».

13.1 (testo 2 corretto/8)

BLUNDO

All'emendamento 13.1 (testo 2 corretto), capoverso «Art. 13», comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere la parola: «primaria»;*
 - b) *sopprimere le parole da: «anche con modalità telematica», fino ad: «attivati».*
-

13.1 (testo 2 corretto/9)

BLUNDO

All'emendamento 13.1 (testo 2 corretto), capoverso «Art. 13», comma 3, sopprimere la parola: «primaria».

13.1 (testo 2 corretto/10)

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

All'emendamento 13.1 (testo 2 corretto), capoverso «Art. 13», comma 3, sostituire il secondo periodo con i seguenti:

«Le relative spese di frequenza non sono a carico del partecipante. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.».

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante le risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 3-ter.

3-ter. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2017, n. 50, al secondo periodo sostituire le parole: "6 per cento", con le seguenti: "6,1 per cento"».

Conseguentemente, ancora, all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: «presente legge», inserire le seguenti: «fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3,».

13.1 (testo 2 corretto/11)

BLUNDO

All'emendamento 13.1 (testo 2 corretto), capoverso «Art. 13», comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «di un concorso», aggiungere le seguenti: «per titoli ed esami»;*

b) *dopo le parole: «di contratto», aggiungere le seguenti: «in essere»;*

c) *sostituire le parole: «, anche non», con le seguenti: «di cui almeno due»;*

d) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di livello D1».*

13.1 (testo 2 corretto/12)

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

All'emendamento 13.1 (testo 2 corretto), capoverso «Art. 13», comma 4, dopo le parole: «anche non continuativi» aggiungere le seguenti: «anche presso enti di terzo settore ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106, ».

13.1 (testo 2 corretto/13)

BLUNDO

All'emendamento 13.1 (testo 2 corretto), capoverso «Art. 13», comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di livello D1».

13.1 (testo 2 corretto/14)

BLUNDO, SERRA

All'emendamento 13.1 (testo 2 corretto), capoverso «Art. 13», comma 5, sostituire le parole: «in possesso di altra laurea», con le seguenti: «in possesso della laurea in Scienze della educazione e formazione classe L-19, o affini relative alle classi LM-85, LM-50, LM-57, LM-93, LS-65, LS-56, LS-87,».

13.1 (testo 2 corretto/15)

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

All'emendamento 13.1 (testo 2 corretto), capoverso «Art. 13», dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Qualora i soggetti di cui al comma 6 siano titolari di un contratto di lavoro, gli oneri del corso di cui al medesimo comma sono a carico del datore di lavoro».

13.1 (testo 2 corretto/16)

SERRA, BLUNDO

All'emendamento 13.1 (testo 2 corretto), capoverso «Art. 13», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro, assicurando la più ampia partecipazione, è stabilito il compenso orario minimo per gli educatori professionali socio-pedagogici e i pedagogisti che operano negli ambiti

professionali di cui all'articolo 3 e nei servizi di cui all'articolo 4. Con la medesima procedura di cui al primo periodo, l'entità del compenso è adeguata annualmente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definita dall'Istat rilevata rispetto all'anno precedente».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 17 ottobre 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 210

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,15

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
DEI TRASPORTI SUI DISAGI DERIVANTI DALLA RECENTE CANCELLAZIONE DEI
VOLI DELLA COMPAGNIA RYANAIR*

Plenaria

342^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso dell'audizione informale del Presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti sui disagi derivanti dalla recente cancellazione dei voli della compagnia Ryanair, svolta oggi,

dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1638) Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge dei deputati Silvia Velo ed altri e del disegno di legge n. 1588 d'iniziativa governativa

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati, in relazione al disegno di legge in titolo, gli ulteriori emendamenti dei relatori 2.5001, 2.5002, 2.5003, 2.5004, 2.5005, 2.5006, 2.5007, 2.5008, 2.5009, 3.5001, 3.5002 e 3.5003, pubblicati in allegato.

Ricorda che tali emendamenti dovrebbero consentire di superare i problemi di carattere finanziario riscontrati in precedenza sul testo dalla Commissione bilancio, che avevano determinato la sospensione dell'*iter* d'esame. La stessa Commissione bilancio dovrà quindi esprimersi su tali proposte emendative, oltre che sulle altre presentate in precedenza.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) chiede se, in considerazione del lungo periodo di sospensione dell'esame del provvedimento, sia possibile riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il PRESIDENTE si esprime in senso favorevole, proponendo però di fissare un termine molto breve, entro giovedì 19 ottobre alle ore 12, tenuto conto del fatto che la Commissione bilancio non si è ancora espressa.

Il senatore FILIPPI (*PD*) concorda con la proposta del Presidente. Invita però tutti i colleghi a limitare la presentazione degli emendamenti su questioni realmente significative, atteso che sul provvedimento in esame è già stata esperita una ampia attività emendativa. Inoltre, sottolinea che un numero di proposte emendative eccessivo potrebbe compromettere il complesso lavoro di raccordo che è stato fatto tra i relatori, il Governo e la stessa Commissione bilancio, al fine di superare le criticità di carattere finanziarie riscontrate sul testo, lavoro dal quale sono scaturiti gli emendamenti dei relatori della cui presentazione il Presidente ha testé dato annuncio.

Il viceministro NENCINI si unisce alle considerazioni del senatore Filippi. È auspicabile che gli emendamenti presentati dai relatori possano consentire alla Commissione bilancio di rivedere il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, pronunciato a suo tempo su al-

cune parti importanti del disegno di legge in esame, così da consentire una sollecita ripresa dell'esame in Commissione.

La Commissione conviene infine con la proposta del Presidente, in ordine alla fissazione del nuovo termine per la presentazione degli emendamenti ed ordini del giorno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2767) Deputati MINNUCCI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 ottobre.

Il PRESIDENTE avverte che non sono stati presentati emendamenti in ordine al disegno di legge in esame, mentre sul testo sono stati acquisiti i prescritti pareri delle Commissioni consultive.

La Commissione è pertanto nelle condizioni, ove non vi siano ulteriori questioni, di concludere l'esame in sede referente, ferma restando la richiesta già avanzata alla Presidenza del Senato, con il consenso unanime di tutti i Gruppi, di riassegnazione del disegno di legge in sede deliberante, al fine di consentirne la definitiva approvazione.

La Commissione conviene di concludere l'esame in sede referente.

Previa verifica del prescritto numero legale, su proposta del PRESIDENTE la Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente sul provvedimento in esame, costituito da un unico articolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, e a chiedere l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (n. COM (2017) 548 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)

Il relatore MARGIOTTA (PD) illustra il provvedimento in esame, che è volto a rafforzare la tutela dei passeggeri nel trasporto ferroviario. Ricorda che tale materia è attualmente disciplinata dal regolamento (CE) n. 1371/2007 che, nell'introdurre una serie di obblighi a carico delle imprese e dei gestori delle infrastrutture ferroviarie, ha posto le garanzie per la tutela dei diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario nell'Unione, contribuendo nel contempo al miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi offerti.

La valutazione sull'applicazione del regolamento da parte della Commissione europea ha tuttavia messo in luce taluni aspetti problematici: è stato quindi ritenuto opportuno intervenire per un aggiornamento del quadro normativo, che la proposta in esame compie attraverso una rifusione del regolamento n. 1371.

Nella Relazione che accompagna il testo, oltre ad illustrare il contesto generale del settore e la coerenza con le altre iniziative intraprese e le disposizioni comunitarie vigenti in materia, si riportano i risultati delle valutazioni e delle consultazioni effettuate con i portatori di interessi, dando conto delle opzioni prescelte. Il testo, inoltre, evidenzia le modifiche e le integrazioni che la rifusione che ora si propone opera rispetto alla formulazione del regolamento attualmente vigente.

Con riferimento al Capo I, contenente le disposizioni generali, evidenzia che il principale intervento riguarda l'ambito di applicazione del regolamento e in particolare il regime delle deroghe. La normativa vigente consente infatti agli Stati membri di non applicare il regolamento, fino al 2024, ai servizi ferroviari nazionali a lunga distanza e, per un periodo di durata illimitata, sia ai servizi urbani, extraurbani e regionali che ai servizi per i quali una parte significativa sia operata al di fuori del territorio dell'Unione. L'eccessiva frammentazione della regolamentazione provocata da un massiccio ricorso alle deroghe da parte degli Stati membri (si consideri che solo cinque Stati, tra i quali l'Italia, insieme a Belgio, Danimarca, Paesi Bassi e Slovenia, hanno proceduto all'applicazione piena delle norme), ha pertanto suggerito di prevedere la possibilità di deroga solo per i servizi urbani, extraurbani e regionali che non operino a livello transfrontaliero nonché, per i servizi ferroviari internazionali in cui una parte significativa del servizio sia svolta al di fuori del territorio dell'Unione, solo nel caso in cui i diritti dei passeggeri siano comunque adeguatamente garantiti a norma del diritto nazionale dello Stato che concede la deroga.

Nel Capo II, che disciplina il contratto di trasporto, le informazioni e i biglietti, viene innanzitutto inserito un nuovo articolo 5 che introduce una clausola generale di divieto di qualsiasi forma di discriminazione basata sulla nazionalità o sulla residenza del cliente finale o sul luogo di stabilimento dell'impresa ferroviaria e del venditore di biglietti all'interno dell'Unione.

Ulteriori integrazioni riguardano un altro degli obiettivi della proposta in esame, vale a dire il rafforzamento dei diritti delle persone con disabilità e a mobilità ridotta, qui affrontato in relazione al diritto di accesso alle informazioni di viaggio e all'acquisto dei biglietti.

Sempre in riferimento ai biglietti, si sollecitano le imprese ferroviarie e i venditori a compiere ogni sforzo per offrire biglietti globali, anche per viaggi transfrontalieri o che coinvolgano più di un'impresa.

In relazione poi alla crescente popolarità del ciclismo nell'Unione e alle sue implicazioni non solo sulla mobilità ma anche sul turismo e sull'ambiente, vengono integrate le disposizioni per facilitare il trasporto di biciclette a bordo dei treni.

Nel Capo III, il richiamo alle norme sulla assicurazione e responsabilità delle imprese ferroviarie in relazione ai passeggeri viene aggiornato a quanto previsto dalla direttiva 2012/34/UE, sullo spazio ferroviario unico europeo.

Nel Capo IV, relativo ai ritardi, perdite di coincidenza e soppressioni, le principali novità introdotte riguardano l'obbligo di indennizzare i passeggeri per i casi di ritardo dovuto a cause di forza maggiore, obbligo che, fino ad un'opposta interpretazione delle norme da parte della Corte di giustizia del 2013, si era ritenuto non applicabile alle imprese ferroviarie. Si stabilisce invece ora che l'impresa ferroviaria non è tenuta a corrispondere un indennizzo qualora sia in grado di dimostrare che il ritardo è stato causato da condizioni meteorologiche avverse o gravi catastrofi naturali che mettevano a rischio l'esercizio sicuro del servizio e non poteva essere previsto né evitato anche adottando tutte le misure ragionevoli.

Viene poi introdotto l'obbligo, per i gestori delle stazioni, di predisporre piani di emergenza per assistere i passeggeri nel caso di gravi perturbazioni del servizio. Nella Relazione al provvedimento si evidenzia che l'intervento è finalizzato a ridurre gli oneri allo stesso fine gravanti sulle imprese ferroviarie ai sensi della già citata direttiva 2012/34/UE.

Un'ulteriore novità riguarda la previsione della possibilità che le imprese ferroviarie, nei casi in cui siano tenute a corrispondere indennizzi, si rivalgano sui terzi eventualmente responsabili degli eventi all'origine dell'indennizzo o di altri obblighi. Specularmente, il medesimo diritto di regresso è riconosciuto al terzo, diverso da un passeggero, con il quale l'impresa ferroviaria abbia stipulato un contratto.

Il Capo V, interamente dedicato alle persone con disabilità e a mobilità ridotta, rafforza notevolmente il quadro dei diritti di tali soggetti nel settore del trasporto ferroviario. Si chiarisce che le norme di accesso non discriminatorie sono applicabili anche agli assistenti personali dei disabili e si esplicita il diritto del passeggero ad essere accompagnato da un cane di assistenza, conformemente alle pertinenti norme nazionali. Vengono poi specificate meglio le disposizioni volte a garantire la piena accessibilità alle informazioni e la completa assistenza nelle stazioni ferroviarie e a bordo dei treni.

Nel Capo VI, relativo a sicurezza, ritardi e qualità del servizio, viene estesa la possibilità per i passeggeri di presentare i reclami, oltre che alle imprese ferroviarie, anche ai venditori di biglietti e ai gestori delle stazioni e delle infrastrutture. Anche i gestori delle stazioni sono tenuti a stabilire e ad applicare norme di qualità del servizio.

Il Capo VII, dedicato ad informazione e applicazione, è integrato con norme finalizzate a garantire un più elevato grado di informazione ai passeggeri in merito ai loro diritti, anche mediante avvisi apposti sui biglietti venduti. Vengono poi disciplinati i compiti degli organismi nazionali incaricati dell'applicazione del regolamento, prevedendo nel dettaglio la procedura per il trattamento dei reclami presentati dai consumatori, nel caso in cui non abbiano avuto risposta i reclami presentati alle imprese ferroviarie, ai venditori di biglietti, ai gestori delle stazioni o delle infra-

strutture. Viene inoltre assicurato lo scambio di informazioni e la cooperazione transfrontaliera tra gli organismi nazionali di applicazione.

Nel Capo VIII, le disposizioni finali sono integrate per autorizzare la Commissione europea ad adottare atti delegati.

Si dispone infine l'abrogazione del regolamento n. 1371 ed è stabilito che il provvedimento in esame entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Fa poi presente che il provvedimento è stato assegnato alla 8^a Commissione per l'acquisizione del parere ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà. Il termine è fissato al 9 novembre prossimo, previa acquisizione, entro il 2 novembre, di osservazioni e proposte da parte delle Commissioni 2^a, 3^a e 14^a.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1638**Art. 2.****2.5001**

I RELATORI

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 7).
_____**2.5002**

I RELATORI

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 8).
_____**2.5003**

I RELATORI

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 10).
_____**2.5004**

I RELATORI

Al comma 1), lettera d), numero 12), dopo le parole: «forniti da intermediari», sopprimere le seguenti: «pubblici o».
_____**2.5005**

I RELATORI

Al comma 1, lettera e), al numero 2), dopo le parole: «disposizioni miranti alla», inserire la seguente: «progressiva».

2.5006

I RELATORI

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 4).

2.5007

I RELATORI

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «creazione di una banca dati unica relativa alle infrazioni stradali, condivisa da tutti gli organi che svolgono compiti di polizia stradale».

2.5008

I RELATORI

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

2.5009

I RELATORI

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

Art. 3.**3.5001**

I RELATORI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Dall’attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione di quelle previste dall’articolo 2, comma 1, lettera l)».

3.5002

I RELATORI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In attuazione di quanto stabilito all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed in considerazione della complessità della materia trattata dai decreti legislativi e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, la quantificazione dei singoli decreti legislativi è effettuata al momento della loro adozione. Qualora eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti da un decreto legislativo non trovino compensazione nell'ambito del medesimo decreto, il decreto è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore di un provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse finanziarie».

3.5003

I RELATORI

Sostituire la rubrica con la seguente:

«Disposizioni integrative, correttive, finanziarie e norme finali».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 17 ottobre 2017

Plenaria

277^a Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il vice ministro OLIVERO risponde all'interrogazione n. 3-03988, a firma della senatrice Fasiolo, sulle difficoltà nella compilazione dei registri telematici delle aziende vitivinicole del Friuli-Venezia Giulia, rilevando che la dematerializzazione dei registri vitivinicoli rappresenta un primo importante passo verso la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi delle aziende vitivinicole. È consapevole di alcune fasi complesse nell'avvio del nuovo sistema e dà conto che attualmente circa il 95 per cento degli operatori potenzialmente obbligati hanno attivato ed effettuato registrazioni nel registro telematico (circa 16.000 operatori su un totale stimato di circa 17.000).

Fa presente che il sistema innovativo, oltre a ridurre gli oneri sui controlli, ha consentito ai produttori di eliminare i registri cartacei e le connesse incombenze (come la vidimazione e la conservazione degli stessi), di usare le registrazioni del proprio sistema gestionale aziendale e di ridurre gli adempimenti necessari alla certificazione dei vini DOP.

Dallo scorso aprile, poi, taluni aggiornamenti hanno reso l'utilizzo del registro telematico ancora più facile e flessibile. I dati presenti, resi disponibili agli organi di controllo, hanno consentito lo snellimento della procedura di semplificazione dei vini a denominazione d'origine.

Si tratta comunque di un sistema in continua evoluzione rispetto al quale, a breve, saranno apportati ulteriori miglioramenti applicativi tra cui segnala un servizio per l'emissione del documento elettronico di accompagnamento per il trasporto dei prodotti vitivinicoli.

Ricorda in ogni caso che, per i titolari di stabilimenti enologici con produzione annua pari o inferiore a 50 ettolitri, con annesse attività di vendita diretta o ristorazione, la legge n. 238 del 2016 intende assolvere l'obbligo di tenere il registro con la presentazione della dichiarazione di produzione e di giacenza.

Riguardo alle difficoltà riscontrate dagli operatori in fase di annotazione sul registro, precisa che gli eventuali errori materiali possono essere corretti in qualsiasi momento e non daranno luogo ad alcuna contestazione automatica. Analogamente, nessuna violazione degli obblighi in materia di tenuta dei registri potrà essere contestata nel caso in cui le mancate o ritardate annotazioni siano dovute ad anomalie del SIAN.

Rileva, inoltre, che è costantemente attivo il servizio di assistenza del registro telematico, attivabile direttamente dall'utente e accessibile tramite il portale *internet* assistenzaregistri.politicheagricole.it. Tra l'altro, l'ICQRF continua a fornire piena assistenza agli operatori su tutto il territorio nazionale con centinaia di incontri sul territorio per una più agevole attuazione dei nuovi registri. Sul portale mipaaf.sian.it sono inoltre disponibili guide operative, manuali di istruzioni e le risposte alle richieste di chiarimento pervenute all'Amministrazione.

Precisa infine che, per la trasmissione dei dati relativi alle operazioni soggette a registrazione, è possibile utilizzare sia il sistema *on line*, per la registrazione diretta delle operazioni (ove l'operatore riceve immediatamente l'esito dell'operazione e il riscontro della registrazione), sia il sistema di interscambio di dati *web-service* che non prevede un intervento diretto dell'operatore in quanto il colloquio interviene tra il sistema informatico gestionale dell'operatore e il SIAN. In questo caso, il SIAN utilizza un sistema di trasmissione asincrono che, al 21 settembre scorso, ha consentito il trattamento di oltre 1 milione di pacchetti XML di cui il 90 per cento elaborati entro 15 minuti dalla richiesta.

Entrambe le modalità non presentano alcun limite alla trasmissione giornaliera delle operazioni, per talune delle quali è prevista la possibilità di indicare fino a 15 diversi prodotti vitivinicoli.

La senatrice FASIOLO (PD) si dichiara soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo. Auspica tuttavia che possano essere fornite risposte concrete alle esigenze segnalate da numerosi produttori vitivinicoli, soprattutto di ridotte dimensioni, rispetto ad un sistema informatico non sempre correttamente funzionante e alla preoccupazione per l'applicazione di sanzioni generalizzate.

Prende quindi atto positivamente del non automatismo sanzionatorio e dei miglioramenti che verranno introdotti al sistema informatico in un'ottica di snellimento burocratico nel comparto vitivinicolo.

Il vice ministro OLIVERO risponde all'interrogazione n. 3-03815, a firma del senatore Girotto, sulla riduzione del prezzo di origine di numerosi prodotti del settore ortofrutticolo, rilevando che la tutela del reddito delle imprese agricole e ortofrutticole rappresenta una priorità per il Ministero, che in questi anni ha impostato la propria azione in questo senso. Cita ad esempio la cancellazione delle tasse agricole come Imu, Irap e Irpef per gli agricoltori, che sono state confermate dal Governo anche da ultimo. Ritiene che proteggere dalle crisi di mercato i produttori sia fondamentale e in questo ambito l'Organizzazione Comune di Mercato (OCM), rappresenta un valido strumento per affrontare le criticità del comparto produttivo, dovute sia a problematiche contingenti, sia al *gap* di potere contrattuale nei confronti dei soggetti a valle della filiera.

Tenuto conto anche delle particolari avversità di quest'anno, tra gelate primaverili e prolungata siccità estiva, ricorda che per sedici prodotti la Commissione europea ha recentemente aumentato il sostegno per il ritiro dal mercato correlato alle situazioni di crisi commerciale e, analogamente, si accinge a fare il Ministero anche per quei prodotti non considerati dalla Commissione, tra i quali quelli citati dagli interroganti.

Il Ministero, nei mesi precedenti, ha intrapreso la revisione dell'attuale strategia ortofrutticola nazionale e in tale contesto sono state definite le nuove linee di indirizzo, nonché le relative attività da porre in essere nei prossimi anni, per aiutare la risoluzione delle criticità del settore.

In questa prospettiva, particolare cura è stata posta nella predisposizione e adozione di strumenti e soluzioni che, a livello nazionale, possano favorire il rafforzamento del ruolo delle organizzazioni di produttori, tra cui la creazione di un catasto frutticolo nazionale, strumento essenziale per una corretta programmazione delle produzioni.

Per quanto attiene agli interventi di competenza e alle misure esistenti per tutelare la debolezza contrattuale degli agricoltori e promuovere la concorrenza e la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole, la legge n. 91 del 2015 prevede la possibilità di istituire Commissioni Uniche Nazionali (c.d. CUN) per le filiere maggiormente rappresentative, che avranno il compito di formulare la tendenza di mercato e i relativi prezzi di prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici che fungeranno da riferimento nei contratti di compravendita e di cessione stipulati ai sensi della normativa vigente.

Il senatore GIROTTO (M5S) si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo. Fa presente che gli elementi forniti dal Vice ministro si riferiscono ad azioni future, mentre la situazione dei produttori agricoli registra da anni una congiuntura estremamente difficile. Ciò è indice di problematiche strutturali e non contingenti, ragion per cui le distanze tra produzione e grande distribuzione non sono state colmate con adeguate misure correttive.

Auspica pertanto l'adozione di misure che possano favorire una ripresa della redditività anche mediante una maggiore trasparenza nella formazione dei prezzi della filiera agroalimentare, valorizzando l'identità ter-

ritoriale dei prodotti. Un altro canale importante è quello, a suo avviso, della vendita diretta anche mediante strumenti informatici.

Il Presidente FORMIGONI dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(2914) Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale, approvato dalla Camera dei deputati

(1114) STEFANO. – Proroga concessioni demaniali a uso pesca e acquacoltura

(1903) TORRISI e PAGANO. – Disposizioni concernenti la disciplina della pesca dei pesci pelagici nonché in materia di titoli professionali marittimi

(2243) Daniela VALENTINI ed altri. – Disposizioni in materia di pesca dilettantistica in mare

(2738) Daniela DONNO ed altri. – Modifica delle sanzioni previste per le catture di prodotto ittico di taglia inferiore al minimo

– e petizioni nn. 640 e 1483 ad essi attinenti

(Seguito esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il presidente FORMIGONI informa che sono stati presentati ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 2914, assunto quale testo base (pubblicati in allegato).

Nessuno chiedendo di intervenire, dà per illustrati tutti gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2914

G/2914/1/9

FORMIGONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»,

premesso che:

il settore ittico impiega un consistente numero di persone, ivi inclusi i lavoratori marittimi ma anche i dipendenti amministrativi del settore della pesca, direttamente interessati dall'andamento economico del comparto ittico e dall'assetto dello stesso,

impegna il Governo:

a individuare nella fase attuativa del disegno di legge e attraverso ulteriori strumenti normativi e amministrativi idonee forme di tutela anche per i dipendenti amministrativi del settore della pesca.

G/2914/2/9

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»,

premesso che:

il disegno di legge in esame rappresenta un passo importante per la regolazione del settore ittico, che nel 2015 contava oltre 25.000 addetti, anche in materia di politiche sociali nel settore della pesca;

sono tuttavia rimaste non trattate nel testo all'esame alcune rilevanti questioni per i lavoratori del settore, quali ad esempio l'armonizzazione della normativa relativa alla tutela della sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, l'inserimento del lavoro del pescatore tra le attività ricomprese nella normativa sui lavori usuranti, il riconoscimento in norma di legge delle malattie professionali dei lavoratori della pesca,

impegna il Governo:

ad affrontare i nodi strutturali relativi alla normativa riguardante il personale dipendente imbarcato in navi adibite alla pesca, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca con particolare riferimento a:

a) l'inserimento del personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nell'ambito dei lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 21 aprile 2011, n.67;

b) l'inserimento di alcune patologie correlate all'esercizio e a causa delle mansioni svolte dal personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima tra le malattie professionali INAIL riconosciute come causa di servizio, integrando, a tal fine, le relative tabelle;

c) l'applicazione al settore ittico delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo alla sicurezza a bordo e alla sicurezza della navigazione, anche mediante coordinamento e armonizzazione della disciplina di settore con le norme di cui al citato decreto n. 81 del 2008.

G/2914/3/9

DONNO, FATTORI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»,

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale;

considerato che:

in Italia, i lavoratori addetti al settore della pesca professionale sono tra i più esposti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti;

tali lavoratori sono esposti ad agenti atmosferici di elevata intensità, molte volte costretti a lavorare con avverse condizioni meteorologiche oppure in presenza di forti radiazioni solari;

mansioni molto faticose sono in particolare quelle svolte nella pesca d'altura, la quale comporta imbarchi di 15-25 giorni con un lavoro di fatto a ciclo continuo il quale, svolto anche durante gli imbarchi e senza turni di lavoro prefissati, altera la corretta alternanza dei ritmi sonno-veglia;

molti lavoratori addetti al settore della pesca professionale vivono in una sostanziale condizione di *stress* lavoro correlato e sul lungo termine, possono essere soggetti a gravi patologie del sistema cardiovascolare, tali da indurre importanti riduzioni nella capacità lavorativa;

tuttavia tali lavoratori non figurano nell'elenco dei lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti e per tale motivo non possono esercitare il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato,

impegna il Governo:

a porre in essere opportuni provvedimenti di carattere legislativo al fine di includere tra le categorie che possono esercitare il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato anche gli addetti del settore della pesca professionale.

G/2914/4/9

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»,

premesso che:

L'articolo 12 modifica la legge n.244 del 2007 che disciplina la rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette;

l'articolo prevede che facciano parte delle stesse commissioni anche tre esperti designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale più rappresentative, uno in rappresentanza delle imprese di pesca, uno in rappresentanza delle cooperative di pesca ed uno in rappresentanza delle imprese di acquacoltura;

nonostante, ad avviso dei presentatori, la pesca sportiva non debba essere inserita in questo provvedimento ma debba essere oggetto di un autonomo intervento legislativo, e ai fini di gestire e sostenere efficacemente la potenzialità socio-economica della pesca sportiva e posizionarla su un piano di pari dignità con la pesca professionale, si ritiene indispensabile e legittima la presenza di rappresentanti delle maggiori Associazioni Nazionali della pesca ricreativa e sportiva nelle Commissioni di riserva delle AMP, tenuto conto che anche questa attività di pesca viene praticata nelle AMP italiane e disciplinata dai regolamenti delle stesse;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche legislative, prevedendo l'inserimento nella commissione di riserva anche di due esperti locali designati dalle associazioni di pesca sportiva e ricreativa comparativamente più rappresentative, al pari di quelli delle associazioni nazionali della pesca professionale.

G/2914/5/9

MARCUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»,

premesso che:

il 21 settembre 2017 la Camera dei deputati ha votato la proposta di legge denominata «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale», che nella sua versione originale prevedeva l'istituzione di una licenza onerosa a carico dei pescatori sportivi;

tale iniziale previsione è stata modificata in sede referente dalla Commissione agricoltura della Camera, anche grazie all'intervento del mondo della pesca sportiva e della maggioranza delle associazioni dei pescatori sportivi;

l'articolo 13 del disegno di legge in esame reca delega al Governo per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva, che prevede tra l'altro la realizzazione di un «sistema di rilascio delle licenze che tenga conto del sistema di pesca praticato, della tipologia e delle dimensioni delle imbarcazioni utilizzate e del soggetto richiedente, anche ai fini di un censimento volto ad accertare il numero dei pescatori sportivi e il quantitativo del pesce pescato»;

considerato che:

il pescatore sportivo è colui che per diletto, e di conseguenza senza fini di commercializzazione del pescato, esercita per l'appunto l'attività di pesca a fini ricreativi – sportivi o, più semplicemente, per svago e diletto; la sua attività non prevede e non consente, ad oggi, la messa in commercio del pesce catturato; inoltre, si differenzia dall'operatore professionale anche in virtù delle attrezzature impiegate: canna, mulinello e amo, o anche semplice lenza a mano, purché sempre armata di amo; è escluso da parte del pescatore sportivo l'impiego di reti – ad eccezione delle cosiddette «bilance», strumenti di cattura regolamentati regionalmente in maniera specifica, con precise limitazioni in termini di dimensioni delle maglie e di lunghezza dell'attrezzo medesimo;

per tali motivi, non essendo l'attività di pesca sportiva finalizzata alla vendita e/o al commercio del pescato, fin dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, che ad oggi regola la pesca sportiva, non sono mai stati previsti oneri o licenze a carico dei pescatori sportivi;

considerato altresì che:

sulla base dei dati elaborati dal Centro studi della FIPO, le conseguenze socio-economiche per il pubblico degli appassionati di pesca, per il mondo produttivo e per l'erario dell'introduzione di una licenza «onerosa» sarebbero gravi; infatti, si avrebbe in primo luogo un rilevante danno economico per le aziende italiane specializzate nella produzione di attrezzature ed accessori per la pesca sportiva, in particolare marina; ma tale danno si ritorcerebbe in un danno erariale, a causa dei minori introiti Iva e delle minori accise versate a seguito del contrarsi dei consumi per una riduzione delle uscite di pesca e degli acquisti di materiali derivanti da una nuova tassazione, che non sarebbe in alcun modo compensato dalle entrate derivanti da una eventuale licenza onerosa,

impegna il Governo:

a garantire, in sede di attuazione della delega contenuta all'articolo 13 del disegno di legge in esame, che laddove fosse realizzato un sistema di rilascio delle licenze per la pesca sportiva in mare, esso non comporti oneri a carico dei pescatori sportivi.

G/2914/6/9

VATTUONE, CALEO, VACCARI, BROGLIA, LAI, FILIPPI, VALENTINI, BERTUZZI, ALBANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la sem-

plificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»,

premessi che:

la pesca dilettantistica in mare, nelle sue articolazioni di pesca sportiva e pesca ricreativa rappresenta il complesso degli appassionati praticanti tali attività a scopo non commerciale;

in Italia vi sono centinaia di migliaia di appassionati che praticano la pesca sportiva e ricreativa: il numero dei pescatori dilettanti italiani in mare è stimato oggi in circa 1 milione di unità (Fonte: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Censimento 2010);

i pescatori dilettanti non effettuano prelievo di pesca a scopo di vendita, né intaccano in maniera sensibile le risorse ittiche, anche in considerazione dei mezzi e delle tecniche da loro adoperati;

considerato che:

l'articolo 13 del disegno di legge in esame reca delega al Governo per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva in mare, sulla base di alcuni principi e criteri direttivi specifici:

a) modificare la normativa in materia di pesca marittima per includere la pesca sportiva tra le attività di valorizzazione della risorsa ittica anche nell'ambito dei distretti di pesca – il cui riordino è previsto all'articolo 5 del disegno di legge;

b) prevedere un sistema di rilascio delle licenze sulla base di alcuni elementi specifici (tipo di pesca praticato, tipologia e dimensioni delle imbarcazioni utilizzate), anche ai fini di un censimento relativo al numero dei pescatori sportivi e alla quantità di pesce pescato;

c) adeguare alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968, che ad oggi regola la pesca sportiva in Italia;

d) il riassetto delle disposizioni vigenti in materia ai fini della semplificazione e dell'aggiornamento normativo;

ai sensi dell'articolo 3, comma 3, il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni;

rilevato che:

per procedere alla revisione della normativa in materia di pesca sportiva e ricreativa sembra necessario coinvolgere, in sede di elaborazione del decreto, le associazioni più rappresentative del settore, che possono in una appropriata sede istituzionale sostenere le esigenze dei soggetti coinvolti contribuendo all'adeguamento, semplificazione e aggiornamento della normativa dove necessario, sostenendo al contempo la liceità e permanenza delle disposizioni, ad esempio quelle relative agli attrezzi consentiti dagli articoli 138 e 140 del decreto del Presidente della Repubblica del 1968, nella normativa italiana, poiché già perfettamente coerenti

con le norme comunitarie e in particolare con l'articolo 17 del regolamento comunitario 1967/2006,

impegna il Governo:

a procedere alla istituzione di un Tavolo tecnico di confronto con le associazioni più rappresentative della pesca sportiva e ricreativa al fine di condividere i principi attuativi per l'elaborazione del decreto legislativo di riordino della normativa in materia di pesca sportiva.

G/2914/7/9

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»,

premessi che:

l'articolo 13 del testo all'esame reca una delega al Governo per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva;

lo strumento del decreto legislativo non si ritiene sia idoneo a normare un settore come quello della pesca sportiva e ricreativa che riguarda più di un milione di appassionati e produce un volano considerevole per l'economia nazionale creando un indotto che si aggira intorno ai 400 milioni di euro;

un riordino delle norme in materia di pesca sportiva potrebbe essere maggiormente effettuato con una futura e specifica legge ordinaria interfacciandosi soprattutto con le associazioni rappresentative della pesca sportiva e ricreativa;

mantenere l'articolo 13 e la legge delega ivi contenuta vorrebbe dire continuare a considerare la pesca ricreativa e sportiva come subordinata alla pesca professionale;

inoltre, mantenere questo unico articolo riguardante la pesca sportiva e ricreativa non è coerente con il resto del testo che nasce principalmente per sostenere le attività della pesca marittima professionale,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche legislative, dirette a rivedere l'opportunità di mantenere nel testo le disposizioni sulla pesca sportiva ovvero di garantire ad essa una organica disciplina della materia tramite un intervento normativo autonomo.

G/2914/8/9

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, VALDINOSI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»,

premessi che:

l'articolo 16 del disegno di legge in esame, approvato dalla Camera in prima lettura, reca norme relative alla ripartizione delle quote di tonno rosso destinate all'Italia; in particolare, si prevede che ogni eventuale incremento annuo delle quote sia ripartito, per una quota complessiva pari a non meno del 30 per cento, esclusivamente fra i sistemi di pesca di tipo circuizione (PS), palangaro (LL), e tonnara fissa (TRAP) e fino ad un massimo del 70 per cento alla pesca accidentale o accessoria;

il testo giunto all'esame dell'Aula della Camera, per come elaborato dalla Commissione Agricoltura prima delle modifiche apportate in Aula, prevedeva invece che l'eventuale incremento annuo fosse destinato per una quota complessiva massima del 20 per cento tra i sistemi di pesca citati e per il restante 80 per cento alla pesca accidentale o accessoria; tale formulazione veniva incontro alle esigenze della piccola pesca, che resta in ogni caso esclusa dal sistema generale di ripartizione delle quote, e che rappresenta un settore fortemente in crisi e in attesa dell'introduzione di quote anche per la pesca del pesce spada,

impegna il Governo:

in sede di ripartizione dell'incremento annuo del contingente di cattura di tonno rosso a destinare alla pesca accidentale o accessoria la quota massima prevista per legge e in ogni caso, in successivi atti, a rispettare il principio di una più equa distribuzione delle quote incrementali.

G/2914/9/9

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»,

premessi che:

l'articolo 40 della legge n. 154 del 2016 prevede disposizioni in materia di contrasti al bracconaggio ittico nelle acque interne;

il fenomeno del bracconaggio, nonostante gli interventi normativi di contrasto sia nazionali che regionali continua ad affliggere diverse aree del Paese con connotazioni e dimensioni sempre più preoccupanti;

particolarmente colpito da questo fenomeno è il delta del Po dove esistono delle infiltrazioni di associazioni criminali, costituite da soggetti spesso armati e quindi molto pericolosi, che utilizzano attrezzi illegali e pratiche invasive con grave danno all'ecosistema;

il commercio e la vendita di fauna ittica pescata illegalmente avviene in totale assenza di qualsiasi controllo igienico-sanitario e con modalità di trasporto illegale all'estero del prodotto della pesca;

esiste, inoltre, il problema della pesca clandestina di pesce non idoneo all'alimentazione umana, lavorato e posto in commercio fraudolentemente come pesce d'allevamento;

è necessario procedere ad un rafforzamento e maggiore coordinamento delle politiche di contrasto del fenomeno in oggetto anche attraverso l'istituzione di un Osservatorio nazionale sul bracconaggio in acque interne,

impegna il Governo:

ad istituire un Osservatorio nazionale sul bracconaggio nelle acque interne, con l'obiettivo di essere un organismo di prevenzione, vigilanza e controllo, nonché uno strumento di raccordo e monitoraggio che operi con il coinvolgimento di tutte le istituzioni e le associazioni che si occupano della pesca nelle acque interne al fine di contrastare la pesca illegale.

G/2914/10/9

LAI, ALBANO, ANGIONI, CALEO, CUCCA, URAS, VACCARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»,

considerato che:

per la pesca al tonno rosso, l'Unione Europea ha autorizzato l'Italia ad un raddoppio della quantità autorizzata di pesca, passando da circa 2000 tonnellate nel 2014 alle quasi 3800 nel 2017;

il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha attribuito questo aumento alle 14 barche autorizzate di pesca alla circuizione

e alle 42 barche autorizzate alla pesca a palangaro, senza aprire ad altre richieste di licenza;

visto lo stato del tonno rosso nel Mediterraneo, è prevedibile un ulteriore aumento delle quantità autorizzate di pesca nel triennio 2018-2020;

una quota di aumento nel periodo 2018-2020 è stata già attribuita alle tonnare fisse prive di quota presenti nell'elenco C) del regolamento;

alle tonnare è attribuita una quota complessiva di pesca e non una quota distinta per ogni tonnara come prevedono le norme europee al fine di garantire l'equilibrio di bilancio;

l'assenza di barche autorizzate alla pesca del tonno rosso in alcune regioni sta generando un'eccessiva presenza di tonno rosso nelle aree portuali e preportuali, e uno squilibrio ambientale e con le altre specie marine;

negli anni scorsi, gli altri Paesi europei hanno aperto a nuove licenze di pesca, sino a raddoppiare quelle autorizzate nel 2014,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità che si preveda che una quota percentuale del 20 per cento dell'aumento nel triennio 2018-2020 sia destinato a nuove licenze di pesca per quelle regioni che, dotate di una flotta adeguata, abbiano fatta richiesta negli ultimi 5 anni, da destinare ad una nuova categoria temporanea denominata «palangaro artigianale»;

conseguentemente, a valutare l'opportunità che l'attribuzione delle nuove licenze avvenga in accordo con le singole Regioni e che alla fine del triennio le nuove licenze così attribuite siano inserite nella quota palangari;

nel nuovo decreto relativo al triennio 2018-2020, le quote di pesca mediante tonnara fissa siano distinte per singola tonnara, al fine di garantire il principio dell'equilibrio economico finanziario.

Art. 3.

3.1

CANDIANI

Al comma 2 dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) sostenere il reddito degli operatori dell'acquacoltura per crisi di mercato e avversità meteomarine;».

3.0.1

GATTI, GRANAIOLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Delega per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato del personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima)

1. Al fine di garantire l'accesso al trattamento pensionistico anticipato del personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima, il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo:

a) prevedere l'inserimento del personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nell'ambito dei lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

3.0.2

GATTI, GRANAIOLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Delega per la salute e la sicurezza del personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima)

1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima, il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere l’inserimento di patologie correlate all’esercizio e a causa delle mansioni svolte dal personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima tra le malattie professionali INAIL riconosciute come causa di servizio, integrando, a tal fine, le relative tabelle;

b) prescrivere l’applicazione al settore ittico delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo alla sicurezza a bordo e alla sicurezza della navigazione, anche mediante coordinamento e armonizzazione della disciplina di settore con le norme di cui al citato decreto n. 81. del 2008.».

3.0.3

GATTI, GRANAIOLA

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Delega per l’omogeneizzazione della disciplina per la formazione dell’equipaggio e per la modifica dei casi di risoluzione del diritto del contratto del personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) modificare il codice della navigazione, per rendere omogenea la disciplina per la formazione dell’equipaggio, in particolare in materia di assunzione di cittadini italiani o di altri Paesi appartenenti all’Unione europea con quella relativa all’assunzione di marittimi di nazionalità diversa da quella italiana o comunitaria, semplificando le relative procedure, riducendo i costi per l’impresa e superando eventuali discriminazioni;

b) modificare il codice della navigazione, nella parte in cui prevede, tra i casi di risoluzione di diritto del contratto, la circostanza in cui l’arruolato, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato o non può riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo, prescrivendo l’obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro al termine del periodo di inabilità».

3.0.4

DONNO, FATTORI, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Cassa integrazione per le imprese della pesca)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Disposizioni particolari per le imprese del settore agricolo e della pesca)";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le medesime disposizioni di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni, sono estese al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, di aziende e società cooperative che occupano meno di sei dipendenti".

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 4 e 5.

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

5. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

3.0.5

DONNO, FATTORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

"*d-bis*) lavoratori del settore della pesca professionale, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;"

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *f*), della legge 24 dicembre 2007, n. 247».

Art. 4.**4.1**

CANDIANI

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «pesca marittima» aggiungere le seguenti: «e all'acquacoltura, in particolar modo per l'innovazione a sostegno della competitività internazionale delle imprese e per interventi volti a migliorare l'impatto ambientale degli impianti e il benessere animale e lo sviluppo tecnologico degli impianti».

4.2

DONNO, FATTORI, PUGLIA, CASTALDI

Al comma 2, lettera b) aggiungere infine le parole: «con priorità alle azioni volte alla definizione di metodi di pesca e di gestione basati sul rendimento massimo sostenibile».

4.3

CANDIANI

Al comma 2, lettera c) dopo le parole: «meno commercializzate,» aggiungere le seguenti: «e dell’acquacoltura, volti a migliorare la percezione della qualità e della sicurezza alimentare dei prodotti allevati.»

4.4

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, alla tutela dell’ecosistema marino e al contrasto della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.»

4.5

CANDIANI

Al comma 2 lettera f) aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché sostenere progetti di acquacoltura integrata volti alla tutela, sviluppo e incremento sostenibile delle risorse ittiche.»

Art. 5.**5.1**

DONNO, FATTORI, PUGLIA

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. Al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche marine, in attuazione del principio di sostenibilità, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l’acquacoltura di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, istituisce, con proprio decreto, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi di gestione della pesca (OGP) a livello di ciascuna sub-area geografica del Mediterraneo (GSA), come istituite dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo, con le seguenti finalità:

- a) predisporre pareri in ordine allo stato delle risorse biologiche marine presenti nell'ambito della sub-area geografica di pertinenza;
- b) attivare piani di gestione delle risorse ittiche di interesse per la relativa sub-area geografica;
- c) promuovere ogni iniziativa idonea ad eliminare i conflitti fra le attività ed i mestieri di pesca;
- d) monitorare l'osservanza delle norme di autoregolamentazione.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 4 e 5.

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";
- b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

5. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento".

5.2

CANDIANI

Al comma 2 dopo le parole: «sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura» aggiungere le seguenti: «e le associazioni nazionali rappresentative della pesca marittima professionale e della pesca sportiva e ricreativa».

5.3

CASSINELLI, AMIDEI, SCOMA

Al comma 1, capoverso «Art. 4», al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «e le associazioni nazionali di categoria,» con le seguenti: «e le associazioni nazionali rappresentative della pesca marittima professionale e della pesca sportiva ricreativa,».

5.4

VATTUONE, CALEO, VACCARI, BROGLIA, LAI, FILIPPI, VALENTINI

Al comma 1, capoverso «Art. 4.», comma 2, sostituire le parole: «associazioni nazionali di categoria» con le seguenti: «associazioni nazionali rappresentative della pesca marittima professionale e della pesca sportiva e ricreativa».

5.5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4.», comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché interventi per il contrasto della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;».

5.6

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4.», comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e interventi per la tutela dell'ecosistema marino;».

5.7

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Organismi di Gestione della Pesca)

1 . Al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche, in attuazione del principio di sostenibilità e sussidiarietà, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni interessate, istituisce gli Organismi di Gestione della Pesca (OGP) a livello di ciascuna *Geographical Sub Area* (GSA) presente nel Mediterraneo, assicurando la

partecipazione degli operatori della pesca interessati, con le seguenti finalità:

- a) predisporre pareri in ordine allo stato delle risorse biologiche presenti nell'ambito della GSA di pertinenza;
- b) predisporre piani di gestione delle risorse ittiche di interesse per la relativa GSA;
- c) promuovere ogni iniziativa idonea ad eliminare i conflitti fra le attività dei diversi mestieri di pesca;
- d) controllare l'osservanza delle norme di autoregolamentazione».

Art. 6.

6.1

DONNO, FATTORI, PUGLIA, CASTALDI

Al comma 5, aggiungere, infine, le parole: «e le associazioni che hanno lo scopo di promuovere, rappresentare, assistere, tutelare e coordinare gli associati nel settore dell'economia ittica e della pesca».

Art. 9.

9.1

CASTALDI, DONNO, FATTORI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) prevedere che alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisoriale per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche;».

9.2

CASTALDI, DONNO, FATTORI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) prevedere che l'esercizio delle attività di pesca-turismo e ittiturismo non è consentito a coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;».

9.3

CANDIANI

Al comma 1 sostituire la lettera b), con la seguente:

«*b*) ad esclusione delle modalità di pesca con l'attrezzo denominato sciabica previsto alla lettera *a*) punto 1, prevedere che le iniziative di pesca turismo possano essere svolte anche nei giorni festivi nell'arco delle 24 ore, nei limiti di distanza dalla costa prevista dall'autorizzazione concessa dalla competente capitaneria di porto in base alle certificazioni di sicurezza rilasciate dall'ente tecnico, per tutto l'arco dell'anno nell'ambito del compartimento di iscrizione ed in quelli limitrofi, in presenza di condizioni meteomarine favorevoli; e che nei giorni festivi possano essere impiegati esclusivamente gli attrezzi previsti dall'articolo 138 con i limiti previsti dall'articolo 140 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni».

9.4

CASSINELLI, AMIDEI, SCOMA

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«*b*) ad esclusione delle modalità di pesca con l'attrezzo denominato sciabica previsto alla lettera *a*) punto 1, prevedere che le iniziative di pesca turismo possano essere svolte anche nei giorni festivi nell'arco delle 24 ore, nei limiti di distanza dalla costa prevista dall'autorizzazione concessa dalla competente capitaneria di porto in base alle certificazioni di sicurezza rilasciate dall'ente tecnico, per tutto l'arco dell'anno nell'ambito del compartimento di iscrizione ed in quelli limitrofi, in presenza di condizioni meteomarine favorevoli; e che nei giorni festivi possano essere impiegati esclusivamente gli attrezzi previsti dall'articolo 138 con i limiti

previsti dall'articolo 140 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni;».

9.5

VATTUONE, CALEO, VACCARI, BROGLIA, LAI, FILIPPI, VALENTINI

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) ad esclusione delle modalità di pesca con l'attrezzo denominato sciabica previsto alla lettera a) punto 1, prevedere che le iniziative di pesca turismo possano essere svolte anche nei giorni festivi nell'arco delle ventiquattro ore, nei limiti di distanza dalla costa previsti dall'autorizzazione concessa dalla competente capitaneria di porto in base alle certificazioni di sicurezza rilasciate dall'ente tecnico, per tutto l'arco dell'anno, nell'ambito del compartimento di iscrizione ed in quelli limitrofi, in presenza di condizioni meteomarine favorevoli, e che nei giorni festivi possano essere impiegati esclusivamente gli attrezzi previsti dall'articolo 138, con i limiti previsti dall'articolo 140, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modificazioni».

9.6

CASTALDI, DONNO, FATTORI

Al comma 1, lettera e), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, prevedendo la presenza a bordo di dotazioni di sicurezza specifiche».

Art. 10.

10.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO

Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli abbonamenti alla radioaudizione e diffusione televisiva relativi ad apparecchi installati a bordo di natanti adibiti all'attività di pesca non sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 17 della tariffa allegata

al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.»;

b) *al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1», inserire le parole: «e al comma 1-bis», e sostituire le parole: «euro 250.000» con le parole: «euro 300.000».*

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «(Agevolazioni fiscali)».

10.0.1

DONNO, FATTORI, PUGLIA, CASTALDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Esenzione dalla tassa sulle concessioni governative sulla licenza di pesca)

1. La tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641 è dovuta nella sola ipotesi del primo rilascio o rinnovo della licenza di pesca.

2. La tassa di cui al comma 1 mantiene la sua validità temporale e non è pertanto dovuto il pagamento di una nuova tassa, in tutte le ipotesi di variazioni tecniche, anche sostanziali, apportate sulla licenza di pesca, anche laddove per dette variazioni si debba procedere al rilascio di un nuovo titolo.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 4.

4. Entro trenta giorni dalla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, con provvedimenti del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è modificata la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito, a decorrere dall'anno 2018, non inferiore a 600 milioni di euro;».

10.0.2

DONNO, FATTORI, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Esclusione degli apparecchi televisivi detenuti a bordo di unità da pesca dalla tassa di concessione governativa)

1. Gli abbonamenti alla radioaudizione e diffusione televisiva relativi ad apparecchi installati a bordo di natanti adibiti alla attività di pesca non sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 17 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

2. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sostituire le parole: "83 milioni" e "125 milioni" rispettivamente con le seguenti: "123 milioni" e "225 milioni".».

Art. 11.**11.1**

CASTALDI, DONNO, FATTORI

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, ferma restando l'osservanza delle norme generali in materia di igiene e sicurezza dei mesimesimi prodotti».

11.2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 4, capoverso «lettera g)», sopprimere le parole: «ai cacciatori, singoli o associati, che vendono al pubblico, al dettaglio, la cacciagione proveniente esclusivamente dall'esercizio della loro attività e».

Art. 12.**12.1**

DONNO, FATTORI, PUGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «più rappresentative,» aggiungere le seguenti: «un rappresentante delle associazioni di pesca sportiva,».

12.2

CASSINELLI, AMIDEI, SCOMA

Al comma 1, sostituire, in fine, le parole: «e uno in rappresentanza delle imprese di acquacoltura» con le seguenti: « uno in rappresentanza delle imprese di acquacoltura e un esperto designato dalle associazioni nazionali più rappresentative della pesca sportiva e ricreativa.».

12.3

CANDIANI

Al comma 1, dopo le parole: «rappresentanza delle imprese di acquacoltura» aggiungere le seguenti: «e da due esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca sportiva e ricreativa comparativamente più rappresentative».

12.4

CANDIANI

Al comma 1, dopo le parole: «rappresentanza delle imprese di acquacoltura» aggiungere le seguenti: «ed un esperto designato dalle associazioni nazionali più rappresentative della pesca sportiva e ricreativa».

12.5

VATTUONE, CALEO, VACCARI, BROGLIA, LAI, FILIPPI, VALENTINI

Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: «ed un esperto designato dalle associazioni nazionali più rappresentative della pesca sportiva e ricreativa».

12.6

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, senza diritto di voto».

Art. 13.**13.1**

CANDIANI

Sopprimere l'articolo.

13.2

CASSINELLI, AMIDEI, SCOMA

Sopprimere l'articolo.

13.3

CANDIANI

Al comma 1, sostituire, le parole: «sei mesi» con le seguenti: «diciotto mesi».

13.4

CANDIANI

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) prevedere un sistema di rilascio di una licenza improntato alla massima semplicità ai fini di un censimento volto ad accertare il numero dei pescatori sportivi e ricreativi e al monitoraggio del pesce pescato con riferimento alle sole specie per le quali l'interesse sia comprovato;».

13.5

CASSINELLI, AMIDEI, SCOMA

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) prevedere un sistema di rilascio di una licenza improntato alla massima semplicità ai fini di un censimento volto ad accertare il numero dei pescatori sportivi e ricreativi e al monitoraggio del pesce pescato con riferimento alle sole specie per le quali l'interesse sia comprovato;».

13.6

VATTUONE, CALEO, VACCARI, BROGLIA, LAI, FILIPPI, VALENTINI

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) prevedere un sistema di rilascio di una licenza improntato alla massima semplicità ai fini di un censimento volto ad accertare il numero dei pescatori sportivi e ricreativi e al monitoraggio del pesce pescato con riferimento alle sole specie per le quali l'interesse sia comprovato».

13.7

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO

Apportare al comma 2, le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), *sostituire le parole:* «delle licenze» *con le parole:* «di licenze a carattere oneroso, anche per la pesca marittima;»;

b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) prevedere che i proventi derivanti dalla tassa di concessione siano destinati ad interventi rivolti alla tutela degli ecosistemi acquatici;».

13.8

CANDIANI

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

13.9

CASSINELLI, AMIDEI, SCOMA

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

13.10

VATTUONE, CALEO, VACCARI, BROGLIA, LAI, FILIPPI, VALENTINI

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

13.11

CASSINELLI, AMIDEI, SCOMA

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) mantenere le disposizioni di cui agli articoli 138 e 140 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nel rispetto dell'articolo 17, del regolamento (CE) n. 1967 del 2006 e dei soli limiti ivi esplicitamente menzionati in materia di strumentazione utilizzabile per l'esercizio della pesca sportiva;».

13.12

CANDIANI

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) mantenere le disposizioni di cui agli articoli 138 e 140 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nel rispetto dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1967/2006 e dei soli limiti ivi esplicitamente menzionati in materia di strumentazione utilizzabile per l'esercizio della pesca sportiva».

13.13

VATTUONE, CALEO, VACCARI, BROGLIA, LAI, FILIPPI, VALENTINI

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) mantenere le disposizioni di cui agli articoli 138 e 140 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nel rispetto dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1967/2006 e dei soli limiti ivi esplicitamente menzionati in materia di strumentazione utilizzabile per l'esercizio della pesca sportiva;».

Art. 14.**14.0.1**

DONNO, FATTORI, CASTALDI, CATALFO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Delega per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato e per la sicurezza del personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima)

1. Al fine di garantire l'accesso al trattamento pensionistico anticipato e la sicurezza del personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima, il governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'inserimento del personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nell'ambito dei lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pe-

santi a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;

b) prevedere l'inserimento di alcune patologie correlate all'esercizio e a causa delle mansioni svolte dal personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima tra le malattie professionali INAIL riconosciute come causa di servizio, integrando, a tal fine, le relative tabelle;

c) prescrivere l'applicazione al settore ittico delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo alla sicurezza a bordo e alla sicurezza della navigazione, anche mediante coordinamento e armonizzazione della disciplina di settore con le norme di cui al citato decreto n. 81 del 2008;

d) modificare il codice della navigazione, nella parte in cui prevede, tra i casi di risoluzione di diritto del contratto, la circostanza in cui l'arruolato, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato o non può riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo, prescrivendo l'obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro al termine del periodo di inabilità».

Art. 15.

15.1

CANDIANI

Al comma 1, sostituire il capoverso «20-bis» con il seguente:

«20-bis. La Commissione consultiva centrale e le Commissioni consultive locali della pesca e dell'acquacoltura continuano a svolgere le funzioni di cui agli articoli 3 e 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato.».

Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: «Commissione consultiva centrale della pesca marittima» con le seguenti: «Commissione consultiva centrale e Commissioni consultive locali della pesca».

15.2

CANDIANI

Al comma 1, capoverso «20-bis» sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «Commissione consultiva centrale» aggiungere le seguenti: «e le Commissioni consultive locali»;

- b) *sostituire la parola:* «svolge» *con:* «svolgono»;
c) *sostituire le parole:* «all'articolo 3» *con le seguenti:* «agli articoli 3 e 10».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «Commissione consultiva centrale» *aggiungere le seguenti:* «e delle Commissioni consultive locali».

15.3

DONNO, FATTORI, PUGLIA, CASTALDI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. All'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le associazioni consociate, ai fini della rappresentanza nella Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura, nominano un unico rappresentante della organizzazione consociata.";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I commissari, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, restano in carica 3 anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato."».

Art. 16.

16.1

DONNO, FATTORI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Per il triennio 2018-2020, fermi restando i coefficienti di ripartizione e le quote individuali di tonno rosso, come definiti con decreto del Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali 17 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 26 maggio 2015, ogni eventuale incremento annuo del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia è ripartito, per una quota complessiva pari a non più del 20 per cento, esclusivamente fra i sistemi di pesca del tipo palangaro (LL) e tonnara fissa (TRAP) e, per il restante 80 per cento, alla pesca accidentale o accessoria, compresa la piccola pesca».

16.2

LAI, ALBANO, ANGIONI, CALEO, CUCCA, URAS, VACCARI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da:* «ogni eventuale incremento annuo» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «è aggiunta alle categorie previste dalla normativa vigente (circuizione, palangari, tonnara fissa, pesca sportiva e UNCL) la categoria denominata "Palangaro artigianale". Ogni eventuale incremento annuo del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia è ripartito, per una quota complessiva pari a non meno del 30 per cento, esclusivamente fra i sistemi di pesca del tipo circuizione (PS), palangaro (LL) e tonnara fissa (TRAP), per una quota complessiva pari a non meno del 65 per cento alla categoria "Palangaro artigianale", e fino ad un massimo del 5 per cento alla pesca accidentale o accessoria, compresa la piccola pesca»;

b) *al comma 2, sostituire le parole da:* «un contingente specifico» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «riservando il contingente specifico alla categoria "Palangaro Artigianale" e un contingente specifico alla pesca ricreativa e sportiva (SPOR). Al fine dell'inserimento nel decreto di suddivisione quote delle imbarcazioni beneficiarie dei nuovi permessi di pesca speciali per la pesca del tonno, il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, stabilisce le modalità di suddivisione del *plafond* della categoria "Palangaro Artigianale" in singoli permessi e le loro quote individuali, anche tenendo conto delle regioni prive dei permessi di pesca».

16.3

GASPARRI, SCOMA

Al comma 1, sostituire le parole: «70 per cento» *con le seguenti:* «40 per cento» *e aggiungere in fine le seguenti parole:* «, il restante 30 per cento è assegnato alle imprese di piccola pesca che esercitano l'attività all'interno delle aree marine protette per il tramite degli enti gestori di competenza.».

16.4

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 2, sopprimere le parole: «, riservando un contingente specifico alla pesca ricreativa e sportiva».

16.5

GASPARRI, SCOMA

Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: «In attuazione di quanto previsto dal comma 1, entro trenta giorni dalla approvazione del regolamento dell'Unione europea attuativo delle raccomandazioni adottate dall'*International Commission for the conservation of the atlantic tuna* (IC-CAT), il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede con proprio decreto di natura non regolamentare, a ripartire tra i vari enti gestori delle aree marine protette la quota di cattura di tonno rosso assegnata (UNCL AMP), le quali con proprio provvedimento, assegnano quota parte alle imprese della piccola pesca al fine del monitoraggio degli *stock* ittici sotteso all'istituzione delle aree protette. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'individuare le AAMMPP dovrà tenere in considerazione la grandezza totale dell'area protetta, quella della zona A, le zone di mare interessate al passaggio dei tonni, i programmi di ricerca attuati dagli enti gestori per il monitoraggio delle AAMMPP».

16.6

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Il decreto di cui al comma 2 rispetta il principio comunitario della stabilità relativa, tenendo altresì conto delle indicazioni in materia di redditività e sostenibilità sociale ed ambientale in base alle medesime raccomandazioni ICCAT».

Art. 17.**17.1**

DONNO, FATTORI, CASTALDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) pescare o detenere o trasbordare o sbarcare o trasportare o commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;"».

17.2

DONNO, FATTORI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 8 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "12.000" è sostituita dalla seguente: "10.000";

b) al comma 2, la parola: "6.000" è sostituita dalla seguente: "5.000"».

17.3

DONNO, FATTORI, PUGLIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. In caso di cattura, accidentale o accessoria, con attrezzi non conformi alle normative europea e nazionale, o non autorizzati dalla licenza di pesca, di specie non soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in misura superiore al 10 per cento sul totale giornaliero catturato, è fatto divieto di conservarne gli esemplari a bordo. Le catture di cui al presente comma devono essere rigettate in mare.

4. In caso di cattura, accidentale o accessoria, con attrezzi non conformi alle normative europea e nazionale, o non autorizzati dalla licenza di pesca, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in misura superiore al 10 per cento sul totale giornaliero catturato, è fatto divieto di trasportarne e commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto."»;

b) *al comma 2, la lettera c) è sostituita con la seguente:*

«c) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

"5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 24.000 euro, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:

a) fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;

b) oltre 5 kg e fino a 30 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 800 euro e 4.800 euro;

c) oltre 30 kg e fino a 70 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 7.500 euro;

d) oltre 70 kg e fino a 100 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 3.500 euro e 12.000 euro;

e) oltre 100 kg e fino a 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 4.000 euro e 15.000 euro;

f) oltre 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 6.000 euro e 24.000 euro.

5-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 5 e salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 18.000 euro se le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*) da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:

a) fino a 100 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 6.000 euro;

b) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

c) oltre 200 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 3.000 euro e 18.000 euro.";

c) *al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) al comma 1, le parole: "di cui all'articolo 11, commi 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, lettera a), e 11," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 11, commi 1, 3, 4, 5, 5-bis, 8, 9, 10, lettera a), e 11,".».

17.4

CANDIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "fatto salvo un margine di tolleranza del 5 per cento in peso e numero di esemplari di pescato";

b) al comma 2, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "fatto salvo un margine di tolleranza del 5 per cento in peso e numero di esemplari di pescato";

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "o accessoria" aggiungere le seguenti "fatto salvo un margine di tolleranza del 5 per cento in peso e numero di esemplari di pescato";

d) al comma 3, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole "fatto salvo un margine di tolleranza del 5 per cento in peso e numero di esemplari di pescato";

e) al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole "fatto salvo un margine di tolleranza del 5 per cento in peso e numero di esemplari di pescato"».

17.5

DONNO, FATTORI, CASTALDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), le parole: ", sbarcare e" sono sostituite dalla seguente: "o";

b) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) trasportare o commercializzare o somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente";

c) il comma 3 è soppresso;

d) al comma 4, sono soppresse le parole: "trasportarne e"».

17.6

DONNO, FATTORI, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. In caso di cattura, accidentale o accessoria, con attrezzi non conformi alle normative europea e nazionale, o non autorizzati dalla licenza di pesca, di specie non soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in misura superiore al 10 per cento sul totale giornaliero catturato, è fatto divieto di conservarne gli esemplari a bordo. Le catture di cui al presente comma devono essere rigettate in mare.

4. In caso di cattura, accidentale o accessoria, con attrezzi non conformi alle normative europea e nazionale, o non autorizzati dalla licenza

di pesca, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in misura superiore al 10 per cento sul totale giornaliero catturato, è fatto divieto di trasportarne e commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto".».

17.7

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO

Ovunque ricorrono, sostituire le parole: «aumentate di un terzo» con la seguente: «raddoppiate».

17.8

DONNO, FATTORI

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 2, la parola: "12.000" è sostituita dalla seguente: "10.000"».

17.9

DONNO, FATTORI

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 3, la parola: "6.000" è sostituita dalla seguente: "5.000"».

17.10

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 2, lettera b), capoverso comma «3-bis.» sostituire le parole: «da 500 euro a 2.000 euro» con le seguenti: «da 1.000 euro a 4.000 euro».

17.11

DONNO, FATTORI

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni: la parola: "750" è sostituita dalla seguente: "500"; la parola: "4.500" è sostituita dalla seguente: "2.500"».

17.12

DONNO, FATTORI, PUGLIA

A comma 2, la lettera c), è sostituita con la seguente:

«*c*) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

"5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere *a*) e *b*), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 24.000 euro, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:

a) fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;

b) oltre 5 kg e fino a 30 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 800 euro e 4.800 euro;

c) oltre 30 kg e fino a 70 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 7.500 euro;

d) oltre 70 kg e fino a 100 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 3.500 euro e 12.000 euro;

e) oltre 100 kg e fino a 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 4.000 euro e 15.000 euro;

f) oltre 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 6.000 euro e 24.000 euro.

5-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 5 e salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere *a*) e *b*), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 18.000 euro se le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*), da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:

a) fino a 100 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 6.000 euro;

b) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

c) oltre 200 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 3.000 euro e 18.000 euro».

Conseguentemente, al comma 3, alla lettera a), premettere lo seguente:

«0a) al comma 1, le parole: "di cui all'articolo 11, commi 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, lettera a), e 11," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 11, commi 1, 3, 4, 5, 5-bis, 8, 9, 10, lettera a), e 11,"».

17.13

DONNO, FATTORI, PUGLIA

Al comma 2, lettera c), sostituire il capoverso «5.» con il seguente:

«5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;

b) oltre 5 kg e fino a 30 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 800 euro e 4.800 euro;

c) oltre 30 kg e fino a 70 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 7.500 euro;

d) oltre 70 kg e fino a 100 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 3.500 euro e 12.000 euro;

e) oltre 100 kg e fino a 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 4.000 euro e 15.000 euro;

f) oltre 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 6.000 euro e 24.000 euro».

17.14

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 2, lettera c), capoverso comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), sostituire le parole: «100 euro» con le seguenti: «200 euro»;

2) alla lettera b), sostituire le parole: «250 euro» con le seguenti: «500 euro»;

3) alla lettera c), sostituire le parole: «2.000 euro» con le seguenti: «4.000 euro»;

4) alla lettera d), sostituire le parole: «5.000 euro» con le seguenti: «10.000 euro»;

5) alla lettera e), sostituire le parole: «12.500 euro» con le seguenti: «25.000 euro».

17.15

DONNO, FATTORI

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) al comma 8 la parola: "2.000" è sostituita dalla seguente: "1.000" e la parola: "6.000" è sostituita dalla seguente: "5.000"».

17.16

DONNO, FATTORI

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) al comma 9 la parola: "4.000" è sostituita dalla seguente: "2.000" e la parola: "12.000" è sostituita dalla seguente: "10.000"».

17.17

DONNO, FATTORI

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) al comma 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) la parola: "3.000" è sostituita dalla seguente: "2.500";

2) alla lettera b) la parola: "2.000" è sostituita dalla seguente: "2.500" e la parola: "12.000" è sostituita dalla seguente: "10.000";

3) alla lettera c) la parola: "12.000" è sostituita dalla seguente: "10.000"».

17.18

DONNO, FATTORI, CASTALDI

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«*f-bis*) al comma 14, sono aggiunte, in fine, le parole: "a meno che non abbia dimostrato, attraverso il proprio sistema di controllo e *governance* interno, di essere estraneo ai fatti e di non averne tratto utilità"».

17.19

DONNO, FATTORI, CASTALDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, dopo la parola: "solido" sono aggiunte le seguenti: "e sempre se ne abbia tratto utilità"».

17.20

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"*3-bis*. I proventi derivanti dalle sanzioni comminate ai sensi del presente articolo è destinato esclusivamente alla difesa dell'ambiente marino. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti le modalità e i criteri di applicazione del presente comma"».

17.21

DONNO, FATTORI, CASTALDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«*3-bis*. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.4, è aggiunto il seguente:

"Art. 12-*bis*. – (*Pesatura*) – 1. Ai fini del presente decreto legislativo per *pesatura* deve intendersi l'atto irripetibile registrato dalle autorità competenti con mezzi da questi approvati, sia in fase di controllo che in fase

di registrazione regolare con idonee bilance di cui sia garantita la manutenzione e taratura, al momento dello sbarco presso il primo centro di vendita all'asta"».

17.0.1

CANDIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne)

1. Al fine di rendere maggiormente efficaci le disposizioni contenute nell'articolo 40 della legge 28 luglio 2016 n. 154 in materia di "contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne", il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto della normativa in materia, adottato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere un tavolo presso il Ministero dell'interno per definire le modalità per una massiva, coordinata e omogenea azione sia preventiva che repressiva, prevedendo nodi locali di una rete che coinvolga tutti i soggetti competenti per materia;

b) prevedere un sistema che garantisca la tempestiva e integrale repressione delle condotte criminose, soprattutto per quelle condotte riferibili ad organizzazioni strutturate;

c) prevedere un sistema che sia in grado di coordinare gli interventi su tutto il territorio nazionale in stretta collaborazione con le Regioni e le Province, predisponendo linee guida sul contrasto al bracconaggio;

d) prevedere forme di intensificazione della collaborazione e valorizzazione delle guardie volontarie sul territorio, le quali interagiscono con le Forze di Polizia come supporto all'attività di presidio e vigilanza, segnalando illeciti e reati;

e) prevedere l'istituzione di divieti temporanei di pesca, nelle aree maggiormente sensibili, e di uso di reti a calata e salpamento;

f) prevedere l'istituzione di un Osservatorio nazionale sul bracconaggio in acque interne, quale strumento di raccordo e monitoraggio, finalizzato al contrasto della pesca illegale nelle acque interne italiane.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Conseguentemente al Titolo aggiungere le seguenti parole: «Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne».

17.0.2

CANDIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modificazioni alla legge 28 luglio 2016, n. 154, recante Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale)

1. All'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 lettera f) dopo le parole: "pesca professionale" aggiungere le seguenti: "oltre l'orario consentito nonché";

b) al comma 4 sostituire le parole: "o con l'ammenda" con le seguenti: "e con l'ammenda";

c) al comma 5, dopo le parole: "costituisca reato" aggiungere le seguenti: "e fatta salva l'applicazione delle fattispecie di cui alla legge 22 maggio 2015, n. 68 in materia di delitti contro l'ambiente";

d) al comma 5 sostituire le parole: "da 1.000 a 6.000 euro" con le seguenti: "da 2.000 a 12.000 euro" e sostituire le parole: "tre mesi" con le seguenti: "sei mesi";

e) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. Per le fattispecie di cui al comma 3, in caso di recidiva la licenza di pesca è definitivamente sospesa".

f) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "anche se" aggiungere le seguenti: "di terzi e anche se non";

g) al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: "e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati" con le seguenti: "sono raddoppiate. Il periodo di sospensione delle licenze, per le violazioni reiterate di cui al comma 2 è raddoppiato mentre per quelle di cui al comma 3 la licenza di pesca è definitivamente sospesa";

h) al comma 10 aggiungere il seguente periodo: "Provvedono altresì ad introdurre, limitatamente alla prima richiesta di rinnovo, la misura di esclusione dei soggetti che abbiano subito la sospensione temporanea della licenza di pesca ai sensi del comma 4"».

17.0.3

DONNO, FATTORI, CASTALDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 17-bis.**

1. Al fine di facilitare la raccolta dei rifiuti marini, nell'ambito del decreto del Ministero dell'ambiente di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, definisce criteri quali-quantitativi uniformi per la corretta assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali prodotti dall'attività della pesca quali reti, corde, cavi d'acciaio, retini per mitili e altro, nonché dei rifiuti pescati accidentalmente».

17.0.4

DONNO, FATTORI, CASTALDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 17-bis.**

1. Le licenze per l'attività di pesca sperimentale di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 963, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle rilasciate successivamente a tale data, sono pubblicate sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di agevolare il monitoraggio della quantità e della tipologia delle deroghe concesse e in relazione a quali progetti specifici.

2. Sullo stesso sito sono pubblicate le licenze di cui al comma 1 che, a conclusione dell'attività di sperimentazione, acquisiscono validità professionale».

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 17 ottobre 2017

Plenaria**367^a Seduta***Presidenza della Vice Presidente*

PELINO

indi del Presidente

MUCCHETTI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la FIM-CISL, Marco Bentivogli, Segretario generale nazionale, accompagnato da Raffaele Apetino, Valerio D'Alò e Augusto Bisegna; per la FIOM-CGIL, Francesca Re David, Segretario generale, accompagnata da Rosario Rappa e Michela Bevere; per la UILM-UIL, Rocco Palombella, Segretario generale, accompagnato da Guglielmo Gambardella e Rosa Pugliese.

La seduta inizia alle ore 14,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente PELINO propone che l'ordine del giorno sia integrato, a partire dalla prossima settimana, con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2900, recante «Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista, e modifica all'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645», approvato dalla Camera dei deputati.

Concorda la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2922) *Deputato Anna ASCANI ed altri. – Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice GRANAIOLA (*Art.1-MDP*) illustra il provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che reca disciplina e promozione delle imprese culturali e creative.

Dopo aver ricordato le numerose iniziative in materia, come, per esempio, in ambito europeo, il Libro Verde della Commissione europea su «Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare» e, in ambito nazionale, il «Libro bianco sulla creatività – Per un modello italiano di sviluppo», sottolinea che il provvedimento, come specifica l'articolo 1, è volto a favorire il rafforzamento e la qualificazione dell'offerta culturale nazionale, come mezzo di crescita sostenibile e inclusiva, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile, mediante il sostegno alle imprese culturali e creative.

Sempre l'articolo 1 stabilisce inoltre i requisiti che devono essere posseduti da un'impresa per essere qualificata culturale e creativa, ossia: avere per oggetto sociale esclusivo o prevalente l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati; avere sede in Italia, ovvero in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché si abbia una sede produttiva, una unità locale o una filiale in Italia; svolgere un'attività stabile e continuativa.

La definizione della procedura per l'acquisizione della qualifica di impresa culturale e creativa, nonché della disciplina per la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti e per la previsione di adeguate forme di pubblicità, anche mediante la costituzione di uno specifico elenco tenuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e aggiornato periodicamente, è demandata a un decreto interministeriale, adottato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari (che si pronunciano entro 30 giorni dalla richiesta) e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, nonché tenendo conto delle necessità di coordinamento con il Codice del terzo settore, adottato con il decreto legislativo n. 117 del 2017.

Infine, l'articolo 2 dispone che, per lo svolgimento delle attività di perseguimento dell'oggetto sociale, le imprese culturali e creative possono chiedere la concessione di beni demaniali dismessi, con particolare riferi-

mento a caserme e scuole militari inutilizzate, non utilizzabili per altre finalità istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo n. 85 del 2010 (cosiddetto federalismo demaniale). I beni sono concessi per un periodo non inferiore a 10 anni, a un canone mensile non superiore a 150 euro, con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario. A tali fini, l'ente gestore predispone un bando pubblico per la concessione dei beni alle imprese maggiormente meritevoli per adeguatezza del progetto artistico-culturale. La valutazione dei progetti viene affidata a una specifica Commissione istituita ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2013 (decreto cultura).

Per le medesime finalità, lo stesso articolo 2 dispone che il documento di strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata, contenga specifiche indicazioni per la destinazione alle imprese culturali e creative iscritte nell'elenco tenuto dal MI-BACT dei beni confiscati definitivamente. A tal fine, novella il comma 611 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017).

Presenta quindi e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Si apre il dibattito.

La senatrice VALDINOSI (*PD*) esprime perplessità in merito all'osservazione, formulata nella proposta di parere della relatrice, che prevede oneri a carico della finanza pubblica per ristrutturare beni che vengono conferiti a titolo sostanzialmente gratuito; riterrebbe preferibile prevedere, semmai, un contributo che aiuti le imprese ad avviare la loro attività.

La relatrice GRANAIOLA (*Art.1-MDP*) precisa che nella sua proposta di parere si richiede appunto di ripristinare le agevolazioni fiscali previste nel testo originario senza le quali, a suo avviso, sarebbe pressoché impossibile per le nuove imprese affrontare gli interventi di manutenzione straordinaria necessari per avviare le attività.

Interviene quindi incidentalmente il presidente MUCCHETTI, cui risponde la RELATRICE.

Su richiesta del senatore CASTALDI (*M5S*), la Commissione conviene di rinviare alla seduta convocata domani, mercoledì 18 ottobre, la votazione sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (n. COM (2016) 765 definitivo)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 ottobre.

Il relatore SCALIA (*PD*) presenta e illustra una nuova proposta di risoluzione sull'atto comunitario in titolo, pubblicata in allegato, nella quale è recepito un rilievo emerso nel dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MUCCHETTI comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura informativa che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso.

La Commissione prende atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sul Gruppo Ilva nel quadro della siderurgia e dell'industria italiana: audizione delle principali organizzazioni sindacali sui profili occupazionali e industriali connessi alla nuova gestione dell'Ilva SpA**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 22 giugno 2016.

Dopo aver rivolto un indirizzo di saluto agli auditi e prima di lasciare loro la parola, il PRESIDENTE manifesta preoccupazione per le tensioni registrate nella fase iniziale della nuova gestione; ricorda come l'accordo con i sindacati costituisca una delle condizioni che rendono possibile il risanamento che Am Investco Italy S.r.l ha preso l'impegno di realizzare e come l'eventuale mancato accordo consenta ad Am Investco di recedere dall'impegno assunto.

Infine, nel congratularsi con Francesca Re David, per l'incarico di nuovo segretario generale della FIOM-CGIL, invita gli auditi a intervenire.

Prende la parola il segretario generale della UILM-UIL, Rocco PALOMBELLA, che lamenta come la trattativa sindacale vera e propria, nonostante le sollecitazioni, non sia ancora iniziata. Precisa tuttavia che si sono svolti alcuni incontri formali, durante uno dei quali i rappresentanti

di ArcelorMittal Europe hanno presentato stralci del piano industriale aventi ad oggetto soprattutto i temi degli investimenti industriali, degli investimenti ambientali e dei livelli occupazionali.

Esprime preoccupazione per il cronoprogramma del Piano industriale 2018-2024. Infatti, la parte maggiore degli investimenti in campo ambientale e in materia di innovazione tecnologica sembra rinviata alla fine del periodo.

Ricorda poi, che il 6 ottobre 2017, Am Investco e i commissari straordinari hanno inviato la comunicazione *ex* articolo 47 della legge n. 428 del 1990 ai Ministeri interessati e alle organizzazioni sindacali e che in tale comunicazione venivano indicate una serie di condizioni per l'assunzione dei lavoratori nella nuova società, come, per esempio, la rinuncia a far valere ogni pretesa a qualsiasi titolo e la perdita dei livelli retributivi, di inquadramento e di anzianità lavorativa. A suo parere quest'ultima richiesta potrebbe configurarsi come una vera e propria estorsione.

Effettua poi una breve comparazione tra le offerte delle due cordate di imprese, sottolineando che quella guidata da ArcelorMittal proponeva, tra le altre cose, una remunerazione annua più elevata.

Quanto alla vicenda degli esuberi, evidenzia che solo l'intervento del ministro Calenda ha portato ArcelorMittal ad aumentare i lavoratori da assumere, con riferimento all'intero gruppo, da 8.500 circa a 10.000 circa, riducendo quindi gli esuberi stessi a circa 4.200. A tale risultato, certamente molto positivo, ha però fatto seguito una proposta di un livello retributivo più basso, in quanto il *plafond* destinato agli stipendi sarebbe stato distribuito su una platea più ampia di lavoratori. Segnala quindi il paradosso che, in caso di ulteriore riduzione degli esuberi, la proposta economica per i dipendenti scenderebbe ancora.

Tornando all'aspetto del confronto tra le parti, auspica vi possa essere una vera trattativa, basata su condizioni diverse e anticipa comunque che, pur facendo ricorso al senso di responsabilità che la situazione richiede, il suo sindacato non è disponibile a un accordo qual che sia.

Riconosce che attualmente non tutti i lavoratori sono in servizio, ma spiega che ciò è dovuto ai fermo impianti legati agli adeguamenti ambientali e tecnologici. Considera contraddittorio prevedere più di 4.000 esuberi, visto che si prefigura un aumento della produzione dagli attuali 6 milioni di tonnellate a 9 milioni di tonnellate. Ricorda inoltre che negli stabilimenti operano anche lavoratori non direttamente impiegati nella produzione di acciaio, ma che si occupano di servizi e di manutenzione. Critica anche l'ipotesi che tali esuberi possano essere riassorbiti nelle attività di bonifica, in quanto tali attività richiedono professionalità e competenze differenti. E di fronte all'ipotesi di cassa integrazione per 10 o 15 anni – che reputa inaccettabile – avanza la proposta che possa invece essere facilitato il loro pensionamento.

Dopo aver segnalato, sempre in tema di bonifiche, come la copertura dei parchi minerari possa essere realizzata in tempi brevi, ricorda poi i lavoratori dell'indotto, in particolare quelli occupati nelle aziende che svol-

gono attività in appalto, pari a circa 7.000 unità, i più esposti a rischi per la loro attività negli stabilimenti, dalla spiccata professionalità e difficilmente sostituibili, pena il rischio di incidenti, anche mortali.

In conclusione, esprime l'auspicio di riuscire a dimostrare le ragioni del sindacato e si augura che vi possa essere una trattativa libera, non condizionata da accordi preventivi, che possa portare a una intesa soddisfacente per tutti i soggetti coinvolti. Consegna infine un documento, che deposita agli atti della Commissione.

Prende quindi la parola il segretario generale della FIOM- CGIL, Francesca RE DAVID, la quale, nell'associarsi all'intervento che la ha preceduta, evidenzia la rilevanza strategica del settore siderurgico per il Paese. Segnala con preoccupazione che la relativa produzione non è più sufficiente a soddisfare la richiesta interna di acciaio, in primo luogo sostenuta dall'industria manifatturiera, rendendo quindi necessaria una quota crescente di importazioni dall'estero.

Si sofferma quindi sul tema della struttura del bando della gara per l'acquisizione, ricordando i criteri per la valutazione delle offerte e facendo una comparazione tra i piani industriali presenti nelle offerte delle due cordate.

Con riferimento alla comunicazione *ex* articolo 47 della legge n. 428 del 1990 del 6 ottobre scorso, conferma che le eccedenze occupazionali sono superiori alle 4.000 unità e che le condizioni di riassunzione dei lavoratori nella nuova società prevedono, tra l'altro, l'annullamento degli attuali contratti di lavoro, con perdita delle garanzie previste dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, e la rimodulazione del trattamento economico e dell'anzianità.

Più nel dettaglio, ricorda che la società ArcelorMittal divide gli attuali dipendenti in tre gruppi, quelli destinati alla nuova società, quelli destinati alle bonifiche e quelli destinati a essere sostenuti dagli ammortizzatori sociali. Inoltre, la possibilità di assumere i lavoratori anche tramite controllate o altre aziende, a suo parere, rende incerto il perimetro, prefigura una possibile ampia esternalizzazione e fa pensare a un piano di ristrutturazione piuttosto che a una reale volontà di rilanciare l'azienda.

Lamenta la scarsità di informazioni in merito al piano industriale e al piano ambientale nonché in merito ai contenuti dell'accordo siglato con il Governo. Evidenzia inoltre che in fase di confronto tra le parti saranno oggetto di esame anche materie – a questo riguardo richiama le implicazioni sanitarie – di competenza di altri organi istituzionali, che pure non parteciperanno alla trattativa stessa.

Quanto all'indotto, giudica indispensabile salvaguardare i circa 7.000 lavoratori delle aziende che svolgono attività in appalto, attualmente non tutelati, e le loro competenze.

Dopo aver ricordato la difficile situazione dei lavoratori del sito di Genova, esprime un giudizio positivo su un eventuale coinvolgimento della Cassa depositi e prestiti – la cui azione ritiene fondamentale per

qualsiasi settore in cui si voglia perseguire una reale politica industriale – nell’attività dell’Ilva.

In conclusione, dopo aver chiarito che l’accordo con i sindacati rappresenta un vincolo sostanziale e non giuridico, giudica inaccettabili le condizioni poste nella comunicazione *ex* articolo 47 del 6 ottobre scorso e assicura che in sede di trattativa, che auspica vera e seria, i sindacati si batteranno per la salvaguardia dei livelli occupazionali, per la tutela dei diritti, delle professionalità, dell’ambiente e della salute e per il rilancio della produzione industriale. Consegna infine un documento, che deposita agli atti della Commissione.

Ha quindi la parola il segretario generale della FIM-CISL, Marco BENTIVOGLI, che giudica ormai compromessa la possibilità di svolgere una trattativa proficua e serena, anche a causa di una gestione commissariale – il riferimento è alla fase successiva a quella del commissario Bondi – che non ha contribuito a delineare un quadro utile: si è trattato, a suo avviso, di una gestione spesso improvvisata, soprattutto sul versante governativo.

Incidentalmente, fa notare che quasi mai, in precedenti procedure *ex* articolo 47, sono stati raggiunti accordi con i sindacati. Si augura tuttavia che in questa occasione le cose possano andare diversamente e che si possa quindi dibattere proficuamente di livelli occupazionali, di tutela dell’ambiente e di rilancio della produzione, pur nella consapevolezza che senza un ripensamento in capo alla controparte, della quale rileva criticamente un atteggiamento che definisce dilettesco e quasi provocatorio, difficilmente si raggiungerà un risultato positivo.

Dopo aver sottolineato con forza che entrambe le proposte delle cordate che hanno presentato offerte avrebbero comportato costi pesantissimi in termini di salari e di esuberi, si sofferma sulla rilevanza del settore dell’indotto, i cui lavoratori permettono alla produzione di andare avanti.

Sempre in tema di lavoratori, ritiene anch’egli che le previsioni sulle esigenze occupazionali future siano largamente sottostimate e che le operazioni di bonifica devono essere riservate a professionalità specifiche. Critica quindi l’idea di far riassorbire gli esuberi, a meno di situazioni specifiche, da tali attività così come il proposito di non prevedere soluzioni diverse dalla cassa integrazione, anche in considerazione della limitata disponibilità economica degli ammortizzatori sociali a fronte delle numerose crisi industriali aperte e che, probabilmente, si apriranno.

Quanto alle misure adottate in passato, segnala criticamente la previsione contenuta nel piano ambientale di porre limiti in termini di produzione e anziché sulle emissioni.

Dopo aver introdotto il tema della decisione dell’Antitrust europeo sull’acquisizione dell’Ilva da parte di Am Investco, non si dichiara contrario *a priori* all’eventuale coinvolgimento della Cassa depositi e prestiti, ma riterrebbe più importante un’opera di sensibilizzazione su tutti i componenti della cordata, in particolare Banca Intesa Sanpaolo, circa il rispetto di tutti i profili dell’accordo.

In conclusione, chiede alla Commissione una attenzione particolare sulla vicenda Ilva.

Si apre il dibattito.

Il senatore CASTALDI (*M5S*), dopo aver sottolineato l'assenza di soluzioni per i circa 7.000 lavoratori delle aziende che operano in regime di appalto, stigmatizza il comportamento di Am Investco, che cancella 14.000 contratti di lavoro azzerando i diritti connessi. Chiede una valutazione in merito a un'eventuale ipotesi di chiusura pilotata dell'impianto Ilva di Taranto, ricordando l'atteggiamento non contrario di parte della popolazione residente.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) condivide le preoccupazioni espresse dalle organizzazioni sindacali e formula un sentito incoraggiamento al Governo, ricordando che nei giorni scorsi il ministro dello sviluppo economico Calenda e la viceministro Bellanova hanno preso una condivisibile posizione in difesa degli impegni assunti con particolare riferimento alle condizioni salariali e contrattuali dei lavoratori, nonché alle organizzazioni sindacali stesse, in questo passaggio così delicato e grave per l'azienda. Rammenta che quella dell'Ilva costituisce la più grande crisi industriale in Europa, non solo in Italia, e che nella sua gestione non sono mancati errori; non ritiene comunque plausibile prefigurare passi indietro o individuare ora soluzioni del tutto diverse, come suggerito dall'intervento del senatore Castaldi. Chiede quindi di conoscere quali siano state le modalità cui si è fatto ricorso per le comunicazioni ai lavoratori da parte di Am Investco, quale sia l'attuale costo medio del lavoro e, rilevando come il numero di esuberanti previsto per lo stabilimento di Taranto si avvicini a quello del personale non direttamente impiegato per la produzione dell'acciaio, chiede infine se si ritenga che ciò preluda a un'esternalizzazione delle funzioni – di manutenzione ordinaria, servizi e *staff* – attualmente svolte con risorse interne.

Quanto al piano degli investimenti, considera non rassicuranti i dati forniti, che evidenziano uno spostamento della maggior parte degli investimenti per l'innovazione tecnologica e il risanamento ambientale negli ultimi anni del piano.

Assicurare congiuntamente la tutela dell'occupazione, la tutela dell'ambiente e della salute e la capacità produttiva è stata la finalità che ha connotato tutti gli interventi degli ultimi anni: a suo avviso, non si può a questo punto venir meno all'esigenza di garantire contestualmente tutti e tre tali elementi.

Infine, ritiene che un eventuale ingresso della Cassa depositi e prestiti nella negoziazione, se richiesto dalla cordata vincitrice, potrebbe essere accolto con favore, ma esclude che possa essere sollecitato ora dal Parlamento o dal Governo.

Il presidente MUCCHETTI chiede di sapere chi sia il capo delegazione di ArcelorMittal nei negoziati sindacali. Alla risposta di BENTIVOGLI che si tratta del *top manager* olandese Geert Van Poelvoorde, il PRESIDENTE osserva che la mancanza di un responsabile professionale delle risorse umane fa pensare a un'azienda che non ha ancora le idee chiare su come gestire la vicenda in Italia. Chiede quindi di sapere quali siano le modalità con cui si immagina l'ingresso di Cassa depositi e prestiti: se rilevando la partecipazione che Intesa San Paolo dovrebbe a sua volta acquisire – secondo quanto si è potuto apprendere in via non ufficiale – dal gruppo Marcegaglia, ovvero acquistando una parte dell'ampia partecipazione di ArcelorMittal, con ciò rimborsando alla stessa Arcelor una parte del prezzo pagato in cambio di diritti di *governance*, ovvero ancora mediante un aumento di capitale; in quest'ultimo caso, si chiede a che cosa i nuovi mezzi finanziari possano essere finalizzati. Premesso che la Commissione industria ha sempre manifestato il proprio favore per un coinvolgimento della Cassa depositi e prestiti nella soluzione della crisi dell'Ilva, osserva come l'elemento del prezzo sia stato ragionevolmente considerato dirimente nella valutazione delle offerte. In merito alle attività di bonifica, finora affidate all'amministrazione straordinaria, chiede quanti sia il numero dei lavoratori per le opere programmate, quale sia l'inquadramento contrattuale dei medesimi e se si preveda la costituzione di una società *ad hoc*. Sollecita infine una valutazione sulla produttività dell'Ilva, ricordando come durante la gestione dei Riva lo stabilimento di Taranto fosse tra le acciaierie più efficienti d'Europa nella produzione di acciai di massa, certo scontando il mancato rispetto dell'ambiente.

Il segretario generale della FIM-CISL, Marco BENTIVOGLI, con riferimento alle domande del senatore Castaldi, esclude che la società AmInvestCo Italy S.r.l possa decidere di investire circa un miliardo di euro solo ai fini di portare l'Ilva alla chiusura. Giudica inoltre marginale il ruolo del Gruppo Marcegaglia.

Non considera utile un confronto con la popolazione di Taranto sulla base dell'ipotesi che con le attività di bonifica si possano occupare i lavoratori del polo siderurgico, ricordando che nel frattempo molte altre realtà aziendali stanno chiudendo.

Quanto all'ipotesi di un coinvolgimento della Cassa depositi e prestiti, che vedrebbe eventualmente come soggetto aggiuntivo alla cordata vincitrice del bando, si mostra perplesso, sia per i suoi vincoli operativi sia per il conseguente allungamento dei tempi, che mal si concilierebbero con le attuali necessità.

In tema di bonifiche, giudica poco seria la previsione di destinare a tali attività, che richiedono peraltro adeguata formazione, coloro che non saranno occupati nella nuova società. Si augura tuttavia che il personale venga individuato tra i lavoratori locali, e non all'estero, così da restituire qualcosa alla città di Taranto.

A suo parere servirà un nuovo piano industriale, con importanti interventi per la riqualificazione ambientale.

Infine, per quanto riguarda i risultati della gestione da parte della famiglia Riva, ricorda che, a fronte di una produzione caratterizzata da grandi volumi e prezzi bassi, gli utili non erano di rilievo, mentre i danni ambientali, le cui conseguenze si pagano ancora oggi, sono stati assai rilevanti.

Il segretario generale della UILM-UIL, Rocco PALOMBELLA, dopo aver portato elementi della propria esperienza professionale presso l'Ilva di Taranto, ripercorre la storia di tale società e il passaggio del polo siderurgico di Taranto, insieme ad altri siti, al Gruppo della famiglia Riva. In proposito ricorda che anche in quella occasione, con la chiusura, per esempio del sito di Bagnoli, ci furono migliaia di esuberi, cui si fece fronte anche ricorrendo a prepensionamenti.

Ci tiene a precisare che quando, con riferimento ai lavoratori dell'Ilva, si parla di manutenzione e di servizi, ci si intende riferire ad attività non sovrapponibili con quelle svolte dai lavoratori dell'indotto, che si occupano di manutenzione straordinaria e senza il cui contributo gli stabilimenti si fermerebbero.

Quanto alle prestazioni dello stabilimento di Taranto, evidenzia che la perdita di produttività è legata esclusivamente ai pochi impianti in attività, anche se riconosce che per alcune produzioni, come nel caso delle lamiere, i risultati sono sempre strettamente connessi agli investimenti tecnologici.

Relativamente al clima che si vive a Taranto, ricorda che i pur pochi cittadini che hanno partecipato al *referendum* consultivo sulla chiusura dell'Ilva si sono già espressi. A suo parere, se si procederà al risanamento ambientale si darà una risposta alla popolazione e si potrà pensare a un suo rilancio.

Infine, interviene brevemente il segretario generale della FIOM-CGIL, Francesca RE DAVID, per sottolineare l'importanza che potrebbe avere la Cassa depositi e prestiti se l'Italia intende dotarsi di strumenti di politica industriale, soprattutto in settori strategici come quello siderurgico.

Il presidente MUCCHETTI ringrazia quindi gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa la loro audizione.

Comunica infine alla Commissione che la documentazione consegnata dagli auditi, poiché nulla osta da parte di questi ultimi, sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione e che la registrazione video dell'audizione stessa verrà pubblicata nella medesima pagina *web* non appena disponibile.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2922

La 10^a Commissione, esaminato il disegno di legge recante «Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative», approvato dalla Camera dei deputati,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito il reinserimento nel testo del riconoscimento di *start-up* culturali e creative, che avrebbe portato con sé tutta una serie di importanti novità sul piano statutario e degli incentivi, nonché della previsione dell'utilizzo dello strumento del *crowdfunding* per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali;

valuti la Commissione di merito l'inserimento della previsione che, in caso di spese straordinarie di manutenzione, in quanto spesso si tratta di immobili già in condizioni precarie, siano previste agevolazioni fiscali compensative;

valuti infine la Commissione di merito l'esigenza di segnalare al Governo la necessità di inserire nuovamente le agevolazioni inizialmente previste dalla proposta di legge originaria.

**NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL
RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM
(2016) 765 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTI-
VATO SULLA SUSSIDIARIETÀ**

La 10^a Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto comunitario n. COM (2016) 765 definitivo, sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà,

preso atto che esso modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica dell'edilizia al fine di accelerare la ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici, mettendo in pratica il principio essenziale dell'Unione dell'energia «l'efficienza energetica al primo posto»;

considerato che la proposta si inserisce nell'ambito del Pacchetto legislativo «Energia pulita per tutti gli europei», volto a perseguire gli obiettivi del risparmio energetico, dell'efficienza energetica e dello sviluppo di energie rinnovabili, così sostenendo la transizione economica prevista dalla tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050 creando crescita, posti di lavoro e opportunità di investimento;

considerato inoltre che il miglioramento della prestazione energetica degli edifici europei è un aspetto di fondamentale importanza non solo ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'UE in materia di efficienza energetica ma anche per il conseguimento degli obiettivi a lungo termine della strategia climatica, atteso che si mira, con il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, a ridurre il consumo di energia dell'UE del 5-6 per cento e tagliare le emissioni di CO₂ di quasi il 5 per cento;

rilevato in particolare che la proposta in esame mira a mettere in pratica, nell'ambito del pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei», il principio dell'efficienza energetica al primo posto e ad accelerare la ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici, considerando l'edilizia un ambito focale della politica energetica dell'UE;

considerate le previsioni che gli obiettivi unionali vincolanti in materia di efficienza energetica determineranno vantaggi per l'Unione europea anche in termini di aumento del PIL di circa lo 0,4 per cento e di rafforzamento della competitività delle imprese europee e generazione di attività occupazionali soprattutto nel settore edile;

richiamata altresì l'importanza del profilo dell'efficienza energetica nell'edilizia, in ragione della quale, con il Pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei», l'Unione europea ha varato anche un'iniziativa europea per l'edilizia, composta dall'iniziativa «Finanziamenti intelligenti per edi-

fici intelligenti», basata sul Fondo europeo per gli investimenti strategici e sui fondi strutturali europei, con la quale mira a sbloccare investimenti pubblici e privati su larga scala per un totale di 10 miliardi di euro entro il 2020: tale iniziativa si prefigge, tra l'altro, di facilitare l'aggregazione di progetti di piccole dimensioni in pacchetti capaci di attirare investimenti, incoraggiare gli Stati membri a istituire sportelli unici per gli investimenti a basse emissioni di carbonio, incoraggiare le banche al dettaglio a offrire prodotti per la ristrutturazione di edifici dati in affitto e divulgare le migliori pratiche relative al trattamento fiscale delle ristrutturazioni;

tenuto conto che, nell'ambito della proposta in esame, la Commissione specifica, quali vantaggi di un approccio a livello unionale in materia di prestazione energetica degli edifici, la possibilità di creare un mercato interno che sostenga la competitività dell'Unione, anche sfruttando le sinergie tra tali politiche di efficienza energetica e la politica per il clima, nonché l'individuazione di strumenti per aumentare l'efficacia degli investimenti pubblici e privati in materia, anche considerando maggiormente le esigenze degli utenti multinazionali che hanno chiesto metodi di certificazione della prestazione energetica degli edifici più armonizzati e comparabili.

In tale quadro, si condivide la rilevanza riconosciuta, nell'ambito del Pacchetto «Energia pulita» e della proposta in esame, al settore edile e al suo efficientamento energetico, considerato che quasi il 40 per cento del consumo energetico finale (e il 36 per cento delle emissioni di gas serra) deriva attualmente da case, uffici, negozi e altri edifici, e che le stime europee attestano a circa il 75 per cento gli edifici inefficienti, con percentuali assai contenute in termini di ristrutturazione per l'efficientamento. L'assetto attuale rende necessari e centrali, ai fini degli obiettivi di efficienza energetica europei, ulteriori e più strutturali interventi di ammodernamento, tenuto conto che gli edifici nuovi oggi consumano meno della metà rispetto agli edifici costruiti negli anni ottanta e che circa il 35 per cento degli edifici europei ha più di 50 anni; inoltre, la circostanza che il 64 per cento degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente sia costituito da modelli a bassa temperatura poco efficienti e che il 44 per cento delle finestre sia ancora privo dei doppi vetri, impone come non rinviabile un innalzamento dei livelli di prestazione energetica degli edifici.

In relazione alla proposta in esame, si osserva quindi che:

in ordine all'articolo 1, che reca le modifiche da apportare alla direttiva 2010/31/UE, si condivide in particolare l'inserimento dell'articolo 2-bis in materia di «Strategia di ristrutturazione a lungo termine», nel quale è confluito l'articolo 4 della direttiva 2012/27/UE, volto a prevedere da parte degli Stati membri strategie a lungo termine per mobilitare investimenti nella ristrutturazione del parco immobiliare nazionale: gli Stati membri dovranno stabilire una tabella di marcia per raggiungere l'obiettivo di decarbonizzazione degli edifici entro il 2050, prevedendo tappe intermedie precise fissate al 2030, con la presentazione della Strategia di ristrutturazione conformemente ai piani integrati per l'energia e il clima

previsti dalla proposta di regolamento sulla *governance* dell'Unione dell'energia. Nell'ambito della proposta, si esprime apprezzamento per la possibilità delineata dalla previsione che gli Stati membri potranno aggregare progetti per facilitare gli investimenti, ridurre i rischi delle operazioni di efficienza energetica per gli investitori e il settore privato e usare fondi pubblici per stimolare investimenti privati supplementari o reagire a fallimenti di mercato.

In tal senso, è estremamente significativo il potenziale del settore dell'edilizia, che produce il 9 per cento del PIL europeo e rappresenta 18 milioni di posti di lavoro diretti, per cui una maggiore efficienza del parco immobiliare permetterebbe a utenti e famiglie di abbandonare la povertà energetica, attualmente stimata interessare 23,3 milioni di famiglie;

nell'ambito della proposta, con riferimento all'aspetto dei punti di ricarica e precablaggio presso gli edifici per la mobilità elettrica, si segnala l'opportunità che siano garantiti a livello di Unione profili di flessibilità con riferimento alle politiche in materia, risultando necessario che gli Stati membri possano calibrare l'applicazione della disposizione in coerenza con lo sviluppo atteso della rete infrastrutturale nazionale, al fine di evitare criticità in tale settore. Va infatti considerato che i requisiti previsti sulle infrastrutture di ricarica e i precablaggi a seguito degli interventi di modifica dell'articolo 8 della direttiva attualmente vigente potrebbero comportare anche esclusivamente degli extracosti per i costruttori e per gli acquirenti, senza paralleli benefici, ove non si consideri il profilo dello sviluppo effettivo della rete infrastrutturale dei territori.

In tal senso, andrebbe rivisto in particolare l'obbligo attualmente previsto dall'articolo 8, par. 2, in materia di installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici in edifici non residenziali, tenendo conto sia che l'impatto del vincolo previsto potrebbe risultare non sostenibile da parte delle imprese – soprattutto nelle realtà delle piccole e medie imprese, il cui obbligo non viene mitigato in via effettiva dalla formulazione proposta – sia che esso potrebbe comportare un massiccio e costoso impatto sull'economia esistente delle autorimesse e dei posti auto degli edifici attuali, nei quali l'esiguità di spazio, soprattutto in alcune realtà immobiliari, determinerebbe l'impossibilità di creare ulteriori posti auto senza apportare rilevanti modifiche alla struttura degli edifici.

La rigidità della formulazione proposta potrebbe risultare in contrasto con gli sviluppi futuri della mobilità elettrica e con le nuove sfide tecnologiche: l'elettromobilità è un settore in rapida e continua evoluzione, per cui le attuali tecnologie dell'interfaccia di ricarica, che includono connettori per cavi, potranno in previsione integrarsi con le future tecnologie di interfaccia, come la ricarica senza fili o la sostituzione di batterie.

Si invita quindi a formulare la normativa proposta in linea con lo sviluppo dell'innovazione tecnologica e per l'effettiva agevolazione della stessa, senza imporre ai soggetti proprietari soluzioni che rischiano di risultare obsolete prima ancora di essere ammortizzate. Appare più opportuno, su tale linea, procedere, da parte dell'autorità pianificatrice, a un'analisi della fornitura pubblica dei punti di ricarica, provvedendo, poi, ove

necessari in relazione alle realtà territoriali, a predisporre ulteriori punti di ricarica, con le più opportune politiche sull'installazione di tali punti (nuove costruzioni, ristrutturazioni generali e rifacimenti di aree di parcheggio).

Analogamente, osservazioni critiche devono formularsi con riferimenti all'articolo 8, par. 3, laddove la previsione impositiva di un rinnovo dei posti auto ogniqualvolta un edificio venga sottoposto ad una ristrutturazione importante appare suscettibile di determinare spese accessorie di ingente entità per decine di milioni di cittadini europei, in relazione allo *stock* immobiliare della proprietà edilizia nell'Unione europea. Appare quindi opportuno limitare l'onere per i proprietari residenziali al precalaggio delle aree di parcheggio nei nuovi edifici al fine di evitare effetti non sostenibili in termini di costi per i cittadini, emergendo come la relativa valutazione d'impatto appaia sottovalutare il profilo dei costi in materia.

Inoltre, appare opportuno considerare i profili di decorrenza temporale dell'obbligo previsto, seppur dal 2025, in considerazione della non ancora piena diffusione delle auto elettriche, valutando una formulazione della previsione, anziché in termini di obbligo, quale indicazione per ogni Paese, che sia condizionata anche alla concreta diffusione su base territoriale del parco auto elettriche, al fine di garantire la congruità delle politiche rispetto alle condizioni locali.

Si evidenzia che compatibilmente con le possibilità tecnicamente disponibili, occorre incentivare forme di ricarica dei veicoli elettrici attraverso energia da fonte rinnovabile prodotta in sito o in aree limitrofe. In tale ambito, può essere opportuno considerare ai fini della detrazione dal totale di energia consumata – da considerare ai fini della misura del rendimento energetico dell'edificio – l'energia immessa nelle batterie dei veicoli proveniente da fonte rinnovabile, non solo nell'edificio, ma anche in luoghi limitrofi all'edificio stesso, così per effetto valorizzando in modo più pieno fonti di incentivazione all'uso dei veicoli non inquinanti e ad efficienza energetica;

si rilevano talune criticità rispetto a quanto delineato dalla proposta, in ordine ad una valutazione del risparmio energetico conseguito basata sul solo confronto tra gli attestati di prestazione energetica antecedenti e successivi agli interventi di ristrutturazione, poiché in tale ambito possono darsi metodi di calcolo e valutazione alternativi. Inoltre, gli attestati di prestazione energetica si basano sul consumo stimato in condizioni di utilizzo *standard* e ciò non sembra compatibile con la previsione della proposta secondo cui la banca dati in cui verranno registrati gli attestati dovrà permettere di tracciare il consumo effettivo di energia degli edifici contemplati (comma 6-*bis* dell'articolo 10). Risulta poi opportuno, in merito alla valutazione della prestazione globale dell'edificio quando un sistema tecnico per l'edilizia venga installato, sostituito o migliorato, definire l'obbligo del rifacimento del certificato APE, per i soli casi in cui l'installazione, la sostituzione o il miglioramento dell'impianto sia passi-

bile di mutare sostanzialmente la prestazione energetica dell'edificio, ciò, in considerazione dell'onere connesso a tale certificazione.

Si segnala che appare opportuno estendere la quota del 3 per cento quale superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffreddati da ristrutturare ogni anno a tutti gli immobili della Pubblica Amministrazione, così da ampliare considerevolmente gli impatti in termini di efficientamento energetico.

Al fine di garantire il miglioramento dei risultati di efficienza energetica degli edifici, occorre promuovere strumenti quali i contratti di Rendimento energetico – EPC (Energy performance contract), nonché incentivare l'utilizzo di risorse per misure su interi edifici, anziché sulle sole singole unità abitative, garantendo un quadro regolatorio nel quale il mancato accesso al credito di taluni condomini non pregiudichi la realizzazione della ristrutturazione efficiente nel condominio. Inoltre, in relazione alle modifiche apportate all'articolo 10 della Direttiva vigente, occorre valutare con attenzione il tema del collegamento delle risorse finanziarie ai risparmi energetici calcolati attraverso l'attestato di prestazione energetica (APE). La direttiva 2010/31/UE, nell'imporre agli Stati membri di fissare requisiti minimi di prestazione energetica per gli immobili, rilasciare attestati di prestazione energetica degli edifici e garantire che, entro la fine del 2020, tutte le costruzioni nuove siano «a energia quasi zero», ha a suo tempo introdotto un sistema di parametri di riferimento, il cui obiettivo consiste non solo nel creare incentivi a rendere più ambiziosi i requisiti di prestazioni energetiche fissati dai codici dell'edilizia nazionali o regionali, ma anche a garantire che tali requisiti siano riesaminati regolarmente. In particolare, attraverso l'introduzione del concetto di livelli ottimali in funzione dei costi, si sono registrati risparmi energetici, e la certificazione energetica degli edifici ha stimolato in tal senso i consumatori ad acquistare o affittare immobili energeticamente più efficienti. Tuttavia, deve tenersi presente come in molti Stati membri i regimi nazionali di certificazione e i sistemi di controllo siano ancora non del tutto idonei al monitoraggio effettivo dei risultati, risultando a tale riguardo prioritaria una profonda revisione dei controlli sugli APE volta a migliorarne qualità e affidabilità.

Ciò appare di particolare rilevanza anche ai fini della effettiva comparabilità delle certificazioni e dei dati in esse contenuti, nell'ambito della banca dati prevista degli attestati di prestazione energetica.

Come evidenziato nel quadro complessivo del Pacchetto, appare centrale, anche in materia di realizzazione di obiettivi ambiziosi per l'innalzamento dei livelli di prestazione energetica degli edifici, curare gli aspetti informativi in tale ambito, con campagne di comunicazione sul consumo di riscaldamento e raffreddamento, promuovendo strumenti più efficaci che incentivino il ricorso a misure di ristrutturazione edilizia efficienti sul piano energetico, con un ruolo attivo dei consumatori per l'efficace adesione al progetto di miglioramento del parco immobiliare europeo. Il coinvolgimento dei cittadini appare in tal senso da valorizzare pienamente, in linea con lo spirito partecipativo del complesso del pacchetto,

affinché l'obiettivo unionale di innalzare oltre la soglia del 2 per cento la percentuale di ristrutturazione degli immobili europei si coniughi anche con aspetti qualitativi degli interventi di ristrutturazione edilizia, che garantiscano una crescita consistente della qualità delle prestazioni energetiche degli edifici.

In ordine alle modifiche previste dall'articolo 20, relativo all'informazione, si condivide poi la previsione di snellire le tipologie di dati che gli Stati membri devono fornire ai proprietari o locatari di edifici.

Inoltre, si segnala l'opportunità di incentivare strumenti per il ricorso all'uso efficiente del teleriscaldamento e del teleraffrescamento, quali strumenti a ridotto impatto ambientale e ad alto risparmio di energia primaria, già considerati ai fini degli obiettivi Europa 2020. In ordine agli impianti di cogenerazione o teleriscaldamento, occorre considerare le realtà territoriali di riferimento: la realizzazione di grandi impianti che producono calore ed energia elettrica per distribuire energia all'area circostante risulta una caratteristica segnatamente delle aree urbane; in un'ottica di efficientamento delle risorse, può risultare tuttavia utile sviluppare ulteriormente nel contesto europeo linee di crescita del ricorso al teleriscaldamento, che individuino le dimensioni efficienti e ottimali per tali impianti, al fine di poter alimentare con tali fonti territori più vasti. Inoltre, posto che la produzione avviene attraverso diverse tipologie di combustibili, occorre sviluppare – oltre ad un uso delle risorse già disponibili sul territorio, come si registra già nelle migliori prassi avviate –, anche una prioritaria attenzione alle fonti a minore impatto sull'ambiente, al fine di ridurre gli sprechi energetici e garantire un elevato livello di tutela ambientale.

Sul piano dell'efficienza in materia edilizia, si deve poi tenere conto che il teleriscaldamento, oltre ai benefici relativi al minor impatto ambientale e al risparmio energetico generale, offre numerosi vantaggi anche per l'utente finale, in quanto strumento di utilizzo semplice e sicuro che non determina più la necessità di installare presso l'abitazione o il condominio una centrale termica con le connesse infrastrutture di funzionamento – eliminando anche i rischi di esplosione e da fumi, con considerevoli vantaggi anche sul piano dei controlli sulla manutenzione. Gli effetti in termini di economicità per l'utente finale ne evidenziano gli impatti positivi che inducono a ritenere opportuno sostenere a livello unionale lo sviluppo di tale strumento, quale tecnologia che può contribuire – con reti adeguate o adattamenti delle reti per il trasporto del calore anche al trasporto del freddo – a ridurre notevolmente il consumo energetico di energia elettrica. A tal fine, si invita a considerare tale profilo nell'ambito del quadro delle politiche per la prestazione più efficiente degli edifici, in coordinamento con le previsioni in materia di teleriscaldamento e teleraffrescamento anche con riferimento alla proposta sull'energia da fonti rinnovabili, di cui all'atto COM (2016) 767, che, in particolare all'articolo 24 della stessa, dettano un quadro per l'armonizzazione di tale strumento per l'efficientamento energetico, prevedendo specifiche autorità nel settore, e indicando norme sui diritti dei clienti finali, quali la discon-

nessione o il cambio di fornitore, esercitabili da singoli così come da imprese comuni costituite da clienti o da parti che agiscono per conto dei clienti.

Al riguardo, si sottolinea come l'esigenza di implementare misure per garantire forme di accesso universale a sistemi efficienti sul piano energetico risulti in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata nel settembre 2015 dalle Nazioni Unite ed entrata in vigore il 1° gennaio 2016, ove l'obiettivo 7 prevede di garantire a tutti, entro il 2030, l'accesso universale a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni. Tale obiettivo viene infatti articolato nell'Agenda 2030, tra l'altro, in diversi *target*: aumentare notevolmente la quota di energie rinnovabili nel *mix* energetico globale; raddoppiare il tasso globale di miglioramento dell'efficienza energetica; rafforzare la cooperazione per facilitare l'accesso alla tecnologia e alla ricerca di energia pulita, comprese le energie rinnovabili, all'efficienza energetica e alla tecnologia avanzata e alle infrastrutture tecnologiche più pulite, promuovendo gli investimenti nelle infrastrutture energetiche e nelle tecnologie per l'energia pulita.

Infine, preso atto che l'articolo 19, come modificato dalla proposta in esame, prevede un riesame delle norme entro il 1° gennaio 2028, si segnalano profili di criticità in relazione alle modifiche apportate all'articolo 23 dall'articolo 1 della proposta in esame e riguardanti l'esercizio di delega alla Commissione europea, cui viene conferito un potere di delega a tempo indeterminato; si evidenzia l'opportunità che tale delega conferita risulti temporalmente determinata, in linea con la previsione dell'articolo 290 del TFUE e tenuto conto dei contenuti dell'Accordo interistituzionale «Legiferare meglio», firmato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea il 13 aprile 2016, in relazione al profilo delle deleghe di potere legislativo conferite ai sensi dell'articolo 290 del Trattato.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 17 ottobre 2017

Plenaria

349^a Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2740) Deputati Rosy BINDI ed altri. – Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

La relatrice D'ADDA (PD) dà conto di una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, soffermandosi in particolare sulle coperture pensionistiche di tipo figurativo che si rendono necessarie durante il programma di protezione cui è sottoposto il testimone di giustizia. Suggestisce poi alla Commissione di merito di inserire un riferimento alle vittime di violenza di genere nei programmi di protezione.

Il presidente SACCONI, obiettando che la fattispecie dei testimoni di giustizia è tipizzata con estrema precisione, ritiene che il riferimento alle vittime di violenza di genere sia improprio nel provvedimento in esame e propone alla relatrice di espungere la seconda osservazione.

La senatrice GATTI (*Art.1-MDP*) condivide l'ipotesi avanzata dalla relatrice di estendere la nozione di testimone di giustizia oltre il contesto della criminalità organizzata.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) auspica che il disegno di legge n. 2740 possa essere approvato tempestivamente e chiede pertanto che il parere sia espresso quanto prima dalla Commissione.

La senatrice D'ADDA (*PD*) accoglie la proposta del Presidente di espungere dal proprio schema di parere la seconda osservazione, pur ribadendo l'importanza di predisporre adeguate tutele per le vittime e i testimoni di violenze di genere.

Presente il prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta di parere, come riformulata dalla relatrice e pubblicata in allegato, è approvata.

IN SEDE REFERENTE

(2048) Cristina DE PIETRO ed altri. – Misure in favore di persone che forniscono assistenza a parenti o affini anziani

(2128) Laura BIGNAMI ed altri. – Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

(2266) ANGIONI ed altri. – Legge quadro nazionale per il riconoscimento e la valorizzazione del caregiver familiare

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 ottobre.

Il presidente SACCONI informa che, su espressa richiesta del Gruppo parlamentare del Partito Democratico, il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato sui disegni di legge nn. 2048 e connessi (*caregiver*) è posticipato a domani, mercoledì 18 ottobre, alle ore 12.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2858) SACCONI. – Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate

(2918) Serenella FUCSIA e QUAGLIARIELLO. – Riforma della disciplina in materia di equo compenso dei professionisti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

Il presidente SACCONI informa che il disegno di legge n. 2858 è stato assegnato in sede consultiva anche alla 14^a Commissione, per l'espressione del relativo parere.

Il senatore ICHINO (*PD*) illustra l'emendamento 1.1 che estende il campo di applicazione del disegno di legge n. 2858 all'intera platea del lavoro autonomo e non alle sole professioni ordinistiche. Riassume i termini della giurisprudenza anglosassone in cui sono valutate figure professionali non subordinate, meritevoli di specifiche tutele. Per tali lavoratori non è possibile riferirsi ai contratti collettivi nazionali di lavoro attraverso un rinvio all'articolo 36 della Costituzione, come avviene invece per i lavoratori subordinati. Passa poi ad esaminare l'emendamento 2.4, ribadendo l'opportunità di *standard* minimi retributivi che non costituiscono la riproposizione delle tariffe, né introducono distorsioni nel mercato.

La senatrice FUCKSIA (*FL (Id-PL, PLI)*) invita a distinguere fra prestazioni che possono essere valutate in base al tempo di lavoro prestato e attività professionali di natura intellettuale particolarmente complesse. Ritiene opportuno garantire forme di trasparenza che possono essere compromesse dall'ingresso delle grandi società di capitali nel mondo delle professioni, tenuto conto che gli studi dei professionisti sono di norma di piccole dimensioni. Auspica che gli ordini professionali svolgano un ruolo di garanzia dei cittadini attraverso la certificazione delle competenze e l'accreditamento dei professionisti.

La senatrice GATTI (*Art.1-MDP*) chiede al Presidente di mantenere aperta la discussione generale fino all'espressione del parere da parte della 14^a Commissione permanente, avendo riguardo anche alle note consegnate dalla sottosegretaria Biondelli nella seduta di mercoledì 11 ottobre.

Il presidente SACCONI precisa che i pareri trasmessi dalla sottosegretaria Biondelli non esprimono la posizione di sintesi del Governo, ma sono note interne dei rispettivi Dicasteri e propone di chiudere la discussione generale, passando poi la prossima settimana alle repliche della relatrice e del rappresentante del Governo e quindi alla votazione degli emendamenti, ove fossero già pervenuti i pareri da parte della 1^a e della 5^a Commissione.

Il sottosegretario BOBBA ritiene opportuno compiere un ulteriore approfondimento fra l'ufficio legislativo del Ministero del lavoro, la relatrice e il proponente, prima di passare alla votazione degli emendamenti, al fine di definire un percorso condiviso.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*) esprime il proprio consenso sull'impostazione del disegno di legge n. 2858, i cui principi ispiratori non contraddicono a suo avviso la disciplina europea sulla concorrenza.

La senatrice PARENTE (*PD*), richiamando importanti convergenze che si sono verificate recentemente in Commissione, premette l'interesse del proprio Gruppo ad una tempestiva approvazione del provvedimento. Tuttavia evidenzia l'opportunità di chiarire tutti i profili di congruità con il diritto dell'Unione europea e plaude all'assegnazione in sede consultiva del disegno di legge n. 2858 alla 14^a Commissione, accogliendo anche la proposta di un approfondimento avanzata dal sottosegretario Bobba.

Il presidente SACCONI, dopo aver riconosciuto l'importanza di ricercare ampie convergenze, precisa che alcune differenze emerse in Commissione sono difficilmente conciliabili. Invita a tener in considerazione la particolare fase rappresentata dalla fine della Legislatura e ribadisce il dovere del Parlamento di pronunciarsi in un senso o nell'altro, temendo che richieste di approfondimento possano nascondere ipotesi dilatorie. Ritiene necessario che il Governo presenti una posizione definita già in fase di replica, come è nella normale dialettica con il Parlamento, e richiama la necessità di chiudere la discussione generale, rinviando alla settimana prossima la replica della relatrice e del rappresentante del Governo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore ANGIONI (*PD*) chiede che vengano auditi in Commissione rappresentanti dell'Ente nazionale per gli addetti e gli impiegati in agricoltura (Fondazione ENPAIA) sulla situazione previdenziale che riguarda circa cinquemila lavoratori del settore in Sardegna.

Il presidente SACCONI suggerisce, invece, l'opportunità di presentare un'interrogazione al Governo, richiamando l'urgenza e la rilevanza della questione.

Concorda con tale proposta il senatore ANGIONI (*PD*).

La seduta termina alle ore 16,15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2740**

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminato il disegno di legge in titolo,

premessò che il provvedimento racchiude una pluralità di misure per il sostegno economico e il reinserimento lavorativo dei testimoni di giustizia,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione.

In linea generale, si fa presente che nel provvedimento non vi è alcun riferimento alle coperture pensionistiche di tipo figurativo, nel caso in cui si attivi un assegno periodico derivante dall'impossibilità di svolgere attività lavorativa, o nel caso di contrazione dei proventi derivanti dalla ridotta capacità lavorativa a causa delle misure adottate, o comunque nella fattispecie di lavoro non retribuito. Sarebbe pertanto opportuno esplicitare tale riferimento.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA
RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2740**

La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che il provvedimento racchiude una pluralità di misure per il sostegno economico e il reinserimento lavorativo dei testimoni di giustizia,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

In linea generale, si fa presente che nel provvedimento non vi è alcun riferimento alle coperture pensionistiche di tipo figurativo, nel caso in cui si attivi un assegno periodico derivante dall'impossibilità di svolgere attività lavorativa, o nel caso di contrazione dei proventi derivanti dalla ridotta capacità lavorativa a causa delle misure adottate, o comunque nella fattispecie di lavoro non retribuito. Sarebbe pertanto opportuno esplicitare tale riferimento.

Con riferimento alla identificazione dei testimoni di giustizia che necessitano di misure di protezione, di cui al decreto-legge n. 8 del 1991, si suggerisce alla Commissione di merito di inserire anche la fattispecie delle vittime di violenza di genere nel programma di protezione, le quali alla stessa stregua possono essere considerate «testimone vittima».

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 17 ottobre 2017

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 295

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 15 alle ore 16,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 17 ottobre 2017

Plenaria

344^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CALEO

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera (n. 435)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il presidente CALEO, facente funzione di relatore, illustra lo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Avverte che l'esame dell'atto del Governo sarà concluso nella seduta di domani. Invita pertanto i rappresentanti dei Gruppi a far pervenire per tempo al relatore Orellana eventuali proposte di integrazione allo schema illustrato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2734) Fabiola ANITORI ed altri. – Misure urgenti per il completamento della cartografia geologica d'Italia e della microzonazione sismica su tutto il territorio nazionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

Il presidente CALEO dà conto degli ordini del giorno e degli emendamenti pervenuti, pubblicati in allegato, e invita i firmatari ad illustrarli.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) illustra l'emendamento 1.2, che estende l'ambito delle rilevazioni oggetto del disegno di legge agli aspetti geomorfologici, e l'emendamento 1.4, che prevede il coinvolgimento dei geologi professionisti per il tramite degli ordini regionali.

La senatrice MORONESE (*M5S*) illustra l'ordine del giorno G/2734/1/13, che impegna il Governo ad individuare le risorse economiche necessarie all'effettivo completamento della Carta geologica ufficiale. L'ordine del giorno G/2734/2/13 impegna il Governo a promuovere lo studio delle scienze geologiche. Illustra poi l'emendamento 1.5, che reca una specificazione al comma 3 dell'articolo 1, e l'emendamento 1.8, in base al quale il Dipartimento per il Servizio geologico dell'ISPRA svolge una verifica preliminare per accertare quali siano le aree del territorio nazionale ancora da coprire con la nuova cartografia.

Il senatore VACCARI (*PD*) illustra gli emendamenti 2.2 e 2.3, che raccolgono le indicazioni del Dipartimento della Protezione civile volte ad allargare gli obiettivi della microzonazione all'analisi delle condizioni limite per l'emergenza e della prevenzione strutturale nel caso di edifici e opere pubbliche.

Il senatore PEGORER (*Art.1-MDP*) illustra l'emendamento 2.1, che reca gli stessi contenuti degli emendamenti testé illustrati dal senatore Vaccari, altresì modificando il titolo del disegno di legge.

La senatrice PUPPATO (*PD*) sottoscrive gli emendamenti 2.2 e 2.3.

La senatrice MORONESE (*M5S*) fa presente che gli ordini del giorno e gli emendamenti a sua firma sono stati sottoscritti anche dalla senatrice Blundo.

Il senatore DALLA ZUANNA (*PD*) incidentalmente osserva che l'indagine geomorfologica comporta un incremento dei costi che potrebbe impedire il completamento della cartografia geologica. Invita pertanto a valutare con cautela le proposte emendative volte ad estendere le attività da realizzare.

Il senatore PEGORER (*Art.1-MDP*) osserva che l'approfondimento geomorfologico consentirebbe di completare l'aggiornamento cartografico.

La senatrice MORONESE (*M5S*) si associa alle valutazioni del senatore Dalla Zuanna, evidenziando la necessità di verificare i costi connessi all'eventuale estensione delle attività di rilevazione geologica.

La senatrice PUPPATO (*PD*) fa presente che la fragilità del territorio nazionale e i rischi connessi rappresentano elementi rilevanti per valutare l'opportunità di estendere l'ambito di indagine.

Il senatore MORGONI (*PD*) esprime apprezzamento per il contributo costruttivo delle proposte emendative, alcune delle quali sicuramente condivisibili. Vanno tuttavia valutati i risvolti finanziari della realizzazione della cartografia geomorfologica e dall'analisi delle condizioni limite per l'emergenza e la prevenzione strutturale nel caso di edifici e opere pubbliche. Il coinvolgimento dei geologi professionisti deve essere poi considerato una opportunità della quale potersi avvalere, ove ricorrano le circostanze, e sarebbe pertanto opportuno evitarne una formulazione che risulti vincolante.

Il presidente CALEO dà infine per illustrati i restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 435

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento e del Consiglio, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera;

considerato che lo schema di decreto è stato predisposto in attuazione della delega dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n.170 (legge di delegazione europea 2015) e ne deve quindi seguire i principi e criteri direttivi specifici ivi indicati;

considerato che il miglioramento della qualità ambientale e della salute sono fra gli obiettivi della citata direttiva (UE) 2015/2193 (vedi considerato 33 della direttiva stessa) e che, conseguentemente, nella fase istruttoria per la redazione di questo schema di decreto legislativo è stato coinvolto l'Istituto Superiore di Sanità, in particolare per la revisione dei valori limite di emissione da definire a livello statale in relazione alle sostanze inquinanti e in funzione della classificazione di tali sostanze;

visto il parere della Conferenza Unificata del 5 ottobre 2017;

viste le osservazioni della Commissione affari costituzionali, della Commissione industria, commercio e turismo e della Commissione politiche dell'Unione europea;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– al comma 11 dell'articolo 273-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, andrebbe introdotta l'indicazione dell'accesso via *internet*, oltre al generico accesso del pubblico tramite strumento informatico, al registro documentale nel quale sono riportati i dati previsti dall'allegato I, parte V, alla parte quinta per i medi impianti di combustione e per i medi impianti termici civili;

– andrebbe abrogato il comma 6 dell'articolo 279 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, riferito all'articolo 281, comma 1, oggetto di abrogazione della successiva lettera q), numero 1, dell'atto del Governo. Per la medesima ragione andrebbero sostituite, all'articolo 279, comma 7, del medesimo decreto legislativo, le parole: «dai commi da 1 a 6» con le seguenti: «dai commi da 1 a 5»;

– in considerazione della presenza di isole minori senza alcun collegamento alla rete nazionale, andrebbe recepito l'articolo 6, comma 4, della citata direttiva (UE) 2015/2193, riferito agli impianti medi di com-

bustione esistenti che sono parte di un piccolo sistema isolato o di un micro-sistema isolato;

– andrebbe verificato che la riduzione dei valori limite di emissione di cui all'allegato I dello schema di decreto legislativo, nella parte in cui modifica l'allegato I, parte II, alla parte quinta, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, sia effettuata alla luce delle migliori tecnologie disponibili, come previsto dal criterio di delega di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 18 agosto 2016, n. 170, al fine di appor- tare gli eventuali necessari correttivi. In tale verifica, si dovrebbe tenere conto del considerato 24 della citata direttiva (UE) 2015/2193, che consente di mantenere e applicare valori limite di emissione più restrittivi rispetto ai requisiti stabiliti nella direttiva stessa e delle considerazioni contenute nel parere della Commissione politiche della Unione europea;

– andrebbe prevista la revisione almeno triennale dei valori limite di emissione di cui all'allegato I dello schema di decreto legislativo;

– andrebbe esplicitato, all'articolo 3, comma 2, che le istruttorie per le autorizzazioni, dalle quali consegue l'applicazione dei nuovi valori limite previsti all'allegato I dello schema di decreto legislativo, si riferiscono non solo a quelle per nuovi impianti o installazioni ma anche ai casi previsti dall'articolo 269, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero nel caso di modifiche sostanziali;

– sentite le Regioni e le Province Autonome, andrebbero definite linee guida nazionali per gli obblighi imposti dal comma 1-*bis* all'articolo 272 del decreto legislativo n. 152 del 2006 agli impianti previsti dal comma 1 dell'articolo 271 ovvero agli impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico. Tali linee guida avrebbero lo scopo di rendere omogenee le legislazioni regionali che, diversamente, potrebbero comportare ingiustificate disparità di trattamento – ad esempio nell'imporre obblighi di monitoraggio al gestore dell'impianto – tra aziende ubicate in Regioni diverse;

– ai commi 20-*bis* e 20-*ter* dell'articolo 271 del decreto legislativo n. 152 del 2006 andrebbe meglio specificata la obbligatorietà di imporre prescrizioni nei casi di non conformità ai valori limite.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2734

G/2734/1/13

MORONESE, PETROCELLI, SERRA, BLUNDO

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Misure urgenti per il completa mento della cartografia geologica d'Italia e della microzonazione sismica su tutto il territorio nazionale» (Atto Senato 2734);

premessò che:

l'articolo 1 dispone il finanziamento necessario per il completamento della Carta geologica italiana, pari a 22 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019 e di 10 milioni annui a decorrere dal 2020. Le attività di coordinamento per il completamento della carta sono demandate al Dipartimento per il Servizio geologico d'Italia dell'Ispra;

la Carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, è considerata un'opera infrastrutturale di importanza strategica per il nostro Paese in quanto strumento di base per la conoscenza fisica del territorio e presupposto fondamentale per qualsiasi intervento finalizzato sia alla difesa del suolo ed alla pianificazione territoriale, sia alla progettazione di opere ed infrastrutture;

considerato che:

l'Ispra, nel corso delle audizioni tenute presso la Commissione ambiente ha riferito che: «La nuova Carta geologica d'Italia prodotta in scala 1:50.000, ma rilevata alla scala 1:10.000 ed associata ad una banca dati informatizzata, è stata realizzata o è in corso di realizzazione solo per il 40 per cento del territorio nazionale» e che: «per completare la copertura del territorio nazionale sarebbero necessari circa 200-220 milioni di euro. Il costo di singoli fogli potrebbe essere ridotto utilizzando le cartografie, gli studi e i dati già esistenti realizzati da enti locali, università ed enti di ricerca, omogeneizzandoli alle normative CARG. Le risorse statali potrebbero essere accompagnate, come accaduto in passato, da risorse messe a disposizione da regioni e province autonome»;

le risorse di cui al citato articolo 1 appaiono insufficienti per completare la carta geologica;

impegna il Governo a:

a) individuare ulteriori risorse economiche necessarie al completamento della carta geologica ufficiale d'Italia;

b) in mancanza di risorse economiche aggiuntive, a privilegiare la mappatura delle aree che per natura sono maggiormente predisposte al dissesto idrogeologico, al rischio sismico e vulcanico.

G/2734/2/13

MORONESE, PETROCELLI, SERRA, BLUNDO

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante Misure urgenti per il completamento della cartografia geologica d'Italia e della microzonazione sismica su tutto il territorio nazionale (Atto Senato 2734);

premesso che:

nel nostro Paese le scienze geologiche hanno un ruolo del tutto marginale e avendo poco spazio nei programmi scolastici della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado;

considerato che:

le discipline geologiche sono fondamentali per la formazione culturale e sociale di ogni cittadino che, senza nozioni di geologia, è incapace di percepire i problemi geologici e di inquadrarli nelle loro corrette dimensioni spaziali e temporali;

la diffusione di un'adeguata cultura scientifica nel settore delle scienze geologiche potrà consentire al cittadino di mettere in atto misure di auto protezione e prevenzione efficaci;

impegna il Governo a:

a) promuovere lo studio delle scienze geologiche anche attraverso campagne di sensibilizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado;

b) ampliare l'offerta formativa delle scienze della terra nei percorsi didattici di ogni ordine e grado; ad aumentare le ore di insegnamento delle scienze geologiche nei licei;

c) definire strumenti incentivanti per incrementare le iscrizioni ai corsi universitari in scienze geologiche.

Art. 1.**1.1**

BIGNAMI

Al comma 1, dopo le parole: «Per il completamento» aggiungere le seguenti: «entro il 2050,».

1.2

ARRIGONI

Al comma 1, dopo le parole: «della carta geologica» inserire le seguenti: «e geomorfologica».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «della carta geologica» inserire le seguenti: «e geomorfologica».

1.3

BIGNAMI

Al comma 1 dopo le parole: «a decorrere dal 2020» aggiungere le seguenti: «fino al raggiungimento delle finalità di cui alla proposizione principale del presente comma».

1.4

ARRIGONI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, nonché con i geologi professionisti per il tramite degli ordini regionali di appartenenza».

1.5

MORONESE, SERRA, BLUNDO

Al comma 3, dopo le parole: «di carattere generale» inserire le seguenti: «connesse alle attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia».

1.6

BIGNAMI

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole: «all'assunzione di personale» aggiungere le seguenti: «altamente qualificato per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"»;*

b) *sopprimere le parole: «di carattere esecutivo».*

1.7

D'ALÌ

Al comma 3, dopo le parole: «all'assunzione di personale» inserire le seguenti: «a tempo determinato ed in funzione delle attività di cui alla presente legge».

1.8

MORONESE, PETROCELLI, SERRA, BLUNDO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'Ispra, prima di avviare le attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, rende noto in apposito atto quali siano le aree oggi non ancora coperte dalla nuova cartografia CARG allo scopo di programmare i lavori nei prossimi anni fino al completamento dell'intero progetto, stabilendo la durata temporale e l'importo complessivo dei finanziamenti assegnati».

Art. 2.**2.1**

PEGORER

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 sostituire le parole: «di III livello» con le seguenti: «di II e III livello e dell'analisi della condizione limite per l'emergenza,»;*

b) *al comma 3 dopo le parole: «n. 77,» inserire le seguenti: «da destinare alla realizzazione degli studi di microzonazione sismica di II e III livello e dell'analisi della condizione limite dell'emergenza, nonché alle attività di prevenzione strutturale su edifici ed opere pubbliche,».*

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Misure urgenti per il completamento della cartografia geologica d'Italia, della microzonazione sismica di II e III livello su tutto il territorio nazionale, dell'analisi della condizione limite dell'emergenza e delle attività di prevenzione strutturale su edifici e opere pubbliche» alla rubrica dell'articolo 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, per gli studi dell'analisi della condizione limite dell'emergenza e per le attività di prevenzione strutturale su edifici e opere pubbliche».

2.2

VACCARI, PUPPATO

Al comma 2, sostituire le parole: «di III livello», con le seguenti: «di II e III livello e dell'analisi della condizione limite per l'emergenza».

2.3

VACCARI, PUPPATO

Al comma 3, dopo le parole: «legge 24 giugno 2009, n. 77» inserire le seguenti: «, da destinare alla realizzazione degli studi di microzonazione sismica di II e III livello e dell'analisi della condizione limite dell'emergenza, nonché alle attività di prevenzione strutturale di edifici ed opere pubbliche».

2.4

BIGNAMI

Al comma 3, sostituire le parole: «, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196», con le seguenti: «con la legge di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

Art. 4.**4.1**

D'ALÌ

Sopprimere l'articolo.

4.2

D'ALÌ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni individuano nei territori di loro competenza le aree esenti da rischi di sicurezza sismica e idrogeologica, proponendo le relative varianti, ove necessario, ai piani regolatori vigenti e ne trasmettono gli esiti al Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'Ispra. A tal fine sono autorizzati a stipulare patti di solidarietà nazionali, o apposite intese regionali, al fine di consentire l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e la contrazione di mutui per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, garantendo, in ogni caso, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 243 del 2012, o possono, a seguito di specifico protocollo d'intesa con Ispra, utilizzare in parte le risorse di cui all'articolo 3».

4.3

D'ALÌ

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o possono, a seguito di specifico protocollo d'intesa con ISPRA, utilizzare in parte le risorse di cui all'articolo 3».

4.0.1

BIGNAMI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Valutazione Impatto normativo)

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.

2. Il Governo, ogni due anni, procede, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 1, ad una verifica degli effetti derivanti dalle disposizioni della presente legge e all'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle finalità della presente legge».

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 17 ottobre 2017

Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

60^a Seduta

Presidenza della Presidente
CARDINALI

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 13,15

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alle Commissioni 1^a e 2^a riunite:

(116-273-296-394-546-B) *Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Palma; Zanettin ed altri; Barani; Casson ed altri; Caliendo ed altri e modificato dalla Camera dei deputati: parere non ostativo su ulteriori emendamenti.

Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

81^a Seduta

Presidenza della Presidente
GINETTI

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 13,55

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 1^a Commissione:

Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (n. COM (2017) 481 definitivo): rimessione alla sede plenaria.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 17 ottobre 2017

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 19 alle ore 20,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Martedì 17 ottobre 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 13,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Alessandro BRATTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione dell'assessora alla sostenibilità ambientale di Roma Capitale, Giuseppina Montanari

(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'assessora alla sostenibilità ambientale di Roma Capitale, Giuseppina Montanari, accompagnata dal dottor Antonio Di Maggio, vicecomandante del Corpo di polizia locale di Roma Capitale, dal dottor Pasquale Libero Pelusi, direttore del dipartimento tutela ambientale di Roma Capitale, dal dottor Nello Cesarini, funzionario delegato alle attività di controllo e verifica degli aspetti ambientali della polizia locale di Roma Capitale, dall'ingegner Stefano Cicerani, collaboratore di staff dell'assessorato alla sostenibilità ambientale di Roma Capitale, che ringrazia della presenza.

Giuseppina MONTANARI, *assessora alla sostenibilità ambientale di Roma Capitale*, Pasquale Libero PELUSI, *direttore del dipartimento tutela ambientale di Roma Capitale*, Stefano CICERANI, *collaboratore di staff*

dell'assessorato alla sostenibilità ambientale di Roma Capitale, e Antonio DI MAGGIO, vicecomandante del Corpo di polizia locale di Roma Capitale, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Paolo ARRIGONI (LN-AUT), Laura PUPPATO (PD), i deputati Stella BIANCHI (PD), Stefano VIGNAROLI (M5S), nonché Alessandro BRATTI, presidente.

Giuseppina MONTANARI, assessora alla sostenibilità ambientale di Roma Capitale, Pasquale Libero PELUSI, direttore del dipartimento tutela ambientale di Roma Capitale, Stefano CICERANI, collaboratore di staff dell'assessorato alla sostenibilità ambientale di Roma Capitale, Nello CESARINI, funzionario delegato alle attività di controllo e verifica degli aspetti ambientali della polizia locale di Roma Capitale, rispondono ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, presidente, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,10, è ripresa alle ore 14,15.

Nello CESARINI, funzionario delegato alle attività di controllo e verifica degli aspetti ambientali della polizia locale di Roma Capitale, chiede di proseguire l'audizione in seduta segreta.

Alessandro BRATTI, presidente, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Antonio DI MAGGIO, vicecomandante del Corpo di polizia locale di Roma Capitale, fornisce alcune precisazioni.

Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la deputata Miriam COMINELLI (PD), nonché Alessandro BRATTI, presidente.

Nello CESARINI, funzionario delegato alle attività di controllo e verifica degli aspetti ambientali della polizia locale di Roma Capitale, Pasquale Libero PELUSI, direttore del dipartimento tutela ambientale di Roma Capitale, Antonio DI MAGGIO, vicecomandante del Corpo di polizia locale di Roma Capitale, rispondono ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Seguito dell'esame della proposta di relazione sui siti contaminati gestiti dalla società Caffaro a Torviscosa, Brescia, Colleferro e Galliera (Relatori: on. Bratti, sen. Compagnone, on. Cominelli)

(Seguito dell'esame e conclusione)

Alessandro BRATTI, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta dello scorso 27 settembre aveva presentato, insieme agli altri relatori, deputata Cominelli e senatore Compagnone, una proposta di relazione alla quale non sono state presentate osservazioni né proposte di modifica.

Avverte quindi che la presidenza porrà direttamente in votazione il testo della proposta di relazione.

Interviene in dichiarazione di voto la deputata Miriam COMINELLI (PD), *relatrice*.

Alessandro BRATTI, *presidente e relatore*, dopo aver espresso alcune considerazioni, pone in votazione il testo della proposta di relazione.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di relazione, che sarà pubblicata come *Doc. XXIII*, n. 28.

Alessandro BRATTI, *presidente e relatore*, avverte che la presidenza si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato. Sospende quindi la seduta per consentire lo svolgimento della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle ore 14,40, è ripresa alle ore 14,50.

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che nel corso della riunione appena svoltasi dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha stabilito che la Commissione svolga due missioni in Toscana dal 5 al 7 novembre e dal 27 al 29 novembre 2017, nonché una missione in Toscana e in Lombardia dal 15 al 18 novembre 2017.

La seduta termina alle ore 14,55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,40 alle ore 14,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 17 ottobre 2017

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 13,45 alle ore 14,10.

Plenaria

Presidenza della Vice Presidente
Sandra ZAMPA

La seduta inizia alle ore 14,10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla tutela della salute psicofisica dei minori:

- Audizione del Prof. Andrea Vanìa, Responsabile del Centro di dietologia e nutrizione pediatrica del Dipartimento di Pediatria dell'Università La Sapienza di Roma;
- Audizione di Teresa Di Fiandra, Direzione Generale della prevenzione sanitaria, Ufficio prevenzione delle dipendenze, *doping* e salute mentale del Ministero della Salute.

(Svolgimento e conclusione)

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Sandra ZAMPA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Avverte che sono presenti il professor Andrea Vanìa, Responsabile del Centro di dietologia e nutrizione pediatrica del Dipartimento di Pediatria dell'Università La Sapienza di Roma e la dottoressa Teresa Di Fiandra, Direzione Generale della prevenzione sanitaria, Ufficio prevenzione delle dipendenze, *doping* e salute

mentale del Ministero della Salute. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Andrea Vanìa, *Responsabile del Centro di dietologia e nutrizione pediatrica del Dipartimento di Pediatria dell'Università La Sapienza di Roma*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Teresa Di Fiandra, *Direzione Generale della prevenzione sanitaria, Ufficio prevenzione delle dipendenze, doping e salute mentale del Ministero della Salute*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni la senatrice Venera PADUA (PD), le deputate Loredana LUPO (M5S) a più riprese, Vittoria D'INCECCO (PD), Giorgio ZANIN (PD) e Sandra ZAMPA, *presidente*, a più riprese.

Andrea Vanìa, *Responsabile del Centro di dietologia e nutrizione pediatrica del Dipartimento di Pediatria dell'Università La Sapienza di Roma* e Teresa Di Fiandra, *Direzione Generale della prevenzione sanitaria, Ufficio prevenzione delle dipendenze, doping e salute mentale del Ministero della Salute*, replicano ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Sandra ZAMPA, *presidente*, nel ringraziare gli auditi per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 15,20.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 17 ottobre 2017

Plenaria

328^a Seduta

Presidenza del Presidente
STUCCHI

La seduta inizia alle ore 16.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente STUCCHI (*LN-Aut*) rende alcune comunicazioni concernenti la documentazione pervenuta e l'organizzazione dei lavori sulle quali intervengono il senatore CASSON (*Art.1-MDP*) e i deputati TOFALO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

SUI LAVORI DEL COMITATO

Dopo l'esposizione da parte dell'onorevole VILLECCO CALIPARI (*PD*) ed interventi del senatore CASSON (*Art.1-MDP*) e del presidente STUCCHI (*LN-Aut*), il Comitato approva la relazione sulla missione svolta in Ucraina il 26-29 settembre scorso.

La seduta termina alle ore 17.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul sistema bancario e finanziario

Martedì 17 ottobre 2017

Plenaria

4ª Seduta

Presidenza del Presidente
CASINI

La seduta inizia alle ore 13,30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi della Commissione, nella riunione del 5 ottobre scorso, ha adottato una deliberazione sul regime di classificazione degli atti e di acquisizione della documentazione che sarà pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

Fa presente, inoltre, che vengono nominati come collaboratori della Commissione con funzioni di gestione e tenuta dell'archivio della Commissione, i militari della Guardia di finanza, Domenico Cuomo, Maresciallo Aiutante, Vincenzo Di Rubbo, Maresciallo Aiutante e Dania Braiddotti, Maresciallo Ordinario, nonché, a titolo temporaneo, Andrea Casertano, Maresciallo Aiutante.

CONVOCAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è convocato domani, 18 ottobre, alle ore 12.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE dispone, non facendosi obiezioni al riguardo, che sia attivata la trasmissione a circuito chiuso della seduta.

Audizione del dottor Luigi Orsi, Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Cassazione

Il PRESIDENTE introduce l'audizione, svolgendo un breve intervento preliminare.

Il dottor ORSI effettua la propria esposizione.

Pongono domande all'audito i deputati TANCREDI (*AP-CpE-NCD*), SIBILIA (*M5S*), VILLAROSA (*M5S*), PAGLIA (*SI-SEL-POS*), i senatori MOLINARI (*Misto-Idv*) e GIROTTO (*M5S*), i deputati CAPEZZONE (*Misto-DI*) e VAZIO (*PD*) e la senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*).

Il dottor ORSI risponde ai quesiti posti.

Il PRESIDENTE, ringraziando l'audito per la collaborazione, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15.

ALLEGATO

Deliberazione sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti

*(adottata nella riunione dell'Ufficio di Presidenza
integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 5 ottobre 2017)*

Art. 1.

(Documenti segreti)

1. E' prevista la possibilità di consultazione dei documenti segreti per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. Non è consentita l'estrazione di copie (articolo 18, comma 5, del regolamento interno). E', tuttavia, consentita, su disposizione del Presidente, la predisposizione di alcuni duplicati numerati, al solo fine di rendere possibili consultazioni contemporanee. I duplicati risultano assoggettati allo stesso regime degli originali. La consultazione dei documenti segreti avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento in ordine alla natura dell'atto ed ai limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria dei documenti segreti:

a) atti giudiziari segreti ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale (articolo 5, comma 1 e 2 della legge istitutiva);

b) resoconti stenografici delle sedute segrete o delle parti dichiarate segrete delle sedute pubbliche della Commissione (articolo 10, comma 5 del regolamento interno);

c) documenti su cui la Commissione ha posto il segreto funzionale (articolo 5, comma 2, della legge istitutiva e articolo 13, comma 2, del regolamento interno);

d) scritti anonimi (articolo 18, comma 5, del regolamento interno);

e) documenti formalmente classificati segreti dalle autorità amministrative e di Governo da cui provengono;

f) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso segreto.

Art. 2.

(Documenti riservati)

1. È consentita la consultazione dei documenti riservati per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali dell'archivio della Commissione stessa. La consultazione dei documenti riservati avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano. E' consentito, su disposizione del Presidente, il rilascio di copie dei documenti riservati ai soli componenti e collaboratori esterni della Commissione, nonché alle autorità richiedenti, previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria dei documenti riservati:

a) atti giudiziari compresi nelle ipotesi considerate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale;

b) documenti provenienti da autorità amministrative e di Governo, non formalmente classificati, ma per i quali sia raccomandato l'uso riservato;

c) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso riservato.

Art. 3.

(Atti liberi)

1. Sono consentite la consultazione e l'estrazione di copie dei documenti liberi dietro richiesta scritta della documentazione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali, con particolare riguardo al sistema della
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Martedì 17 ottobre 2017

Plenaria

70ª Seduta

Presidenza della Presidente
FABBRI

Intervengono il Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, accompagnato dal dottor Massimo Tognoni, nonché i collaboratori dottoressa Marzia Bonacci, dottor Raimondo Morichi, professor Domenico Della Porta e Maresciallo Capo Massimo Tolomeo.

La seduta inizia alle ore 14,32.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che la pubblicità dei lavori dell'audizione potrà essere assicurata attraverso il resoconto stenografico. Fa presente inoltre all'audito che ha la possibilità di chiedere, fin dall'inizio o anche in qualsiasi momento, la segretazione dell'audizione o di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro del Lavoro

(Audizione svolta)

La PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto all'audito e introduce le tematiche oggetto dell'odierna audizione.

Il ministro POLETTI interviene per svolgere le proprie considerazioni in merito ai dati provvisori dell'INAIL concernenti l'aumento di denunce di infortuni e decessi sul luogo di lavoro relativi al primo semestre del 2017.

Prendono la parola per porre quesiti all'audito la PRESIDENTE e i senatori BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) e BORIOLI (*PD*).

Il ministro POLETTI fornisce i chiarimenti richiesti

La PRESIDENTE ringrazia quindi l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

La PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari è convocato al termine dell'odierna seduta plenaria, per la programmazione dei lavori della Commissione.

La seduta termina alle ore 15.30.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 28

Presidenza della Presidente
FABBRI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince

Martedì 17 ottobre 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 32

Presidenza del Presidente
LAI

Orario: dalle ore 10,40 alle ore 13

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Plenaria

66ª Seduta

Presidenza del Presidente
LAI

Sono presenti, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento, il colonnello Angelo Senese e il dottor Paride Minervini, collaboratori della Commissione.

La seduta inizia alle ore 11,55.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE propone, a norma del Regolamento interno, di acquisire la collaborazione a tempo parziale e a titolo gratuito del dottor Stefano Paparelli.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 12.

